ARCA ASSICURAZIONI

Tutto Tondo

Autovetture e Rimorchi di Autovetture

Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile per la Circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) e per i danni al veicolo

Gentile cliente,
alleghiamo i seguenti documenti:

- SET INFORMATIVO comprensivo di:
  - DIP Danni (Documento Informativo precontrattuale danni)
  - DIP aggiuntivo R.C. Auto
  - Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti
- MODULO DI DENUNCIA SINISTRO
- INFORMATIVA PRIVACY

Arca Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: via del Fante, 21 - 37122 Verona (Italia) - arcaassicurazioni@pec.unipol.it
tel. +39 045 8192111 - fax +39 045 8192630 - Capitale sociale i.v. Euro 50.762.146,72 - Registro delle Imprese di Verona, C.F. 02655770234 - P. IVA 03740811207 autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

www.arcassicura.it

Unipol GRUPPO

Polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e altre garanzie
Autovetture e Rimorchi di Autovetture
DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Arca Assicurazioni S.p.A. **Prodotto: "Tutto Tondo"**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) delle Autovetture, degli Autotassametri e dei Rimorchi di Autovetture per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private.

Che cosa è assicurato?

Arca Assicurazioni S.p.A. (di seguito Arca) risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto "massimale"). Per la garanzia R.C.A. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000,00 per danni alle persone ed € 1.220.000,00 per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro; tuttavia, è possibile concordare massimali di importo superiore.

In particolare sono assicurati i danni causati:

- ✓ a terzi dalla circolazione del veicolo;
- ✓ durante la sosta di rimorchi con targa propria quando sono staccati dalla motrice.

Estensioni sempre comprese:

- ✓ circolazione del veicolo in aree private;
- ✓ danni a terzi durante operazioni di carico e scarico con o senza mezzi meccanici;
- ✓ danni causati a terzi dai trasportati a bordo del veicolo durante la circolazione (RC trasportati);
- ✓ guida con patente scaduta a patto che questa venga rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro;
- ✓ veicolo guidato da persona occasionalmente in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (solo per il primo sinistro);
- ✓ veicolo guidato da persona che in base alla legislazione vigente non ha ancora maturato l'età per la conduzione del veicolo;
- ✓ durante la sosta di rimorchi senza targa propria quando sono staccati dalla motrice, anche se derivanti da manovre a mano.

Garanzie Opzionali (per dettagli vedasi Set Informativo).

Condizioni aggiuntive:

- Copertura Globale;
- Assistenza;
- Tutela Legale;
- Cristalli;
- Incendio e Furto;
- Eventi Speciali;
- Collisione o Kasko;
- Infortuni del conducente
- Rimborso Spese Mediche;
- Spese Recupero Box.

Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- × il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
- × il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- × il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- × i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- × se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.

Ci sono limiti di copertura?

Arca, in particolare per l'R.C.A., ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! dichiarazioni inesatte e reticenti del contraente;
- ! conducente minore di 26 anni e/o con meno di tre anni di patente con opzione guida esperta;
- ! partecipazione a gare e competizioni sportive;
- ! circolazione durante l'operatività della sospensione o ritiro della patente;
- ! conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- ! danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti o della carta di circolazione;
- ! veicolo dato a noleggio con conducente senza licenza o se non è guidato dal proprietario o da un suo dipendente;
- ! danni alla pavimentazione stradale;
- ! veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;
- ! circolazione in aree aereoportuali;
- ! dolo del conducente.

Alle coperture assicurative – sia base che opzionali – offerte dal contratto possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile), franchigie (espresse in cifra fissa) e rivalse (espresse in percentuale e in cifra fissa) che vengono indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in scheda di polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Per dettagli vedasi le Condizioni di Assicurazione

Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché nel territorio di Croazia, Andorra, Serbia e Svizzera. L'Assicurazione ti copre anche negli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.
- ✓ Le seguenti prestazioni della Garanzia Assistenza: Depannage, Auto Sostitutiva e Demolizione del Veicolo sono erogate solo in Italia, mentre Familiare all'Estero e Abbandono Legale del Veicolo sono erogate solo all'estero.

Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte di Arca, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.

Quando e come devo pagare?

Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla consegna della polizza ed è comprensivo di imposte e contributo al servizio sanitario nazionale. Il frazionamento può essere anche semestrale (maggiorazione del premio 3%). Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite.
Qualora il premio venga pagato tramite addebito sul conto corrente, il Contraente autorizza la banca ad addebitare sul conto corrente indicato il premio alla firma, eventuali rate infrannuali e i futuri rinnovi. Il pagamento avviene con data valuta pari alla data di effetto della rata di premio ed è subordinato alla presenza di adeguata provvista sul conto di addebito.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza o nella quietanza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
L'assicurazione è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del ventesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.

Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alla sua naturale scadenza.
Puoi recedere dal contratto anche in corso d'anno per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo dandone tempestiva comunicazione ad Arca.
Inoltre, in caso di rinnovo del contratto con Condizioni i di Assicurazione diverse da quelle precedentemente convenute, puoi recedere fino al 15° giorno successivo alla data di decorrenza del contratto rinnovato.
In tutti questi casi hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che però non comprende le quote di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e altre garanzie ARCA ASSICURAZIONI

Autovetture e Rimorchi Autovetture

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP Aggiuntivo R.C. Auto)

Arca Assicurazioni S.p.A. **Tutto Tondo**

30 settembre 2020 – ultimo documento disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizine del contratto.

Arca Assicurazioni S.p.A.
Via Del Fante, n. 21; 37122; Verona; tel. 045/8192111; sito internet: www.arcassicura.it; e-mail: informa@arcassicura.it, pec: arcaassicurazioni@pec.unipol.it

Arca Assicurazioni S.p.A. è una Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol; Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Via del Fante, 21 - 37122 Verona; Recapito telefonico. 045.8192111; Sito Internet www.arcassicura.it; posta elettronica informa@arcassicura.it; pec: arcaassicurazioni@pec.unipol.it
Arca Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n. 330 dell'11 settembre 1996 (G.U. n. 219 del 18/09/1996) ed è iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00123.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2019, il patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 134,7 milioni con capitale sociale pari a € 50,8 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari a € 54,4 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito www.arcassicura.it , ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2019, è pari a € 48,5 milioni di euro, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari a € 21,8 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari a € 133,7 milioni e a € 128,0 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2019, pari a 2,76 volte il requisito patrimoniale di solvibilità.
Si rimanda al sito www.arcassicura.it, nella sezione "Mondo Arca", "Numeri", "Relazione sulla Solvibilità".
http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/menu/arca/numeri/solvibilita.html

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Arca Assicurazioni S.p.A. (di seguito Arca) risarcisce i danni involontariamente provocati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato entro il limite dei massimali convenuti e, qualora previste ulteriori garanzie in aggiunta alla garanzia Responsabilità Civile Auto (R.C.A.), indennizza i danni subiti entro la somma assicurata e concordata con il contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	*Per la garanzia R.C.A. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000,00 per danni alle persone ed un massimale minimo per sinistro di € 1.220.000,00 per danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. È possibile richiedere ad Arca un massimale superiore al minimo di legge previsto, con il pagamento di un premio maggiore.*
Garanzie estese	*Non vi sono Informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Che cosa è assicurato?".*
Tipo di guida	*La garanzia R.C.A. può essere personalizzata in funzione del conducente che abitualmente guida il veicolo:* *- **Guida Libera**: il veicolo può essere guidato da qualsiasi persona nel rispetto delle norme di Legge;*

	- ***Guida Esperta**: guida personalizzata in base all'età del proprietario (deve avere almeno 26 anni) e del conducente (al momento del sinistro deve avere almeno 26 anni con patente conseguita da almeno 3 e purchè in tale periodo non siano intervenuti provvedimenti di sospensione o revoca della stessa). È prevista la rivalsa – in proporzione al minor premio pagato e sino alla concorrenza di € 1.500,00 – verso il contraente e/o assicurato se, al momento del sinistro, alla guida del veicolo si trovi una persona con caratteristiche diverse da quelle sopra indicate.* *La rivalsa non si applica nei seguenti casi: situazione dovuta a stato di necessità, imprevisto, caso fortuito; guida da parte di un addetto preposto alla riparazione del veicolo; perdita di possesso del veicolo per fatto doloso e penalmente rilvevante (es, furto o rapina).*
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO	
Guida Esperta	*Se è pattuita l'opzione tariffaria R.C.A. "Guida Esperta", Arca riconosce uno sconto del 5,5% sul premio della garanzia R.C.A. È prevista la rivalsa – in proporzione al minor premio pagato e sino alla concorrenza di € 1.500,00 – verso il contraente e/o assicurato se, al momento del sinistro, alla guida del veicolo si trovi una persona con caratteristiche diverse da quelle sopra indicate.* *La rivalsa non si applica nei seguenti casi: situazione dovuta a stato di necessità, imprevisto, caso fortuito; guida da parte di un addetto preposto alla riparazione del veicolo; perdita di possesso del veicolo per fatto doloso e penalmente rilevante (es. furto o rapina).*
A Kilometro	*Se è pattuita l'opzione tariffaria "A Kilometro" prevista dalla garanzia R.C.A., il contraente si impegna all'installazione sul veicolo del dispositivo satellitare **"Arca Motor Box"** che, in funzione della versione scelta, raccoglie ed elabora i dati relativi alla circolazione del veicolo ed eroga un'ampia gamma di servizi dedicati a canone diversificato. L'installazione di Arca Motor Box è gratuita (costi totalmente a carico di Arca), prevede un canone e contempla:* *- sconto sul premio della garanzia R.C.A. e sconto variabile sul premio di eventuali altre garanzie presenti;* *- sconto sul premio della garanzia R.C.A. al rinnovo della polizza, variabile in base ai chilometri percorsi ed ai dati tecnici del veicolo;* *- attivazione automatica dell'assistenza stradale in caso di urti di importante entità (purchè sia acquistata la Garanzia Assistenza).* *In caso di violazione dell'obbligo assunto all'installazione del dispositivo satellitare: il contraente deve rimborsare a Arca la somma pari alla differenza fra il minor premio pagato e il premio che sarebbe stato pagato in assenza di Arca Motor Box; Arca, in caso di sinistro R.C.A., applica la rivalsa in proporzione al minor premio pagato e sino alla concorrenza di € 5.000,00; Arca, in caso di sinistro Furto/Rapina/Appropriazione Indebita del veicolo, applica la riduzione dell'indennizzo in proporzione al minor premio pagato con il massimo del 45% (solo per i dispositivi FULL e VOICE in quanto prevedono una sconto del 50% sul premio della Garanzia Furto).*
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Non previste.	

Quali coperture posso aggiungere alla R.C.A. pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R.C.A. obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

Garanzia Incendio (opzionale)	
Garanzie di base	*Arca indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni subiti dal veicolo in seguito ad incendio, azione del fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo stesso. La garanzia è estesa a:* • *danni da incendio subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni a carattere locale, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00;* • *rimborso spese sostenute dal contraente per procurarsi i documenti richiesti per la liquidazione del danno in caso di danno totale del veicolo.*
Ulteriori garanzie con premio	*Non previste.*

aggiuntivo	
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• ***Scoperti*** *Se la polizza prevede l'applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra fissa o in misura percentuale, resta a carico dell'assicurato.* • ***Principali casi di Esclusioni*** *Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni:* *- da fenomeni elettrici o bruciature non conseguenti ad incendio;* *- da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con essi conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione e della custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;* *- da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive.* *- danni a cose mobili in uso, custodia o possesso del contraente o dell'assicurato.* *Non sono previste ipotesi di rivalsa.*

Garanzia Furto e Rapina (opzionale)	
Garanzie di base	*Arca indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni subiti dal veicolo in conseguenza di furto o rapina, nonché dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.* *In caso di presenza sul veicolo di un antifurto e localizzatore satellitare GSM/GPRS, sono previste condizioni contrattuali ed economiche di maggior favore.* ***Estensioni sempre operanti:*** *- rimborso spese per documenti in caso di furto totale;* *- danni al veicolo per furto di cose non assicurate;* *- danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva successiva al furto.*
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	*Non previste.*
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• ***Scoperti*** *Se la polizza prevede l'applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra fissa o in misura percentuale, resta a carico dell'assicurato.* • ***Principali casi di Esclusioni*** *Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni:* *- furto o rapina commessi dai dipendenti del contraente o dell'assicurato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;* *- danni alle parti meccaniche subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva e provocati dagli autori del furto salvo che siano conseguenti a collisione con veicoli identificati mediante targa propria;* *- danni a cose mobili in uso, custodia o possesso del contraente o dell'assicurato;* *- appropriazione indebita;* *- da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con essi conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione e della custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati.* *Non sono previste ipotesi di rivalsa.*

Garanzia Eventi Speciali (opzionale)	
Garanzie di base	*Arca indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in seguito a Eventi Naturali (grandine, trombe d'aria, tempeste, uragani, caduta di neve, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti) ed Eventi Sociopolitici (tumulti popolari, sommosse, scioperi, terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo , dimostrazioni a carattere locale semprechè l'assicurato o il conducente non abbia avuto parte attiva all'evento sociopolitico).*
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	*Non previste.*

Limitazioni, esclusioni e rivalse	• ***Scoperti*** *Se la polizza prevede l'applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra fissa o in misura percentuale, resta a carico dell'assicurato.* • ***Principali casi di Esclusioni*** *Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni:* *- da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con essi conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione e della custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;* *- da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;* *- danni a cose mobili in uso, custodia o possesso del contraente o dell'assicurato;* *- da circolazione del veicolo.* *Non sono previste ipotesi di rivalsa.*

Garanzia Collisione (opzionale)	
Garanzie di base	*Arca indennizza, fino alla concorrenza della somma indicata in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo durante la circolazione in aree private o pubbliche in conseguenza di:* *- collisione con uno o più veicoli a motore identificati con targa o altro dato di immatricolazione;* *- investimento di una persona identificata, lesa a seguito del sinistro.* *La garanzia non prevede scoperti se il sinistro sia totalmente o parzialmente addebitabile alla responsabilità di terzi identificati.* *Estensioni sempre operanti:* *- rimborso spese sostenute dal contraente per procurarsi i documenti richiesti per la liquidazione del danno in caso di danno totale del veicolo.*
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	*Non previste.*
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• ***Scoperti*** *Se la polizza prevede l'applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra fissa o in misura percentuale, resta a carico dell'assicurato.* • ***Principali casi di Esclusioni*** *Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni:* *- causati da atti dolosi dell'assicurato, del conducente o del contraente;* *- conducente non abilitato alla guida;* *- verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, invasioni, occupazioni militari;* *- verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, slavine, valanghe, caduta di neve e di grandine e di ghiaccio;* *- causati al veicolo da oggetti, materiali e animali trasportati;* *- da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive.* *Non sono previste ipotesi di rivalsa.*

Garanzia Kasko (opzionale)	
Garanzie di base	*Arca indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo durante la circolazione in aree private o pubbliche in conseguenza di collisione accidentale con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi/mobili, uscita di strada, ribaltamento, caduta di alberi o sassi. La garanzia non prevede scoperti se il sinistro sia totalmente o parzialmente addebitabile alla responsabilità di terzi identificati.* *Estensioni sempre operanti:* *rimborso spese sostenute dal contraente per procurarsi i documenti richiesti per la liquidazione del danno in caso di danno totale del veicolo.*
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	*Non previste.*

Limitazioni, esclusioni e rivalse	• ***Scoperti*** *Se la polizza prevede l'applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra fissa o in misura percentuale, resta a carico dell'assicurato.* • ***Principali casi di Esclusioni*** *Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni:* *- causati da atti dolosi dell'assicurato, del conducente o del contraente;* *- conducente non abilitato alla guida;* *- verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, invasioni, occupazioni militari;* *- verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, slavine, valanghe, caduta di neve e di grandine e di ghiaccio;* *- causati al veicolo da oggetti, materiali e animali trasportati;* *- da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive.* *Non sono previste ipotesi di rivalsa.*

Garanzia Copertura Globale (opzionale)	
Garanzie di base	*Arca indennizza - entro i limiti delle somme assicurate per ogni singola garanzia e al netto di eventuali franchigie - i danni relativi a: Ricorso terzi da Incendio, Danni al box o rimessa, Perdita delle chiavi, Danni ai bagagli, Rimborso spese di immatricolazione, Rimborso spese di lavaggio e disinfestazione, Rimborso spese di recupero/parcheggio/rimessaggio, Rimborso spese di custodia, Soccorso vittime della strada, Danni da fenomeno elettrico, Ripristino airbag, pretensionatori delle cinture di sicurezza e dispositivi antincendio, Duplicato patente, Ripristino dei dispositivi di antifurto e/o di localizzazione satellitare, Rimborso tassa automobilistica, Danni da collisione con altro veicolo identificato e non assicurato, Rimborso spese di reimmatricolazione, Fauna selvatica.*
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	*Non previste.*
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• ***Principali casi di Esclusioni*** *- da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con essi conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione e della custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;* *- verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, invasioni, occupazioni militari;* *- danni a cose mobili in uso, custodia o possesso del contraente o dell'assicurato.* *Non sono previste ipotesi di rivalsa.*

Garanzia Assistenza (opzionale)	
Garanzie di base	*Arca eroga, per il tramite della Centrale Operativa Pronto Assistance Servizi (PAS) ed entro i limiti delle somme assicurate per ogni singola garanzia, al netto di eventuali franchigie, le seguenti prestazioni di assistenza in caso di eventi che rendono il veicolo inutilizzabile e/o indisponibile: traino/soccorso stradale, depannage, quick service, auto sostitutiva, demolizione/abbandono legale del veicolo, disbrigo pratiche in caso di furto, servizio taxi, recupero veicolo riparato, rientro passeggeri/prosecuzione viaggio, pernottamento in albergo, anticipo spese prima necessità, rientro sanitario, rientro minori alla residenza, famigliare all'estero, SOS incidente, trasporto salma.*
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	*Non previste.*
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• ***Principali casi di Esclusioni*** *Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni da:* *- stato di ebrezza alcolica del conducente o influenza di sostanze stupefacenti;* *- partecipazione a gare/competizioni sportive e relative prove, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici;* *- mancata revisione del veicolo;* *- conducente non abilitato alla guida;* *Non sono previste ipotesi di rivalsa.*

Garanzia Tutela Legale (opzionale)	
Garanzie di base	*Arca assicura, avvalendosi di ARAG, società specializzata nella tutela legale, le spese legali e relativi oneri entro i limiti delle somme assicurate per ogni singola garanzia, al netto di eventuali franchigie per la difesa degli interessi dell'assicurato in sede extragiudiziale e giudiziale in relazione ad eventi connessi con la circolazione del veicolo e in relazione alle controversie contrattuali allo stesso inerenti.* *La garanzia è estesa ai danni subiti dall'assicurato e dai suoi familiari conviventi in seguito ad incidenti stradali dove sono coinvolti in qualità di pedoni, ciclisti, conducenti di veicoli non soggetti di assicurazione obbligatoria o come passeggeri di veicoli pubblici o privati.* *È previsto un massimale di € 25.000,00 annuo senza limite di denunce.*
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	*Non previste.*
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• ***Principali casi di Esclusioni*** *L'assicurazione non comprende i danni:* *- in materia fiscale e amministrativa;* *- derivanti da tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate;* *- per pagamento di multe/ammende e sanzioni in genere;* *- da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;* *- da guida in stato di ebbrezza alcolica/uso stupefacenti e per omissione di fermata ed assistenza;* *- per fatti dolosi delle persone assicurate.* *Non sono previste ipotesi di rivalsa.*
Cristalli (opzionale)	
Garanzie di base	*Arca indennizza le spese sostenute per sostiuire o riparare: parabrezza, tettuccio, lunotto posteriore, cristalli laterali a seguti di rottura.* *Somma assicurata di € 1.000,00 per evento e per anno.*
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	*Non previste.*
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• ***Scoperti*** *Se la riparazione non avviene in un centro convenzionato con Arca è prevista una franchigia di € 150,00.* • ***Principali casi di Esclusioni*** *L'assicurazione non comprende i danni:* *- da rigature e signature, screpolature e simili;* *- a fari, fanalini e specchi o altri danni al veicolo causati dalla rottura dei cristalli* *- conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio organizzato, vandalism;* *- da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con essi conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione e della custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;* *- derivati ai cristalli a seguito di applicazione o rimozione.* *Non sono previste ipotesi di rivalsa.*

Spese Recupero Box (opzionale)	
Garanzie di base	*Arca indennizza i danni conseguenti a distruzione, danneggiamento, perdita del dispositivo telematico installato sul veicolo (con risarcimento diretto al providere proprietario) e rimborsa all'assicurato eventuali spese per la riparazione o installazione di un nuovo dispositivo.* *Può essere previsto un massimale di € 750,00 per evento .*
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	*Non previste.*

Limitazioni, esclusioni e rivalse	• ***Principali casi di Esclusioni*** *In caso di mancata installazione del dispositivo telematico la garanzia non è prestata e il premio non viene restituito.*

Opzione Adeguamento automatico del valore assicurato (opzionale gratuita)	
Garanzie di base	*Arca offre la possibilità di adeguare automaticamente il valore del veicolo assicurato per le garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Speciali e Kasko alla valutazione indicata da Quattroruote ("quotazione valore di vendita") variando di conseguenza anche i corrispettivi premi. L'attivazione della clausola, che deve risultare dalla scheda di polizza, comporta la liquidazione del danno parziale a valore a nuovo nei limiti del valore assicurato ad eccezione della parti soggette ad usura.*

Garanzia Infortuni del Conducente (opzionale)	
Garanzie di base	*Arca indennizza I danni da infortunio conseguenti alla circolazione del veicolo assicurato compresi quelli che si possono verificare durante la salita/discesa dal veicolo, in caso di fermata accidentale per mettere il veicolo stesso in condizione di riprendere la marcia e da "spinta" per allontanarlo/reinserirlo dal flusso del traffico – di qualsiasi conducente alla guida.* *La garanzia è estesa anche agli infortuni causati da annegamento, atti di solidarietà umana, legittima difesa, occorsi in stato di malore o incoscenza, in conseguenza di inspirazione di gas o vapori.* ***Le garanzie prestate sono:*** *- Morte (massimale di € 50.000,00);* *- Invalidità Permanente (massimale di € 50.000,00).*
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	*Non previste.*
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• ***Principali casi di Esclusioni*** *Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni da:* *- dolo del conducente;* *- partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;* *- guida in stato di ebbrezza alcolica/uso di psicofarmaci o uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni.* *Non sono previste ipotesi di rivalsa.*

Garanzia Rimborso Spese Mediche (opzionale)	
Garanzie di base	*Arca rimborsa le spese sostenute in seguito ad infortunio del conducente del veicolo assicurato nel corso del ricovero presso un istituto di cura per onorari chirurghi ed equipe operatoria, uso sala operatoria, del materiale di intervento, protesi, apparecchi ortopedici applicati durante il ricovero, rette di degenza, esami e accertamenti diagnostici, trasporto con ambulanza, prestazioni medico/infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, farmaci, acquisto e noleggio di apparecchi protesici, sanitari, carrozzelle ortopediche, ticket, cure per ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici.* *È previsto un massimale di € 2.000,00.*
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	*Non previste.*
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• ***Principali casi di Esclusioni*** *Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni da:* *- dolo del conducente;* *- partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove;* *- guida in stato di ebbrezza alcolica/uso di psicofarmaci o uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni.* *Non sono previste ipotesi di rivalsa.*

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	*Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.*

Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto riportato nel DIP DANNI sono operanti anche le seguenti limitazioni relativamente a:

a) *Sinistri accaduti durante il periodo di scopertura della garanzia per mancato o ritardo pagamento del premio;*
b) *sinistri con patente scaduta e non rinnovata entro i 6 mesi successivi;*
c) *nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle leggi vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;*
d) *trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa; salvo il caso in cui tale trasporto venga effettuato da privati quando le merci sono confezionate per la vendita al dettaglio e destinate al loro uso personale o domestico o alle loro attività ricreative;*
e) *danni verificatisi durante il trasporto di materiale atomico e/o radioattivo, di rifiuti e di residui di lavorazioni industriali inquinanti nonché per i danni provocati dall'inquinamento graduale dell'acqua, dell'aria e del suolo determinati da qualunque causa, e, più in generale per tutti i danni da contaminazione nucleare, biologica e chimica.*

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

- ***Denuncia di sinistro garanzia R.C.A.***

Deve essere fatta ad Arca entro 3 giorni dalla data del sinistro, utilizzando il modello di constatazione amichevole di incidente (Modulo Blu).

- ***Denuncia di sinistro garanzia Assistenza Stradale (richiesta di Assistenza)***

Deve essere fatta telefonicamente contattando Pronto Assistance Servizi tramite il numero verde dedicato nel momento in cui si verifica il sinistro.

- ***Denuncia di sinistro per la garanzia Tutela Legale***

Deve essere fatta ad ARAG al momento del sinistro.

- ***Denuncia di sinistro per tutte le altre garanzie diverse dalla R.C.A.*, Assistenza Stradale e Tutela Legale**

Deve essere fatta ad Arca entro 3 giorni dalla data del sinistro.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice civile, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Procedure di Risarcimento del danno da circolazione (garanzia R.C.A.)

- ***Risarcimento Diretto***

L'assicurato, nei casi in cui ritenga che la responsabilità del sinistro sia totalmente o parzialmente a carico dell'altro conducente coinvolto, può inoltrare la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal veicolo, dalle cose trasportate di proprietà dell'assicurato/conducente e/o dei danni subiti dal conducente per lesioni fisiche di lieve entità (non superiori al 9% di invalidità permanente), direttamente ad Arca utilizzando il ***Modulo Blu.***

La procedura di Risarcimento Diretto è operativa a condizione che:

- *si tratti di incidente tra due veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la R.C.A.;*
- *dall'incidente siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti;*
- *le imprese coinvolte nel sinistro siano aderenti alla Convenzione Card.*

- ***Richiesta di risarcimento danni alla Compagnia di controparte***

In tutti i casi in cui la procedura di "Risarcimento Diretto" non può essere attivata (incidente accaduto all'estero, incidente con più di due veicoli, danni gravi al conducente), l'assicurato deve inoltrare la richiesta di risarcimento danni alla Compagnia che assicura il responsabile del sinistro.

- ***Risarcimento del terzo trasportato***

I danni subiti dal trasportato del veicolo assicurato, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito e a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli

	coinvolti, sono risarciti da Arca con attivazione della procedura prevista dall'articolo 148 del Codice. • ***Richiesta di risarcimento danni in caso di incidenti stradali con controparti estere*** *In caso di sinistro provocato da un veicolo immatricolato all'estero, la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno, rinvia ai seguenti articoli del Codice delle Assicurazioni Private:* *- 125, 126, 141, 148 e 149 (solo se l'immatricolazione del veicolo è avvenuta nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano), per i danni subiti in Italia;* *- 151, 152, 153, 154 e 155, per i danni subiti all'estero.* • ***Richiesta di risarcimento danni a CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici*** *In caso di sinistro avvenuto con un veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta deve essere rivolta alla Compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (www.consap.it).*
	Rimborso del sinistro per evitare il malus *- Per evitare o ridurre la maggiorazione di premio prevista dalla formula tariffaria "Bonus/Malus", il contraente ha la facoltà di offrire a CONSAP (per i sinistri liquidati nell'ambito della procedura di "Risarcimento Diretto") o ad Arca (per gli altri sinistri) il rimborso degli importi totalmente liquidati per tutti o per parte dei sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto. In caso di rimborso, Arca consegna telematicamente una nuova attestazione sullo stato del rischio che non riporterà i sinistri rimborsati. La richiesta di rimborso non può essere esercitata in presenza della formula tariffaria con franchigia.* *- Per rimborsare i sinistri gestiti in regime di "Risarcimento Diretto", e per conoscere l'importo liquidato, il contraente deve rivolgersi alla CONSAP – Via Yser 14, 00198 Roma (www.consap.it).*
	Gestione da parte di altre imprese *Arca gestisce la liquidazione dei sinistri delle garanzie sotto indicate affidandosi alle seguenti Compagnie:* *- **Pronto Assistance Servizi** Società consortile a r.l., società non assicurativa, nel caso della garanzia "Assistenza Stradale" (www.prontoassistance.it);* *- **ARAG** nel caso della garanzia "Tutela Legale" (www.arag.it).*
	Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto *I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952 del Codice civile). Per le assicurazioni di "Responsabilità Civile Autoveicoli" il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente stradale si prescrive in 2 anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato (nel qual caso si applica l'eventuale termine più lungo previsto per il reato). Per l'assicurazione di "Tutela Legale" il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali.*
Dichiarazioni inesatte o reticenti	*Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Che obblighi ho?".*
Obblighi dell'impresa	*Arca, nel caso in cui la denuncia di sinistro relativo alla garanzia R.C.A. sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento entro i seguenti termini:* *1. se il sinistro rientra nella procedura del "Risarcimento Diretto":* *- 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo. Tale termine si riduce a 30 giorni se entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti hanno sottoscritto congiuntamente il modello di Constatazione amichevole di incidente/Denuncia di sinistro (Modulo Blu);* *- 90 giorni per i danni al conducente con invalidità permanente non superiore al 9%;* *2. se il sinistro rientra nella procedura ordinaria:* *• per i danni alle cose:* *- 60 giorni dal ricevimento della richiesta di Risarcimento danni;* *- 30 giorni se il "Modulo Blu" è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i*

	conducenti; *• per i danni alla persona:* *- 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte di Arca e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal "Modulo Blu".* *Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) non è contrattualmente precisato un termine per la liquidazione dei sinistri e Arca si impegna a farlo nel più breve tempo possibile.*

Quando e come devo pagare?	
Premio	*Possono essere previste variazioni di premio in corso di contratto per effetto di variazioni contrattuali e/o operazioni di riclassificazione del contratto (ad es. per riattribuzione della classe di merito e/o per recupero dello sconto sul premio in caso di mancata installazione di Arca Motor Box) che vengono regolate con accredito/addebito sul conto corrente del contraente utilizzato per il pagamento del premio.* *Non vengono utilizzate tecniche di vendita multi-level marketing.*
Rimborso	*Il contraente ha diritto di ottenere la restituzione del premio - al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale che restano a suo carico - pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato in caso di:* *- demolizione, esportazione definitiva all'estero del veicolo;* *- furto totale o rapina del veicolo, ad eccezione, per le garanzie diverse da R.C.A., del premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal sinistro;* *- trasferimento della proprietà del veicolo con risoluzione del contratto.*

Quando comincia la copertura e quando finisce	
Durata	*Oltre ai contratti di durata annuale illustrati nel DIP Danni alla Sezione "Quando comincia la copertura e quando finisce?" possono essere stipulati contratti di durata inferiore ad un anno (cd polizze temporanee). In tal caso il contratto e i suoi effetti cessano alla data di scadenza naturale.*
Sospensione	*La sospensione in corso di contratto può essere richiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dal contratto stesso* ed è ammessa se il periodo di ASSICURAZIONE in corso con PREMIO pagato ha una durata residua non inferiore a 30 giorni*; decorre dalla data in cui Arca riceve la dichiarazione di distruzione dei documenti assicurativi, anche tramite il punto vendita. Nel corso della sospensione il periodo di osservazione rimane sospeso e riprende a decorrere dal momento della riattivazione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi.* *La sospensione del contratto è consentita nei seguenti casi:* *- contratti contenenti garanzie R.C.A. ed eventualmente altre garanzie diverse da R.C.A.;* *- contratti di durata annuale;* *- trasferimento della proprietà del veicolo, consegna in conto vendita, cessazione del rischio per demolizione o esportazione definitiva all'estero.* *La riattivazione del contratto è possibile sia sullo stesso veicolo che su altro, purché il proprietario (salvo il caso del coniuge in comunione dei beni e gli altri casi ad esso assimilati sulla base della normativa vigente) sia lo stesso. In caso di riattivazione su di un altro veicolo occorre che il precedente sia stato venduto, consegnato in conto vendita, demolito o esportato definitivamente all'estero. In assenza di riattivazione entro 12 mesi dalla data della sospensione il contratto si risolve.* *Durante la sospensione il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.*

Come posso disdire la polizza?	
Clausola di tacito rinnovo	*La polizza è di durata annuale senza necessità di disdetta. Tale condizione vale anche per le garanzie accessorie alla R.C.A (es. infortuni del conducente, incendio e furto, ecc.) .*
Ripensamento dopo la stipulazione	*In caso di rinnovo con modifica delle Condizioni di Assicurazione, Arca riconosce il diritto di ripensamento da esercitarsi fino al 15° giorno successivo alla data di decorrenza.*
Risoluzione	*Il contraente ha diritto di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi:* *- demolizione, esportazione definitiva all'estero del veicolo;* *- furto totale o rapina del veicolo;* *- trasferimento della proprietà del veicolo;* *- sospensione in corso di contratto, qualora questo non venga riattivato.*

A chi è rivolto questo prodotto?
Tutto Tondo è rivolto ai proprietari e agli utilizzatori di autovetture, autotassametri (taxi) e rimorchi di autovetture che intendono tutelarsi per i danni che potrebbero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato, al veicolo medesimo o alla persona del conducente, o che intedono tutelare i propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale in relazione ad eventi connessi con il veicolo e la circolazione.

Quali costi devo sostenere?
La quota percepita in media dall'intermediario è pari al 7,4% del premio netto di polizza.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	*Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, ovvero il comportamento dell'intermediario (inclusi relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a:* *Arca Assicurazioni S.p.A.* *Servizio Reclami* *Via del Fante 21, 37122 Verona* *Fax: 045.8192317 e-mail: reclami@arcassicura.com* *I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento.* *Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.* *Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni.*
All'IVASS	*Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it.* *I reclami indirizzati all'IVASS contengono:* *a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;* *b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;* *c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;* *d) copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;* *e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.*
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	*Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 09/08/2013, n. 98).*
Negoziazione assistita	*Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).*
Altri sistemi	• ***Procedura di conciliazione paritetica***

alternativi di risoluzione delle controversie	*Per controversie relative a sinistri R.C.A. la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a Euro 15.000,00, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet di Arca www.arcassicura.it.* • ***Perizia contrattuale ed arbitrato (garanzie diverse da "Responsabilità Civile Autoveicoli")*** *L'ammontare del danno è determinato previo accordo tra Arca e l'assicurato. Il contratto prevede, per le garanzie "Corpi Veicoli Terrestri" e "Infortuni del Conducente" assicurazione", che Arca e il contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti/medici. Qualora la controversia riguardi la garanzia "Infortuni del Conducente", il collegio medico risiede nel comune, sede di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Per la garanzia "Tutela Legale", in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri/casi assicurativi tra l'assicurato e Arca o ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità.* • ***Liti transfrontaliere*** *Per la risoluzione della lite transfrontaliera è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.*

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	*Il contratto è soggetto alle seguenti tassazioni – aliquote d'imposta:* *- R.C. AUTO: 12,5% (per il D.Lgs. n.68/2011 le province possono modificare l'aliquota RCA, in aumento o diminuzione, nella misura massima del 3.5%)* *- Incendio, Furto e Rapina, Eventi Speciali, Collisione, Kasko:13,5%* *- Copertura Globale: 13,5%* *- Assistenza: 10%* *- Tutela Legale:12,5%* *- Cristalli:13,5%* *- Infortuni del Conducente e Rimborso Spese Mediche:2,5%* *- Spese Recupero Box:13,5 %* *Le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto sono a carico del Contraente e non sono rimborsabili.*

AVVERTENZA:

PER QUESTO CONTRATTO, L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

ARCA ASSICURAZIONI

tutto tondo

Arca motor box

Assicurazione di responsabilità civile autoveicoli e altre garanzie

Autovetture e Rimorchi di Autovetture
Ed. 30.09.2020

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Indice:

Glossario	p. 3
A - Norme che regolano il contratto in generale	p. 10
B - RCA: Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore	p. 16
C - Protezione Veicolo: Incendio, Furto, Eventi Speciali, Collisione, Kasko	p. 30
D - Protezione Conducente: Infortuni Conducente e Rimborso Spese Mediche	p. 37
E - Protezione Circolazione: Copertura Globale, Tutela Legale, Assistenza, Cristalli	p. 40
F - Rapporto di vincolo	p. 58
G - Tecnologia (Arca Motor Box)	p. 59
H - Norme che regolano la liquidazione dei sinistri	p. 64
Modulo denuncia sinistro	p. 72
Principali norme di legge	p. 74
Numeri e riferimenti utili	p. 81

Documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti

Unipol GRUPPO

Gentile cliente,
Le presentiamo il prodotto Tutto Tondo: la polizza auto di Arca Assicurazioni che oltre alla garanzia RC Auto obbligatoria offre anche una serie di garanzie e servizi opzionali*, utili per far fronte agli imprevisti che possono derivare dall'utilizzo di un veicolo:

Protezione Veicolo: Raggruppa le garanzie Incendio, Furto, Eventi Speciali, Collisione/Kasko che garantiscono un indennizzo in caso di furto o di altri danni che possono capitare al veicolo assicurato.

Protezione Persona: Raggruppa le garanzie Infortuni del Conducente e Rimborso Spese Mediche che garantiscono un indennizzo al conducente del veicolo assicurato in caso di infortunio con gravi conseguenze (morte o invalidità permanente) e un rimborso delle spese mediche sostenute in caso di ricovero.

Protezione Circolazione: Raggruppa le garanzie Copertura Globale, Tutela Legale, Assistenza e Cristalli che garantiscono un indennizzo o l'erogazione di determinate prestazioni al verificarsi degli eventi previsti, come ad esempio: i danni causati a terzi da incendio del veicolo in area privata, il pagamento delle spese legali per vertenze legate alla circolazione del veicolo o degli assicurati, l'erogazione di prestazioni di assistenza stradale in caso di incidente (traino del veicolo/depannage), la riparazione dei cristalli.

Tutto Tondo offre la possibilità di attivare in polizza anche l'opzione telematica installando il dispositivo satellitare **ARCA MOTOR BOX** che permette di usufruire di una tariffa RCA a kilometro (premio di rinnovo determinato in base alle percorrenze rilevate) e di servizi telematici differenziati in funzione della tipologia di kit scelto dal contraente (SUPEREASY, FULL e VOICE).

* *Le garanzie, le opzioni e i servizi sono operanti quando sono riportati in Polizza. Le garanzie sono prestate entro i massimali/somme assicurate e con applicazione delle limitazioni previste nel contratto. Alcune garanzie opzionali sono attivabili solo in abbinamento ad altre.*

Come avrà modo di osservare, nelle prossime pagine delle Condizioni di Assicurazione, che rappresentano gli impegni contrattuali che ci assumiamo nei suoi confronti, abbiamo utilizzato box informativi che, a titolo puramente esemplificativo, le potranno essere utili per approfondire alcuni aspetti delle garanzie incluse nella Polizza.

Le anticipiamo che Arca Assicurazioni mette a sua disposizione, in caso di necessità, i seguenti servizi telefonici:

Denuncia sinistri

Glossario

Nel testo delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE si intende per:

ACCESSORI DI SERIE/OPTIONAL: dotazioni di serie stabilmente fissate al VEICOLO e fornite dalla casa costruttrice che non prevedono supplementi al prezzo di listino, compresi gli accessori audio - fono - visivi.

ACCESSORI NON DI SERIE: dotazioni non di serie stabilmente fissate al VEICOLO e fornite dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, oppure da ditte specializzate, ed installate contestualmente o successivamente all'acquisto. Sono compresi gli accessori audio - fono - visivi.

APPARECCHI AUDIO – FONO - VISIVI: radio, radiotelefoni, lettori, compact disc, lettori dvd, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori e altre apparecchiature del genere stabilmente fissate al VEICOLO, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco magnetico, elettromagnetico o meccanico.

APPROPRIAZIONE INDEBITA: appropriazione della cosa assicurata del legittimo PROPRIETARIO della quale l'autore del reato, perpetrato al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, è già in possesso.

ARCA MOTOR BOX: contatore satellitare che, una volta installato a bordo del VEICOLO assicurato, è in grado di collegarsi per mezzo della rete telefonica gsm e/o gsm-gprs ad una sala operativa/centro servizi e consente la prestazione di particolari servizi infotelematici georeferenziati.

AREA RISERVATA: area predisposta sul sito internet delle imprese di ASSICURAZIONE che consente di accedere alle informazioni relative alle coperture assicurative e/o di prendere visione dell'attestato di rischio. È possibile accedere a *MyArca,* l'AREA RISERVATA della SOCIETÀ, dal sito internet *www.arcassicura.it*.

AREE AEROPORTUALI: aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

ASSICURATO: per la RCA è il soggetto (persona fisica o giuridica) la cui responsabilità civile è protetta con il contratto; per le altre garanzie è il soggetto il cui interesse è protetto dall'ASSICURAZIONE.

ASSICURAZIONE: contratto di ASSICURAZIONE, come definito dall'Art. 1882 del Codice Civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.

ASSICURAZIONE A "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO": forma di ASSICURAZIONE per la quale la SOCIETÀ risponde dei danni sino alla concorrenza del VALORE ASSICURATO dal contratto, indipendentemente dal VALORE COMMERCIALE del veicolo e degli ACCESSORI AGGIUNTIVI, DI SERIE E NON DI SERIE, e senza applicazione della REGOLA PROPORZIONALE.

ASSICURAZIONE A "VALORE INTERO": tipologia di assicurazione per la quale il VALORE ASSICURATO deve corrispondere al valore dei beni assicurati (valore assicurabile). Nel caso in cui il valore dei beni assicurati sia superiore al VALORE ASSICURATO si ha sottoassicurazione, in cui si applica la regola proporzionale per cui l'assicuratore indennizza il danno solo in parte, in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore assicurabile.

ATTESTAZIONE O ATTESTATO (ATTESTATO DI RISCHIO O ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO): documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato e che, in occasione di ogni scadenza annuale, ogni impresa di assicurazione rilascia per via telematica al CONTRAENTE e, se persona diversa, all'AVENTE DIRITTO.

ATTO VANDALICO: atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare.

AVENTE DIRITTO: persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'ATTESTATO DI RISCHIO (CONTRAENTE, ovvero, qualora diverso, il PROPRIETARIO del VEICOLO, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il LOCATARIO nel caso di locazione operativa o finanziaria e di noleggio a lungo termine non inferiore a 12 mesi. Le generalità di quest'ultimo devono essere state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi).

BAGAGLIO: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive, materiale da campeggio, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, bauli e valigie. Sono esclusi gioielli ed oggetti di metallo prezioso, denaro, titoli ed altri valori in genere, documenti e biglietti di viaggio, nonché oggetti aventi valore artistico.

BANCA DATI DEGLI ATTESTATI DI RISCHIO: banca dati elettronica che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.

BONUS PROTETTO: clausola che congela la CLASSE INTERNA al verificarsi di un SINISTRO penalizzante.

CARRELLO APPENDICE: rimorchio a non più di due ruote destinato al trasporto di BAGAGLI, attrezzi e simili e trainabile da autoveicoli di cui all'articolo 54 comma 1 del CODICE DELLA STRADA, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i), l), purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 del CODICE DELLA STRADA.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE: documento che attesta la presenza della copertura RCA obbligatoria. In seguito alla Circolare n. 300/A/5931/16/106/15, dell'1 settembre 2016 del Ministero dell'Interno conseguente al provvedimento IVASS n.41 del 22 dicembre 2015, in sede di controllo da parte degli organi di Polizia Stradale può essere esibito anche in forma digitale o come stampa non originale del formato digitale stesso.

CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE (EX CARTA VERDE): certificato che estende la copertura assicurativa RCA alla circolazione del VEICOLO negli Stati esteri per i quali è rilasciata (Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale tra i Bureaux). Tale documento:
• attesta l'esistenza di una valida ed efficace Assicurazione RCA nei Paesi di origine;
• adegua automaticamente l'Assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.
La SOCIETÀ ha facoltà di non prestare la copertura assicurativa in alcuni paesi (in tal caso la casella con la sigla del paese risulterà barrata). Dal mese di luglio 2020 il CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE viene emesso in bianco e nero e non più su modulo di colore verde.

CONTRAENTE: persona fisica o giuridica, anche diversa dall'ASSICURATO, che stipula il contratto di Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il PREMIO e sue eventuali integrazioni.

CLASSE CU (CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE): è la classe alla quale il contratto è assegnato sulla base dei criteri stabiliti dall' IVASS secondo il disposto del Provvedimento IVASS n. 72 del 16/4/2018 che ne disciplina i criteri di assegnazione, REGOLE EVOLUTIVE e continuità della storia assicurativa. Nell'ATTESTATO DI RISCHIO vengono riportate sia la CLASSE CU di provenienza che di assegnazione.

CLASSE INTERNA O "CLASSE ARCA" (CLASSE AZIENDALE): è la classe alla quale il contratto è assegnato sulla base dei criteri definiti dalla SOCIETÀ nel rispetto delle indicazioni fornite da IVASS. Nell'ATTESTATO DI RISCHIO vengono riportate sia la CLASSE INTERNA di provenienza che di assegnazione solo se previste dalla formula tariffaria applicata al contratto.

CODICE DELLA STRADA: decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, relativo Regolamento e successive modifiche.

CODICE IUR (IDENTIFICATIVO UNIVOCO DI RISCHIO): codice riportato nell'ATTESTATO DI RISCHIO che permette di abbinare ogni singolo VEICOLO al relativo PROPRIETARIO/AVENTE DIRITTO.

CONTRAENTE: chi firma la POLIZZA e ne assume i relativi obblighi.

LEASING (contratto di leasing): contratto di locazione finanziaria in cui il locatore concede in godimento il VEICOLO contro il corrispettivo di un canone periodico.

DANNO INDENNIZZABILE: somma dovuta dalla SOCIETÀ in caso di SINISTRO non ancora depurata di eventuali FRANCHIGIE o SCOPERTI, se pattuiti in POLIZZA.

DANNI MATERIALI E DIRETTI: danni inerenti la materialità della cosa assicurata e derivanti dall'azione diretta dell'evento garantito.

DANNO TOTALE: perdita del VEICOLO assicurato senza ritrovamento causata da un evento per il quale è prestata l'ASSICURAZIONE o danno le cui spese di riparazione superano il VALORE COMMERCIALE del veicolo al momento del SINISTRO.

DECORRENZA: data di inizio della copertura assicurativa.

DEGRADO (DEGRADO D'USO): svalutazione del VEICOLO o di sue parti rispetto al valore originario dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà.

DENUNCIA: avviso dato dall'ASSICURATO alla SOCIETÀ nel caso in cui si verifichi un SINISTRO.

DISPOSITIVO SATELLITARE: insieme delle componenti meccaniche, elettriche ed elettroniche dell'impianto di localizzazione satellitare installate sul VEICOLO.

DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE: documenti rilasciati dalla SOCIETÀ, in formato cartaceo o in altro formato, che attestano la copertura assicurativa (CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE e CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE/CARTA VERDE).

EBBREZZA ALCOLICA: condizione di alterazione conseguente all'uso di bevande alcoliche, come previsto dal CODICE DELLA STRADA (Art. 186 e Art. 186 bis). Per la garanzia Infortuni del Conducente è la condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolico superiore a 0,8 grammi/litro.

EFFETTO: data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate con il contratto.

EVENTI NATURALI: grandine, trombe d'aria, tempeste, uragani, caduta di neve, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti.

ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga ad elevata velocità.

FAUNA SELVATICA: insieme delle specie di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni che vivono in stato di naturale libertà, stabilmente o temporaneamente, sul territorio nazionale o vi sostano per brevi periodi. Sono esclusi i fenomeni di randagismo**.**

FENOMENO ELETTRICO: azione di correnti e scariche elettriche od elettroniche ed altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualunque causa provocati, anche con sviluppo di fiamma.

FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA: organismo di indennizzo gestito dalla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - che interviene quando non sia possibile individuare un assicuratore tenuto al risarcimento del danno.

FRANCHIGIA (o minimo non indennizzabile): parte del DANNO INDENNIZZABILE, espressa in cifre, che viene detratto dall'ammontare del danno risarcibile e che rimane a carico dell'ASSICURATO per ogni SINISTRO.

FRANCHIGIE NON CORRISPOSTE: FRANCHIGIE maturate in seguito a SINISTRI RCA e non ancora corrisposte dal CONTRAENTE all'ASSICURATORE. L'informazione (numero e importi) è riportata nell'ATTESTATO DI RISCHIO.

FURTO: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene.

GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE: guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, come previsto dall'articolo 187 del CODICE DELLA STRADA.

INCENDIO: combustione con sviluppo di fiamma del VEICOLO o di sue parti che può auto estendersi e propagarsi.

INCIDENTE (INCIDENTE STRADALE): qualsiasi evento accidentale, connesso con la circolazione stradale, quale collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada, che provochi al VEICOLO assicurato danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato oppure ne consenta la marcia, ma in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'ASSICURATO o con il rischio di aggravamento del danno subito.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO: somma dovuta dalla SOCIETÀ in caso di SINISTRO al netto di eventuali FRANCHIGIE o SCOPERTI, se pattuiti.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

LEGGE: decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 “Codice delle Assicurazioni Private”.

LIQUIDAZIONE: procedura con la quale la SOCIETÀ determina l’importo da indennizzare in caso di danno a persone o cose.

LOCATARIO: utilizzatore di un VEICOLO affidatogli in base ad un contratto di locazione finanziaria, le cui generalità sono indicate sul libretto di circolazione.

MALUS: peggioramento della CLASSE DI MERITO a seguito del verificarsi di un SINISTRO PENALIZZANTE.

MASSIMALE: limite massimo di esposizione dell’ASSICURAZIONE. Nell’ASSICURAZIONE di Responsabilità Civile. Il MASSIMALE RCA può essere unico o bipartito

MASSIMALE RCA MINIMO DI LEGGE: MASSIMALE di copertura minima obbligatoria fissato con il Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 198 ed introdotto dal 12 giugno 2012. È un MASSIMALE bipartito (prevede due massimali distinti e di importo diverso: uno per danni a persone e uno per danni a cose) ed è soggetto ad indicizzazione automatica quinquennale ai sensi dell’Art. 128 della LEGGE. Se il contratto prevede il MASSIMALE RCA MINIMO DI LEGGE, in caso di SINISTRO la garanzia RCA è prestata applicando l’importo di MASSIMALE RCA MINIMO DI LEGGE in vigore alla data di accadimento del SINISTRO.

PERDITA TOTALE: DANNO che raggiunge o supera un importo pari all’80% del VALORE COMMERCIALE del VEICOLO al momento del SINISTRO.

PERIODO DI ASSICURAZIONE: durata della POLIZZA assicurativa per la quale è stato pagato il PREMIO.

PERIODO DI OSSERVAZIONE: periodo rilevante ai fini della annotazione nell’ATTESTATO DI RISCHIO dei SINISTRI OSSERVATI dalla SOCIETÀ. In caso di VEICOLO assicurato per la prima annualità, inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza annuale del contratto. Per le annualità successive, il PERIODO DI OSSERVAZIONE inizia 60 giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.

POLIZZA: documento che prova il contratto di ASSICURAZIONE ai sensi dell’Art. 1888 del Codice Civile e regola i rapporti tra la SOCIETÀ, l’ASSICURATO e il CONTRAENTE.

POLIZZA TEMPORANEA: contratto stipulato con durata massima non superiore a 180 giorni. Avendo durata inferiore all’anno non si ha evoluzione della classe CU e della CLASSE INTERNA e non viene rilasciato l’ATTESTATO DI RISCHIO.

PREMIO: importo che il CONTRAENTE paga alla SOCIETÀ alle scadenze previste per rendere efficace la copertura assicurativa. Per PREMIO netto o imponibile, si intende l’importo depurato dell’imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia RCA, anche del contributo al SSN.

P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.

PROPRIETARIO: intestatario al P.R.A. o colui che possa comunque legittimamente provare la titolarità del diritto di proprietà. Sono equiparati al PROPRIETARIO: l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il LOCATARIO in caso di locazione finanziaria.

PROVIDER TELEMATICO: la società che, direttamente o tramite altre società, fornisce i servizi infotelematici previsti nel “contratto di abbonamento ai servizi” stipulato dal CONTRAENTE.

QUATTRORUOTE: rivista mensile pubblicata dall’Editoriale Domus, utilizzata per la determinazione del valore dei veicoli nuovi o usati.

RAPINA: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene mediante violenza o minaccia alla persona.

RCA (**Responsabilità Civile Auto**): copertura assicurativa obbligatoria per i VEICOLI a motore che risarcisce i danni involontariamente causati a terzi relativi alla circolazione nel limite del MASSIMALE previsto dalla POLIZZA.

REGOLAMENTI: complesso delle norme attuative di LEGGE.

REGOLA PROPORZIONALE: si applica nei casi di sottoassicurazione, ossia quando il valore effettivo del VEICOLO risulta, al momento del SINISTRO, superiore al VALORE ASSICURATO. In tal caso l’INDENNIZZO non

corrisponde all'intero ammontare del danno, ma viene ridotto in proporzione al rapporto tra VALORE ASSICURATO e il valore effettivo del veicolo al momento del SINISTRO.

REGOLE EVOLUTIVE: regole di evoluzione delle classi di merito definite da IVASS per le CLASSI CU e dalla SOCIETÀ per le cosiddette CLASSI INTERNE o classi aziendali.

RESPONSABILITÀ PARITARIA: è attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti nel SINISTRO oppure è attribuita ad almeno due conducenti in misura pari, ma superiore a quella degli altri. La percentuale di RESPONSABILITÀ PARITARIA viene annotata nell'ATTESTATO DI RISCHIO.

RESPONSABILITÀ PARITARIA CUMULATA: si ottiene cumulando più SINISTRI con RESPONSABILITÀ PARITARIA del conducente del VEICOLO assicurato che risultano dal quinquennio di osservazione della sinistrosità dell'ATTESTATO DI RISCHIO.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALE: è attribuita in misura prevalente ad uno dei conducenti nel caso in cui il SINISTRO coinvolga due veicoli. Per i SINISTRI con più di due veicoli coinvolti, la RESPONSABILITÀ PRINCIPALE ricade sul conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti.

RICOVERO: degenza, documentata da cartella clinica, comportante pernottamento in istituto di cura.

RINNOVO: possibilità di prosecuzione del contratto assicurativo, riferito al contratto giunto alla sua scadenza annuale.

RISARCIMENTO DIRETTO: nell'ambito del diritto delle assicurazioni italiano il risarcimento diretto (talvolta indicato con la sigla CARD, Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) è la procedura di rimborso assicurativo che, dal 1º febbraio 2007, in caso d'incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili (o responsabili parzialmente) di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore.

RIVALSA: possibilità da parte della SOCIETÀ di richiedere all'ASSICURATO o al CONTRAENTE la restituzione totale o parziale di importi pagati.

SCOPERTO: percentuale del danno che rimane a carico dell'ASSICURATO per ciascun SINISTRO.

SCOPPIO: repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del VEICOLO per eccesso di pressione non dovuto ad esplosione.

SINISTRI OSSERVATI: sinistri annotati nell'ATTESTATO DI RISCHIO. Si tratta di tutti SINISTRI PENALIZZANTI pagati dalla SOCIETÀ nel PERIODO DI OSSERVAZIONE.

SINISTRO: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'ASSICURAZIONE.

SINISTRO PENALIZZANTE: SINISTRO pagato che prevede una RESPONSABILITÀ PRINCIPALE o che determina una RESPONSABILITÀ PARITARIA CUMULATA pari o superiore al 51%.

SINISTRI TARDIVI: SINISTRI non ancora indicati nell'ATTESTATO DI RISCHIO in quanto pagati dopo la scadenza del PERIODO DI OSSERVAZIONE, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i SINISTRI relativi a POLIZZE TEMPORANEE, laddove l'ASSICURATO abbia cambiato compagnia. Il termine per l'iscrizione del SINISTRO TARDIVO nell'ATTESTATO DI RISCHIO è pari a 5 anni dal ricevimento della denuncia del SINISTRO o dalla richiesta di RISARCIMENTO DANNI.

SSN: Servizio Sanitario Nazionale.

SOCIETÀ: Arca Assicurazioni S.p.A. che è la Compagnia di Assicurazione che presta le garanzie stabilite nel contratto

SURROGAZIONE: diritto che la SOCIETÀ ha, in forza dell'Art. 1916 del Codice Civile, di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato.

TARIFFA RCA BONUS/MALUS: formula tariffaria che prevede riduzioni o maggiorazioni di PREMIO in assenza o in presenza di SINISTRI PENALIZZANTI.

TARIFFA RCA BONUS/MALUS CON FRANCHIGIA: formula tariffaria BONUS/MALUS che in caso di SINISTRO prevede l'applicazione di una FRANCHIGIA a carico del CONTRAENTE. La SOCIETA' risarcisce interamente i danni ai terzi danneggiati per poi richiedere al CONTRAENTE l'importo della FRANCHIGIA. I SINISTRI entro l'importo della FRANCHIGIA non determinano applicazione di MALUS.

TARIFFA FISSA RCA: formula tariffaria che non prevede variazioni di PREMIO in funzione del verificarsi o meno di SINISTRI.

TUTELA LEGALE: l'assicurazione TUTELA LEGALE ai sensi del d. lgs. 209/05, artt.163 – 164 – 173 - 174 e correlati.

TABELLA DI CORRISPONDENZA: tabella da utilizzare al momento dell'assicurazione del VEICOLO per convertire la classe CU nella CLASSE DI MERITO INTERNA disponibile nei Punti Vendita e sul sito internet della SOCIETÀ.

TERZI: coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 della LEGGE.

UNICO CASO ASSICURATIVO: fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più ASSICURATI.

VALORE ASSICURATO: valore dei beni assicurati dal contratto.

VALORE COMMERCIALE: valore del VEICOLO determinato in base al "Codice Infocar" indicato da QUATTRORUOTE**.**

VEICOLO: è il VEICOLO a motore assicurato con il contratto ed identificato dal numero di targa/telaio. Non si considerano facenti parte del VEICOLO gli ACCESSORI aggiuntivi non di serie, i BAGAGLI, le merci trasportate e le attrezzature installate sul VEICOLO e strumentali all'attività svolta.

VINCOLATARIO: società con la quale il CONTRAENTE/ASSICURATO attiva un finanziamento o un leasing per l'acquisto di un VEICOLO.

Definizioni relative alla sola garanzia ASSISTENZA

ABITAZIONE: residenza anagrafica dell'ASSICURATO.

ASSICURATO: persona che si trova a bordo del VEICOLO

CENTRALE OPERATIVA: è la struttura di Pronto Assistance Servizi s.c.r.l. costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno deputata a ricevere le richieste di assistenza, organizzare ed erogare le prestazioni previste in POLIZZA.

DESTINAZIONE: la località presso la quale l'ASSICURATO si stava recando con il VEICOLO al momento in cui si è verificato uno degli eventi fortuiti previsti dalla dal contratto, che ha determinato la situazione di difficoltà.

GUASTO: danno subito dal VEICOLO per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

INCIDENTE: SINISTRO dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al VEICOLO tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

LUOGO DELL'ASSISTENZA: località presso la quale la SOCIETÀ è chiamata ad erogare le PRESTAZIONI previste.

SINISTRO: singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso della validità del contratto e che determina la richiesta di assistenza dell'ASSICURATO.

Definizioni relative alla sola garanzia TUTELA LEGALE

ASSICURATO: il PROPRIETARIO, il LOCATARIO in base ad un contratto di noleggio/ leasing, il conducente autorizzato, i trasportati del VEICOLO indicato in POLIZZA. Il CONTRAENTE, se persona fisica, il suo coniuge o il

partner convivente e gli altri familiari risultanti dal certificato di stato di famiglia sono garantiti anche quando, in veste di pedoni, di ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'ASSICURAZIONE RCA o come passeggeri di qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in INCIDENTI stradali.

SINISTRO (CASO ASSICURATIVO): verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prestata l'ASSICURAZIONE e corrisponde:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali al momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi - al momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto;
- in presenza di più violazioni della stessa natura, per momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE: organismo pubblico o privato iscritto in un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia che si occupa di gestire le procedure di mediazione. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.

Definizioni relative alla sola garanzia INFORTUNI DEL CONDUCENTE e RIMBORSO SPESE MEDICHE

ASSICURATO: conducente del VEICOLO assicurato in POLIZZA.

BENEFICIARIO: colui che riceve l'INDENNIZZO in caso di morte dell'ASSICURATO.

INFORTUNIO: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che causa lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

INVALIDITÀ PERMANENTE: diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla professione svolta.

ISTITUTO DI CURA: struttura sanitaria a gestione pubblica o a gestione privata, regolarmente autorizzata dalle competenti Autorità alle Prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati.

SOMMA ASSICURATA: è la somma indicata in POLIZZA e rappresenta il limite massimo di INDENNIZZO in caso di SINISTRO.

A Norme che regolano il contratto in generale

Con il presente contratto Arca Assicurazioni garantisce l'erogazione delle prestazioni previste dalla garanzia RCA e dalle altre garanzie che sono state prescelte dal CONTRAENTE al momento della conclusione del contratto e che sono riportate in POLIZZA.
Nell'offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione, i distributori osservano le disposizioni in materia di Conflitti di Interesse di cui all'articolo 119-bis, commi 6 e 7, del CAP.
I distributori comunque si astengono dall'assumere, direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva. L'obbligo di astensione non opera in relazione ai prodotti assicurativi dei rami danni connessi a operazioni di leasing, (Art. 55 commi 1 e 2, Reg. Ivass n. 40/2018).

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

Art. 1 - Durata del contratto e condizioni applicate [1]

Salvo che sia diversamente convenuto, l'ASSICURAZIONE ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza se il PREMIO o la rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha EFFETTO dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il CONTRATTO non prevede il tacito rinnovo e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza che il CONTRAENTE sia tenuto a dare comunicazione di disdetta. La SOCIETÀ manterrà comunque operante la copertura per le garanzie previste in POLIZZA fino alle ore 24 del 20° giorno successivo alla scadenza annuale. Nel caso in cui, in tale periodo, il CONTRAENTE stipuli una nuova POLIZZA per assicurare il VEICOLO, tale proroga cesserà automaticamente alla decorrenza della nuova POLIZZA.
Al contratto si applicano le tariffe e le Condizioni di Assicurazione in vigore al momento dell'EFFETTO della POLIZZA. Le Condizioni di Assicurazione sono a disposizione presso ogni intermediario o sul sito internet della SOCIETÀ (www.arcassicura.it) dove è possibile anche calcolare un preventivo gratuito

POLIZZA TEMPORANEA

Se il contratto è stipulato con durata inferiore all'anno **la copertura cessa alla alle ore 24 della data di scadenza indicata in POLIZZA e non è prevista la proroga di 20 giorni.** Non sono ammesse variazioni contrattuali fatta eccezione per i casi di trasferimento della PROPRIETÀ, consegna in conto vendita, DEMOLIZIONE, DISTRUZIONE, esportazione definitiva, FURTO, RAPINA, APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO. **Tali fatti devono essere comprovati da idonea documentazione. In caso di risoluzione del contratto la SOCIETÀ non rimborserà l'eventuale maggiorazione di premio richiesta all'atto della stipulazione del contratto.**

QUANDO E COME DEVO PAGARE

Art. 2 - Decorrenza del contratto e pagamento del premio [2]

---

[1] Come faccio a dimostrare alle Autorità di essere assicurato per la RC Auto?

A tal proposito, ricordiamo che permane l'obbligo di conservare il CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE a bordo del VEICOLO. In caso di controlli delle Autorità, gli automobilisti possono dimostrare di avere ottemperato all'obbligo di assicurazione esibendo il CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE (in formato cartaceo o digitale, anche su smartphone se del caso), che prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato a seguito di consultazione della Banca Dati delle coperture RCA.

[2] Cos'è e come si calcola il Premio?

Il PREMIO, in una POLIZZA, è il "prezzo" che occorre pagare alla Compagnia per attivare la copertura assicurativa sottoscritta. Esso viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della tariffa in vigore in quel momento, ossia sulla base dei parametri di "rischio" presi in considerazione per il suo calcolo (dichiarazioni del contrante, situazione assicurativa, tipologia di VEICOLO, utilizzo, età e residenza del PROPRIETARIO, classe bonus/malus ecc.). Proprio per questo chi sottoscrive il contratto è tenuto a segnalare successivamente alla Compagnia ogni variazione ai dati inseriti. (ad esempio il cambio di residenza). La Compagnia inoltre può operare d'ufficio delle rettifiche dei dati inseriti nel contratto che generano delle variazioni di PREMIO che possono essere a debito o a credito del CONTRANTE. Il CONTRAENTE è tenuto a pagare le eventuali variazioni a suo credito per garantirsi il pieno ed efficace funzionamento della copertura assicurativa.

Il contratto si perfeziona con il pagamento del PREMIO. Il PREMIO è determinato in base ai dati riportati sulla POLIZZA con riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal CONTRAENTE, al VEICOLO ed al suo utilizzo, al PROPRIETARIO dello stesso (LOCATARIO in caso di contratti di LEASING ed agli altri soggetti indicati sulla polizza stessa e sulla base delle informazioni relative ALL'ATTESTATO DI RISCHIO scaricato dalla BANCA DATI DEGLI ATTESTATI DI RISCHIO.

Il PREMIO annuo è interamente dovuto anche se il CONTRAENTE ha optato per il frazionamento dello stesso in più rate**. Se il CONTRAENTE non paga la rata di PREMIO infrannuale entro i 20 giorni successivi alla sua scadenza, l'ASSICURAZIONE resta sospesa dalle ore 24 del 20° giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.**

Qualora il PREMIO venga pagato tramite addebito sul conto corrente il **CONTRAENTE autorizza la banca, ad addebitare sul conto corrente indicato, il PREMIO alla firma, eventuali rate infrannuali e futuri rinnovi.**

Il pagamento avverrà con data valuta corrispondente a quella di EFFETTO della rata di PREMIO. Tale modalità di pagamento è subordinata alla presenza di adeguata provvista sul conto di addebito. Qualora l'incasso sia andato a buon fine, la SOCIETÀ metterà a disposizione i DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE nei termini di LEGGE sia sul sito internet (AREA RISERVATA My Arca) che presso l'Intermediario e, se previsto dall'opzione di rinnovo scelta dal CONTRAENTE, provvederà anche a spedirli direttamente al suo domicilio.

Il pagamento del PREMIO con modalità diverse viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine dello stesso. Qualora il pagamento non vada a buon fine si applicherà il disposto dell'Art. 1901 del Codice Civile con periodo di mora esteso dalla SOCIETÀ a 20 giorni rispetto ai 15 previsti dalla LEGGE.

Il CONTRAENTE autorizza inoltre la SOCIETÀ:

a) **ad accreditare/addebitare sul conto corrente anche le eventuali variazioni di PREMIO derivanti da variazioni contrattuali e/o di riclassificazione del contratto operate d'ufficio dalla SOCIETÀ. Queste** ultime consistono nella rettifica:
   - della classe di merito o di altri dati di POLIZZA, nel caso in cui il CONTRAENTE non abbia fornito la documentazione prevista o la SOCIETÀ rilevi delle incongruenze tra tali dati e la documentazione fornita;
   - dell'opzione telematica ARCA MOTOR BOX, con addebito degli sconti non spettanti in caso di inadempimento, da parte del CONTRAENTE, degli specifici impegni previsti dalla Sezione G delle Condizioni di Assicurazione all'Art. 1.3 (ARCA MOTOR BOX SUPEREASY – Condizioni di Assicurazione) o all'Art. 1.4 (ARCA MOTOR BOX FULL e ARCA MOTOR BOX VOICE – Condizioni di Assicurazione).
b) **ad addebitare eventuali oneri di qualsiasi natura derivanti dal contratto previsti dalla garanzia RCA e relativi alle RIVALSE maturate e/o alle FRANCHIGIE prevista dalla POLIZZA.**
c) **ad accreditare sul conto corrente indicato nel contratto gli importi derivanti dalla liquidazione dei SINISTRI in base alle garanzie previste dal contratto.**

CHE OBBLIGHI HO

Art. 3 - Dichiarazioni del contraente relative alle circostanze del rischio [3]

Per la stipula del contratto il CONTRAENTE è tenuto a produrre la documentazione necessaria ad attestare la sua situazione assicurativa. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti da parte del CONTRAENTE al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892,1893,1894 del Codice Civile. Il CONTRAENTE è inoltre tenuto a comunicare immediatamente alla SOCIETÀ ogni variazione di dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. In caso di variazioni non comunicate dal CONTRAENTE che determinano un aggravamento di rischio troverà applicazione l'Art. 1898 del Codice Civile. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di mancata comunicazione alla SOCIETÀ di eventuali aggravamenti di rischio intervenuti in corso d'anno (Art. 1898 del Codice Civile).

In presenza di dichiarazioni inesatte e reticenti e nel, caso in cui la SOCIETÀ sia comunque tenuta a pagare un risarcimento a terzi danneggiati, la SOCIETÀ avrà diritto di agire in rivalsa nei confronti del CONTRAENTE e dell'ASSICURATO, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 144 della LEGGE.

---

[3] Cosa succede se le dichiarazioni rese dal CONTRAENTE non sono veritiere?

Se le dichiarazioni inesatte e reticenti rese dal CONTRAENTE sono state rese con dolo o colpa grave si applica l'Art. 1892 del Codice Civile e sono causa di annullamento del contratto. Se invece sono rese senza dolo o colpa grave si applica l'Art. 1893 del Codice Civile e, in caso di SINISTRO, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il PREMIO convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. Tale principio si applica anche in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi quando i terzi erano a conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti relative al rischio (Art. 1894 del Codice Civile).

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di mancata comunicazione alla Compagnia di eventuali aggravamenti di rischio intervenuti in corso di contratto (Art. 1898 del Codice Civile).

In caso di dichiarazioni non veritiere relative alla polizza, se il veicolo assicurato e causa un incidente, la Compagnia impugnerà il contratto applicando il diritto di RIVALSA per il RISARCIMENTO pagato ai danneggiati.

Rinnovo del contratto e variazioni contrattuali

Art. 4 - Rinnovo del contratto e rinnovo del contratto in caso di modifica delle condizioni di assicurazione

Per i contratti di durata pari o superiore all'anno, la SOCIETÀ trasmette al CONTRAENTE, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza annuale della POLIZZA, un avviso di scadenza dove sono indicate condizioni e modalità per il rinnovo del contratto.

Nel caso in cui la SOCIETÀ intenda rinnovare il contratto con Condizioni di Assicurazione diverse da quelle precedentemente convenute, provvederà a darne comunicazione al CONTRAENTE con un'apposita informativa allegata all'avviso di scadenza. In questo caso la SOCIETÀ riconosce al CONTRAENTE la possibilità di recedere dal contratto, rifiutando le nuove Condizioni di Assicurazione, anche nel caso in cui lo stesso, previo assenso del CONTRAENTE sia già stato rinnovato e ne sia già stato pagato il PREMIO.

La richiesta di recesso potrà essere esercitata fino al 15° giorno successivo alla data di decorrenza del contratto rinnovato e dovrà essere comunicata alla SOCIETÀ con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviato alla sede della SOCIETÀ o all'intermediario presso il quale è stata stipulata la POLIZZA. Il CONTRAENTE è tenuto a distruggere tutti i DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE relativi al contratto cessato rilasciati in originale dalla SOCIETÀ e/o scaricati dall'AREA RISERVATA e a rilasciare alla SOCIETÀ una dichiarazione con la quale attesta l'avvenuta distruzione degli stessi. Il contratto si risolverà dalle ore 24 della data in cui la SOCIETA' riceverà tale dichiarazione e, nel caso il PREMIO sia stato pagato, provvederà al rimborso del PREMIO netto dalla data di risoluzione del contratto. **Nel caso in cui il CONTRAENTE non adempia all'obbligo di distruzione sarà tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla SOCIETÀ a terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.**

In ogni altro caso, il pagamento del PREMIO e la mancata riconsegna dei DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE rilasciati dalla SOCIETÀ implicano l'accettazione delle nuove Condizioni di Assicurazione.

Art. 5 - Modifiche al contratto per variazione del rischio e/o delle garanzie prestate

Eventuali modifiche intervenute in corso di contratto, che comportano una variazione del rischio assicurato, devono essere comunicate tempestivamente alla SOCIETÀ, anche per il tramite dell'intermediario, e danno luogo, ferma restando la scadenza annuale, ad una sostituzione di POLIZZA e all'eventuale conguaglio rispetto al PREMIO pagato e non goduto della POLIZZA che viene sostituita.

La SOCIETÀ procede inoltre all'aggiornamento del contratto anche in caso di variazione dei dati anagrafici del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO comunicate dall'intermediario.

Qualora in corrispondenza della scadenza annuale del contratto, il CONTRAENTE richieda una sostituzione di POLIZZA, e al nuovo contratto vengono applicate Condizioni di Assicurazione che prevedono delle variazioni rispetto a quelle operanti sul precedente contratto, si riconosce al CONTRAENTE, la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'Art. 4 - Rinnovo del contratto e rinnovo del contratto in caso di modifica delle condizioni di assicurazione, della Sezione A delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 6 - Richiesta di variazione delle garanzie prestate con la polizza

Le richieste di variazione contrattuale che riguardano solamente la modifica delle garanzie prestate con la POLIZZA non sono ammesse in corso d'anno. Il CONTRAENTE può chiedere che tali variazioni siano introdotte in occasione del rinnovo annuale del contratto facendone richiesta alla Società o all'intermediario dove ha stipulato la POLIZZA.

Art. 7 - Modifiche al contratto con variazione del proprietario del veicolo assicurato

Il CONTRAENTE può chiedere che il contratto sia reso valido sul VEICOLO di un altro PROPRIETARIO purché si tratti di persone coniugate o unite civilmente o conviventi di fatto o, in caso di società di persone, del trasferimento della PROPRIETÀ del VEICOLO dal socio con responsabilità illimitata alla società o viceversa.

A fronte di esibizione di idonea documentazione da parte del CONTRAENTE la SOCIETÀ procede alla sostituzione del contratto apportando le variazioni richieste dal CONTRAENTE e determinando l'eventuale conguaglio di PREMIO.

Art. 8 - Trasferimento della proprietà del veicolo [4]

Ferma la possibilità di richiedere la sospensione del contratto come previsto dal successivo Art. 10 - Sospensione del contratto e riattivazione del contratto sospeso, della Sezione A delle Condizioni di Assicurazione, il CONTRAENTE deve optare irrevocabilmente per una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro VEICOLO: il contratto stipulato per il VEICOLO ceduto viene sostituito per assicurare un altro VEICOLO, purché sprovvisto di copertura assicurativa, di PROPRIETÀ dell'alienante (o di cui è LOCATARIO in caso di contratti di LEASING) o di altro PROPRIETARIO secondo quanto previsto dall'Art. - 7 Modifiche al contratto con variazione del proprietario del veicolo assicurato, della Sezione A delle Condizioni di Assicurazione.

b) Cessione di contratto: l'alienante può chiedere che il contratto stipulato per il VEICOLO alienato venga ceduto all'acquirente. In tal caso il CONTRAENTE è tenuto a darne immediata comunicazione alla SOCIETÀ fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio di un'appendice di cessione del contratto che viene intestato al soggetto subentrante. Il CONTRAENTE è tenuto al pagamento del premio fino a che non ne abbia dato comunicazione alla SOCIETÀ. Non sono ammesse variazioni di rischio o sospensioni successivamente alla cessione di contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e non comporta il rilascio dell'ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO. La SOCIETÀ manterrà operante la copertura per le garanzie previste in POLIZZA fino alle ore 24 del 20° giorno successivo alla scadenza annuale. Nel caso in cui, in tale periodo, il CONTRAENTE stipuli una nuova POLIZZA per assicurare il VEICOLO, tale proroga cesserà automaticamente alla decorrenza della nuova POLIZZA. Il contratto ceduto non prevede rilascio di ATTESTATO DI RISCHIO, pertanto, nel caso in cui il subentrante desideri riassicurare il VEICOLO ceduto, dovrà stipulare un nuovo contratto. Se la cessione del contratto avviene a PERIODO di OSSERVAZIONE concluso la SOCIETÀ rilascia telematicamente l'ATTESTATO DI RISCHIO all'AVENTE DIRITTO del contratto.

c) Risoluzione del contratto: in caso di vendita del VEICOLO, il CONTRAENTE può risolvere il contratto in corso d'anno. La SOCIETÀ provvede all'annullamento del contratto, previa esibizione dell'atto di trasferimento registrato, e alla restituzione del PREMIO netto pagato e non goduto dalla data di cessione o dalla data di sospensione nel caso in cui il contratto sia stato sospeso. Se la risoluzione del contratto avviene a PERIODO di OSSERVAZIONE concluso la SOCIETÀ rilascia telematicamente l'ATTESTATO DI RISCHIO all'AVENTE DIRITTO.

d) Conto vendita: in caso di consegna in conto vendita del VEICOLO il CONTRAENTE previa presentazione di idonea documentazione rilasciata da un operatore professionale del settore, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido su un altro VEICOLO, purché tale VEICOLO appartenga allo stesso PROPRIETARIO (o LOCATARIO nel caso di contratto di LEASING) o ad altro PROPRIETARIO secondo quanto previsto dalla Sezione A all'Art. 7 - Modifiche al contratto con variazione del proprietario del veicolo assicurato. Nel caso in cui invece il CONTRAENTE non intenda rendere valido il contratto su un altro VEICOLO e la vendita sia avvenuta a seguito della documentata consegna in conto vendita dello stesso ed il CONTRAENTE chieda l'annullamento del contratto, la SOCIETÀ provvederà a rimborsare il PREMIO netto pagato e non goduto dalla data della consegna in conto vendita. Se il PERIODO di OSSERVAZIONE risulta concluso la SOCIETÀ rilascia telematicamente l'ATTESTATO DI RISCHIO all'AVENTE DIRITTO.

In tutti i casi il CONTRAENTE è tenuto a:

1) **comunicare immediatamente alla SOCIETÀ il trasferimento della PROPRIETÀ del VEICOLO o la sua consegna in conto vendita fornendo idonea documentazione;**
2) **distruggere i DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE del contratto cessato;**
3) **rilasciare, contestualmente alla comunicazione di trasferimento di PROPRIETA', o consegna in conto vendita, una dichiarazione di avvenuta distruzione dei documenti di cui al punto 2. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione sarà tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla SOCIETÀ a terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.**

---

[4] Se vendo il VEICOLO che avevo assicurato con la polizza posso riutilizzare il contratto per assicurarne un altro?

Se si ha intenzione di vendere il VEICOLO assicurato occorre innanzitutto darne tempestiva informazione alla compagnia o al punto vendita dove è stato stipulato il contratto che fornirà tutte le informazioni utili sulla documentazione da consegnare. Il contratto, a questo punto, potrà essere ancora utilizzato scegliendo una delle seguenti opzioni:

- cederlo assieme al VEICOLO che viene venduta al nuovo acquirente;
- assicurare un nuovo VEICOLO con la medesima proprietà o con variazione del PROPRIETARIO nei casi stabiliti dal regolamento IVASS 72/2018.
- risolverlo, riscuotendo la parte di PREMIO pagata ma non goduta, se non si ha intenzione di acquistare un altro veicolo o assicurarsi altrove.

NOTA BENE:
In caso di indecisioni sul "cosa fare", è anche possibile sospendere il contratto per un massimo di 12 mesi.

Art. 9 - Cessazione di rischio

In caso di cessazione del rischio a seguito di demolizione o esportazione definitiva all'estero del VEICOLO, ai sensi di quanto previsto dal CODICE DELLA STRADA, **il CONTRAENTE è tenuto a darne comunicazione alla SOCIETÀ e a fornire, a seconda del caso, la seguente documentazione:**

a) demolizione del VEICOLO: copia del certificato rilasciato ai sensi di legge attestante l'avvenuta consegna del VEICOLO per la demolizione;
b) esportazione definitiva del VEICOLO: documentazione del PRA che attesta la restituzione di certificato di proprietà, della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

In tutti i casi, se il CONTRAENTE non ha richiesto la sospensione del contratto ai sensi dell'Art. 10 - Sospensione del contratto e riattivazione del contratto sospeso, della Sezione A delle Condizioni di Assicurazione, il contratto si risolve e la SOCIETÀ rimborsa il PREMIO netto pagato e non goduto dalla data di consegna/presa in carico del VEICOLO presso il demolitore o di esportazione definitiva all'estero risultante dalla documentazione sopra indicata. Se invece il contratto era stato sospeso, in caso di cessazione di contratto successiva alla data di sospensione, la SOCIETÀ rimborsa il PREMIO netto pagato e non goduto dalla data della sospensione. Se il PERIODO di OSSERVAZIONE risulta concluso la SOCIETÀ rilascia telematicamente l'ATTESTATO DI RISCHIO all'AVENTE DIRITTO.

Il CONTRAENTE è tenuto in ogni caso a distruggere i DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE relativi al contratto cessato e a rilasciare alla SOCIETÀ una dichiarazione con la quale attesta l'avvenuta distruzione degli stessi. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione sarà tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla SOCIETÀ a terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Art. 10 - Sospensione del contratto e riattivazione del contratto sospeso

Il CONTRAENTE può chiedere alla SOCIETÀ la sospensione del contratto in corso di validità. La sospensione ha effetto su tutte le garanzie previste dal contratto ed è ammessa se il periodo di ASSICURAZIONE in corso con PREMIO pagato ha una durata residua non inferiore a 30 giorni.

Il CONTRAENTE è tenuto a distruggere i DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE del contratto sospeso e a rilasciare alla SOCIETÀ una dichiarazione con la quale attesta l'avvenuta distruzione degli stessi. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione sarà tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla SOCIETÀ a terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

La sospensione decorre dalle ore 24 del giorno di ricezione da parte della SOCIETÀ della dichiarazione di distruzione dei DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE rilasciata dal CONTRAENTE.

Se entro 12 mesi dalla sospensione il CONTRAENTE non richiede la riattivazione del contratto, questo si risolve. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata superiore a 3 mesi la riattivazione comporta la proroga della scadenza del contratto per un periodo pari a quello della durata della sospensione. In questo caso Il PERIODO DI OSSERVAZIONE rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione del contratto.

Nel caso in cui invece la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi, non si procede alla proroga della scadenza ed il PERIODO DI OSSERVAZIONE non subisce interruzioni.

La sospensione del contratto non è mai consentita nei seguenti casi:

- contratti di durata inferiore all'anno (polizze temporanee);
- contratti ceduti;
- contratti che coprono veicoli circolanti per prova, collaudo o dimostrazione;
- in caso di FURTO, RAPINA e APPROPRIAZIONE INDEBITA;
- contratti amministrati nella forma libro matricola.

Qualora il CONTRAENTE intenda riattivare il contratto sospeso, la riattivazione è possibile sia sullo stesso VEICOLO che su un altro VEICOLO, purché sprovvisto di copertura assicurativa, di sua PROPRIETÀ (o di cui è LOCATARIO in caso di contratti di LEASING) o di altro PROPRIETARIO secondo quanto previsto all'Art. 7 – Modifiche al contratto con variazione del proprietario del veicolo assicurato, della Sezione A delle Condizioni di Assicurazione. La riattivazione comporta l'emissione di una POLIZZA in sostituzione del contratto sospeso e, se il contratto è stato sospeso per almeno 3 mesi prevede:

- la proroga della scadenza annuale e delle eventuali rate intermedie per un periodo pari a quello della sospensione;
- l'applicazione della tariffa in corso all'atto della riattivazione per la determinazione del PREMIO. Nel caso in cui la tariffa in vigore all'atto della riattivazione non preveda la stessa formula tariffaria del contratto sospeso, si procederà alla riattivazione applicando al nuovo contratto, a scelta del CONTRAENTE, una tra le formule tariffarie previste dalla tariffa in corso.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi, viene mantenuta la tariffa in vigore sul contratto e non si procede né alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo di sospensione.

Qualora alla sospensione del contratto non faccia seguito la riattivazione nei termini contrattualmente previsti, e il precedente VEICOLO sia stato venduto, demolito, esportato all'estero in via definitiva, ovvero ne sia cessata la circolazione ai sensi del CODICE DELLA STRADA, la SOCIETÀ, a fronte di richiesta scritta da parte del

CONTRAENTE corredata da idonea documentazione, provvederà alla restituzione della parte di PREMIO netto pagato e non goduta.

Art. 11 - Risoluzione del contratto per furto del veicolo

In caso di FURTO del VEICOLO (FURTO totale, RAPINA o APPROPRIAZIONE INDEBITA) il **CONTRAENTE è tenuto a darne immediata comunicazione alla** SOCIETÀ consegnando copia della denuncia presentata all'Autorità competente chiedendo la risoluzione del contratto che cessa i suoi effetti dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente. Eventuali DANNI causati dalla circolazione da quel momento in poi sono risarcibili dal Fondo Garanzie Vittime della Strada. Al CONTRAENTE viene rimborsata la parte di PREMIO netto pagato e non goduto. **Dal rimborso è esclusa la parte di PREMIO relativa alla garanzia FURTO. La** SOCIETÀ rinuncia a esigere le eventuali rate di PREMIO successive alla risoluzione del CONTRATTO.

In alternativa il CONTRAENTE può optare per una delle seguenti soluzioni:

a) chiedere la sospensione del contratto ai sensi dell'Art. 9) Cessazione di rischio, della Sezione A delle Condizioni di Assicurazione;
b) sostituire il contratto per assicurare un altro VEICOLO, purché sprovvisto di copertura assicurativa, di sua proprietà o di altro PROPRIETARIO nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 7) Modifiche al contratto con variazione del proprietario del veicolo assicurato, della Sezione A delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 12 - Duplicato dei documenti di circolazione [5]

La SOCIETÀ, su richiesta e a spese del CONTRAENTE, rilascia un duplicato cartaceo dei DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE nel caso in cui questi si siano deteriorati o siano stati sottratti, smarriti o distrutti**. In caso di deterioramento, il CONTRAENTE restituisce alla SOCIETÀ i DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE deteriorati. In caso di sottrazione, smarrimento o distruzione il CONTRAENTE deve invece fornire alla SOCIETÀ una dichiarazione circa l'evento accaduto.**

Art. 13 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all'ASSICURAZIONE sono a carico del CONTRAENTE anche se il pagamento sia stato anticipato dalla SOCIETÀ.

Art. 14 - Foro Competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il foro del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.

Art. 15 - Rinvio alle norme di Legge

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

---

[5] Quali sono i documenti da tenere a bordo del veicolo?

Quando si guida occorre avere sempre con sé, obbligatoriamente, alcuni documenti. Fra questi, oltre alla patente di guida ed al libretto di circolazione del veicolo (o carta di circolazione), occorre avere a portata di mano il CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE (e il CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE nei paesi dove è necessario) che rilascia la Compagnia al momento della stipula del contratto, al fine di dimostrare la validità dell'assicurazione in corso. Qualora i documenti assicurativi siano usurati, smarriti o rubati, occorre chiederne, a proprie spese, un duplicato alla Compagnia ricordando, comunque, che a far fede sono validi anche i documenti in formato digitale.

B RCA

Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore

COSA ASSICURA

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione (Rischio Assicurato) [6]

La SOCIETÀ garantisce, in conformità alle norme in vigore, i rischi della RCA per i quali è obbligatoria l'ASSICURAZIONE e si impegna a corrispondere, **entro i limiti convenuti**, le somme che siano dovute a titolo di RISARCIMENTO di danni involontariamente cagionati a TERZI dalla circolazione del VEICOLO indicato in POLIZZA. Tali MASSIMALI sono destinati anzitutto ai RISARCIMENTI dovuti in dipendenza dell'ASSICURAZIONE obbligatoria e in subordine, per la parte non assorbita dai medesimi, ai RISARCIMENTI dovuti sulla base delle estensioni di seguito descritte.

L'ASSICURAZIONE copre gratuitamente anche in caso di:

- Circolazione in aree private: la garanzia copre la responsabilità per i danni causati dalla circolazione del VEICOLO in aree private (escluse le AREE AEROPORTUALI). Ai fini della presente estensione di garanzia, e **solo in caso di INCENDIO, la sosta del VEICOLO non è equiparata alla circolazione**;[7]
- Gancio traino: la garanzia copre la responsabilità per i danni causati dal rimorchio (compresa quella relativa dal traino dei CARRELLI APPENDICE) purché in circolazione e agganciato al VEICOLO trainante indicato in POLIZZA. Ai fini di tale estensione gratuita occorre che il VEICOLO trainante sia regolarmente abilitato al traino in base alla carta di circolazione ed alle disposizioni vigenti;
- Operazioni di carico e scarico: la garanzia copre la responsabilità del CONTRAENTE per i DANNI involontariamente cagionati ai TERZI dall'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul VEICOLO adibito al trasporto di cose, eseguite con o senza mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna;
- Responsabilità civile dei trasportati: la garanzia copre la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del VEICOLO assicurato per i danni dagli stessi causati a TERZI non trasportati, durante la circolazione del VEICOLO stesso, e non compresi nelle coperture previste dalla RCA[8];
- Guida con patente scaduta: La garanzia è operante anche nel caso in cui, alla data del SINISTRO, il conducente sia in possesso di idonea patente ma scaduta e sempreché ne ottenga il rinnovo entro i 6 mesi successivi;
- Sosta di rimorchi e semirimorchi, macchine operatrici e carrelli trainati: La garanzia copre i DANNI a TERZI prodotti dalla sosta di rimorchi e semirimorchi, macchine operatrici e carrelli trainati purché non muniti di targa propria, se staccati dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il mezzo è staccato dal VEICOLO assicurato, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione;
- Guida in stato di EBBREZZA ALCOLICA o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: la garanzia opera anche nel caso in cui, al momento del SINISTRO, il conducente del VEICOLO si trovi occasionalmente in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del CODICE DELLA STRADA. Tale estensione opera solo **per il primo SINISTRO e per ciascuna annualità assicurativa, sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata;**

---

[6] Per poter circolare è obbligatorio essere assicurati?

Sì. Le leggi italiane ed europee pongono l'obbligo dell'Assicurazione per la Responsabilità Civile per poter circolare con i veicoli a motore. Questa, infatti, rappresenta l'unica forma di tutela a difesa delle vittime della strada.

[7] La garanzia R.C.A. è valida se circolo nelle aree private?

Certamente. Nelle aree private la garanzia RCA di Arca Assicurazioni opera come se la vettura circolasse nelle strade/aree pubbliche. Un'unica eccezione: se la vettura è parcheggiata in un'area privata non aperta al pubblico e prende accidentalmente fuoco, la garanzia non opera a copertura dei danni eventualmente provocati ad altri. Per ricomprendere anche questo caso è quindi consigliabile ampliare la copertura con la garanzia Copertura Globale che prevede il "Ricorso Terzi da Incendio".

[8] Se il danno è provocato da un passeggero ne rispondo io?

Di norma no se la sua responsabilità è esclusiva ma per evitare contenziosi, il contratto copre gratuitamente anche questi casi. Quindi, ad esempio, se il passeggero, senza responsabilità del conducente, aprendo la portiera provoca danni ad un ciclista, questo è coperto dalla garanzia RCA.

- Guida da parte di persona che non ha maturato l'età per la conduzione del VEICOLO: la garanzia opera anche nel caso in cui si rilevi che, al momento del SINISTRO, il conducente non abbia ancora raggiunto, in base alla legislazione vigente, l'età per la conduzione del VEICOLO coinvolto nel SINISTRO stesso.

Rimorchi muniti di targa propria - "rischio statico":
quando il VEICOLO assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i DANNI a TERZI derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivati da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione; per i rimorchi a uso abitazione sono **esclusi i DANNI alle persone occupanti il rimorchio**. L'ASSICURAZIONE è prestata anche per la Responsabilità Civile derivante all'assicurato dai SINISTRI provocati nel territorio della Francia, della Germania, della Grecia e della Spagna dal rimorchio descritto in POLIZZA quando circoli agganciato a motrice di proprietà di TERZI.

COSA NON ASSICURA

Art. 2 - Soggetti esclusi dalla Garanzia RCA

1. **Non è considerato TERZO** e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto RCA il solo conducente del VEICOLO responsabile del SINISTRO.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e quella dell'articolo 122, comma 2, della Legge che estende la copertura assicurativa ai danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dal contratto RCA limitatamente ai danni alle cose i seguenti soggetti:
a) il PROPRIETARIO del VEICOLO, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il LOCATARIO in caso di veicolo concesso in leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;
a) ove l'assicurato sia una SOCIETÀ, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b) di cui sopra.

Art. 3 - Diritto di rivalsa della Società [9]

In tutti casi in cui sia applicabile l'Art. 144 della LEGGE, **la SOCIETÀ eserciterà il diritto di RIVALSA** per le somme che abbia dovuto pagare ai TERZI, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni in base alla LEGGE stessa. In particolare la Società matura un diritto **di rivalsa nei seguenti casi:**

- **Inoperatività della garanzia** di cui all'Art. 4 – ESCLUSIONI E RIVALSA della Sezione B delle Condizioni di Assicurazione;
- **Presenza in POLIZZA di formule di personalizzazione del rischio sul conducente**, di cui al successivo Art.6 - Formule di personalizzazione del rischio sul conducente, della Sezione B delle Condizioni di Assicurazione, e **al momento del SINISTRO il conducente non soddisfa i requisiti previsti. In questo caso la RIVALSA viene esercitata nei limiti dell'ammontare dell'importo indicata in POLIZZA.**
- **Il contratto prevede il dispositivo satellitare ARCA MOTOR BOX** e il **CONTRAENTE non ha adempiuto agli specifici impegni previsti dalla Sezione G delle Condizioni di Assicurazione** all'Art. 1.3 (ARCA MOTOR BOX SUPEREASY – Condizioni di Assicurazione) o all'Art. 1.4 (ARCA MOTOR BOX FULL e ARCA MOTOR BOX VOICE – Condizioni di Assicurazione). In tali casi la RIVALSA viene esercitata fino al limite massimo di € 5.000.

Art. 4 - Esclusioni e rivalsa

L'ASSICURAZIONE non è operante:

a) In caso di dichiarazioni e comunicazioni del CONTRAENTE inesatte o reticenti – ai sensi dell'Art. 3 - Dichiarazioni del contraente relative alle circostanze del rischio, della Sezione A;
b) qualora il SINISTRO si verifichi durante il periodo di non operatività della garanzia per mancato o ritardo pagamento del PREMIO;
c) qualora il SINISTRO si verifichi durante l'operatività della sospensione o del ritiro della patente;

---

[9] Che cosa è il diritto di "RIVALSA"?
La "RIVALSA" è il diritto che la Compagnia, per legge, può esercitare nei confronti del Cliente richiedendo tutto o in parte il RISARCIMENTO versato ai terzi danneggiati se l'Incidente è avvenuto in violazione delle regole previste dal contratto (ad esempio: la vettura partecipava a una competizione sportiva causando un Incidente). In alcuni casi, tuttavia, la Compagnia rinuncia al diritto di RIVALSA (ad esempio nel caso di patente scaduta, purché venga rinnovata entro 180 giorni dalla data del SINISTRO) salvaguardando totalmente il Cliente.

d) per i danni causati dalla partecipazione del VEICOLO a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, e, più in generale, per tutti i DANNI derivanti dalla partecipazione a corse di velocità inclusi i rallies automobilistici;
e) se il conducente non ha conseguito la patente idonea alla guida del mezzo o se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o, in caso di SINISTRO con patente scaduta e non rinnovata entro i 6 mesi successivi alla data del SINISTRO; la SOCIETÀ rinuncia all'azione di RIVALSA nel caso in cui si rilevi, al momento del SINISTRO, che il conducente sia una persona che non abbia ancora raggiunto, in base alla legislazione vigente, l'età per la conduzione del VEICOLO coinvolto nel SINISTRO stesso;
f) nel caso di DANNI subiti dai TERZI trasportati, qualora la carta di circolazione non consenta il trasporto di altre persone oltre il conducente o qualora, questo avvenga non in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazioni della carta di circolazione;
g) nel caso di VEICOLO guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 e 186 bis (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del CODICE DELLA STRADA. Tuttavia, nel caso di VEICOLO guidato da persona che si trovi occasionalmente in stato di EBBREZZA ALCOLICA o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, la SOCIETÀ, solamente per il primo SINISTRO e per ciascuna annualità assicurativa, sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata, rinuncia all'azione di RIVALSA. Per eventuali SINISTRI successivi verificatisi nel corso della medesima annualità assicurativa, a condizione che il conducente sia lo stesso, la SOCIETÀ eserciterà il diritto di RIVALSA per l'intero esborso;
h) nel caso di VEICOLO con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle leggi vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
i) nel caso di VEICOLO dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o l'autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
j) nel caso di danni alla pavimentazione stradale causati dalla circolazione di mezzi cingolati, mezzi adibiti al trasporto marmi e mezzi sgombraneve;
k) per il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa; salvo il caso in cui tale trasporto venga effettuato da privati quando le merci sono confezionate per la vendita al dettaglio e destinate al loro uso personale o domestico o alle loro attività ricreative;
l) per i danni verificatisi durante il trasporto di materiale atomico e/o radioattivo, di rifiuti e di residui di lavorazioni industriali inquinanti nonché per i danni provocati dall'inquinamento graduale dell'acqua, dell'aria e del suolo determinati da qualunque causa, e, più in generale per tutti i danni da contaminazione nucleare, biologica e chimica;
m) all'interno delle AREE AEROPORTUALI;
n) nel caso di dolo del conducente;
o) nel caso di mancata restituzione/distruzione dei DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE alla SOCIETÀ qualora la corrispondente POLIZZA cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di ASSICURAZIONE e comunque prima della scadenza indicata su tali DOCUMENTI.

DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 5 - Estensione territoriale[10]

L'ASSICURAZIONE vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per tutti gli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio della Croazia, dell'Andorra, della Serbia e della Svizzera. L'ASSICURAZIONE vale inoltre per gli Stati le cui sigle internazionali non risultino barrate sul CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti previsti dalle singole legislazioni nazionali concernenti l'ASSICURAZIONE obbligatoria RCA, ferme le maggiori garanzie prestate dalla POLIZZA. Il CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE è valido per lo stesso periodo di ASSICURAZIONE per il quale sono stati pagati il PREMIO o la rata di PREMIO relativi alla POLIZZA alla quale esso è associato. Qualora la POLIZZA cessi di avere validità, o sia sospesa nel corso del periodo di ASSICURAZIONE, e comunque prima della scadenza indicata, il CONTRAENTE è obbligato a distruggere il CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE. La

[10] **Cos'è il CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE (EX CARTA VERDE) e a cosa serve?**
È il documento internazionale di assicurazione che permette ad un VEICOLO di entrare all'interno del territorio di uno Stato estero e circolarvi liberamente, essendo in regola con la copertura di responsabilità civile obbligatoria in quel Paese. Oggi rimane necessaria per spostarsi all'interno di alcuni Paesi extra UE mentre non è più necessaria per spostarsi all'interno dello spazio economico europeo. Per maggiori informazioni su questo documento e sui paesi dove è necessario si può consultare il sito www.ucimi.it dell'Ufficio Centrale Italiano (Ufficio Nazionale di Assicurazione per i veicoli a motore in circolazione internazionale).

SOCIETÀ eserciterà il diritto di RIVALSA per le somme che abbia dovuto pagare a TERZI in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

COME PERSONALIZZARE IN BASE AL TIPO DI GUIDA

Art. 6 - Formule di personalizzazione del rischio sul conducente

Se il contratto prevede l'opzione Guida Libera la POLIZZA non prevede limitazioni rispetto alle caratteristiche del conducente per la guida del VEICOLO assicurato purché questa avvenga nel rispetto delle norme di Legge.

Se il CONTRAENTE è una persona fisica può scegliere, qualora siano concedibili, una delle seguenti formule di personalizzazione che prevedono un'agevolazione tariffaria a fronte **dell'inserimento di alcune limitazioni rispetto alle caratteristiche del conducente del VEICOLO** e che sono operanti solo se espressamente riportate in POLIZZA:

a) **Guida Esperta:** il PROPRIETARIO del VEICOLO deve avere almeno 26 anni e, al momento del SINISTRO, il conducente del VEICOLO assicurato deve avere almeno 26 anni di età con patente conseguita da almeno tre anni purché in tale periodo non siano intervenuti provvedimenti di sospensione o di revoca**;**

b) **Guida Esclusiva:** il CONTRAENTE è l'unico conducente ammesso alla guida del VEICOLO assicurato. Tale opzione è concedibile solo se già presente in POLIZZA**.**

Se la POLIZZA prevede una formula di personalizzazione del rischio sul conducente**, la SOCIETÀ eserciterà RIVALSA, nei confronti del CONTRAENTE e dell'ASSICURATO, fino all'importo massimo della FRANCHIGIA indicata in POLIZZA, se, al momento del SINISTRO, si trova alla guida del VEICOLO un conducente con caratteristiche non conformi a quelle previste dalla formula di personalizzazione.**

Fanno eccezioni i seguenti casi:

1) guida del VEICOLO da parte di un conducente con caratteristiche diverse da quelle contrattualmente previste imputabile ad uno stato di necessità comprovato ed imprevisto;
2) il VEICOLO è guidato da un addetto preposto alla riparazione del VEICOLO stesso;
3) l'ASSICURATO ha perso la disponibilità del VEICOLO a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

La SOCIETÀ conserva il diritto di gestire il SINISTRO anche se questo rientra nei limiti della FRANCHIGIA. Qualora l'importo del RISARCIMENTO rientri nei limiti della FRANCHIGIA, a partire dal momento in cui l'importo della FRANCHIGIA dovuta sia versato alla SOCIETÀ, il SINISTRO non sarà tenuto in considerazione ai fini dell'applicazione delle REGOLE EVOLUTIVE.

Art. 7 - Opzione tariffaria "a kilometro"

Ai fini dell'attivazione dell'opzione tariffaria "a Kilometro" occorre che il CONTRAENTE:

- **abbia già installato o installi ed attivi il contatore satellitare ARCA MOTOR BOX;**
- **adempia agli specifici impegni contrattuali previsti dall'Art. 1 - ARCA MOTOR BOX della Sezione G**.

Il contratto così stipulato consente di beneficiare delle seguenti riduzioni del premio:

1) all'atto della stipula, nella misura fissa indicata in polizza;
2) agli eventuali successivi rinnovi, in misura variabile in base alla percorrenza (chilometraggio) rilevata dal contatore satellitare ARCA MOTOR BOX.

La frazione di anno, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale sarà applicata la riduzione del PREMIO in misura fissa prevista dalla tariffa in corso sul contratto.

Ai fini della determinazione della percorrenza saranno considerati solo i dati rilevati e trasmessi dal PROVIDER TELEMATICO nel suo periodo di attivazione, secondo i seguenti criteri:

- il primo periodo inizia dal giorno di attivazione di ARCA MOTOR BOX o, se successivo, di decorrenza del contratto e termina 90 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- i periodi successivi hanno durata di un anno, iniziano 90 giorni prima della decorrenza contrattuale e terminano 90 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

Per la determinazione, al rinnovo contrattuale, della riduzione di PREMIO variabile in base alla percorrenza rilevata, si precisa che:

- qualora il periodo di attivazione di ARCA MOTOR BOX risultasse inferiore o superiore ad un anno, la quantificazione delle percorrenze viene rapportata ad un anno;
- se il periodo di attivazione di ARCA MOTOR BOX risultasse di durata inferiore ai 180 giorni, fermo il disposto del precedente punto, sarà applicata la stessa percentuale di riduzione riconosciuta alla stipula del contratto;
- la fascia di percorrenza presa a riferimento è quella relativa alle caratteristiche tecniche del VEICOLO riportato in polizza; nel caso di sostituzione del VEICOLO, verranno sommate tutte le percorrenze rilevate nel periodo considerato anche se riferite a veicoli diversi.

Il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze. La cessazione per qualunque causa del contratto comporta anche l'inutilizzabilità dei dati relativi alle percorrenze eventualmente già rilevate.

La violazione degli impegni contrattuali assunti, indicati all'Art. 1) ARCA MOTOR BOX della Sezione G, comporta il venir meno dei presupposti per l'applicazione della presente opzione tariffaria, con le seguenti conseguenze:

a) **perdita dello sconto sull'annualità in corso**: il CONTRANTE è tenuto rimborsare alla SOCIETÀ la somma pari alla differenza fra il PREMIO pagato per effetto delle riduzioni di PREMIO previste per l'installazione di

ARCA MOTOR BOX e il PREMIO che sarebbe stato applicato, sulla base della tariffa in vigore presso la SOCIETÀ al momento della conclusione nel contratto, in assenza di ARCA MOTOR BOX, per l'intero periodo assicurativo;

b) **esposizione a RIVALSA in caso di SINISTRO**: se prima del pagamento della differenza di PREMIO di cui al precedente punto, si dovesse verificare un SINISTRO RCA, la SOCIETÀ effettuerà RIVALSA per le somme effettivamente pagate ai terzi danneggiati; in ogni caso, la RIVALSA verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor PREMIO pagato per effetto delle riduzioni di PREMIO previste per l'installazione di ARCA MOTOR BOX e il PREMIO che sarebbe stato applicato, sulla base della tariffa in vigore presso la SOCIETÀ al momento della conclusione del contratto, in assenza di ARCA MOTOR BOX, con il massimo di € 5.000;

c) perdita del beneficio della riduzione del premio per l'eventuale successiva annualità assicurativa.

La SOCIETÀ, attraverso la rete degli installatori convenzionati con il PROVIDER TELEMATICO, si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli al contatore satellitare installato sul VEICOLO, al fine di verificarne il funzionamento anche per un corretto calcolo del PREMIO.

L'attestato di rischio

Art. 8 - Attestato di rischio[11]

8.1 Modalità di rilascio e aventi diritto

In occasione di ogni scadenza annuale, e sempreché si sia concluso, il PERIODO DI OSSERVAZIONE, la SOCIETÀ consegna l'ATTESTATO DI RISCHIO al CONTRAENTE e, se persona diversa, all'AVENTE DIRITTO. La consegna avviene in via telematica almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto con la pubblicazione dell'attestato nell'AREA RISERVATA *My Arca* all'interno del sito web della SOCIETÀ (www.arcassicura.it).

Il CONTRAENTE ha la possibilità di richiedere l'ATTESTATO DI RISCHIO anche con modalità telematiche aggiuntive tra quelle previste dalla SOCIETÀ e riportate sul sito. Qualora il CONTRAENTE sia persona diversa dall'AVENTE DIRITTO, si applicheranno anche a quest'ultimo le medesime modalità di consegna previste per il CONTRAENTE. L'AVENTE DIRITTO, anche per il tramite di una persona dallo stesso designata purché munita di apposita delega scritta, può richiedere l'ATTESTATO DI RISCHIO anche in forma cartacea rivolgendosi direttamente all'intermediario. Tale documento ha però solamente valenza informativa e non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto (Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015).

Se il VEICOLO è intestato a più soggetti, l'obbligo di consegna al PROPRIETARIO, se diverso dal CONTRAENTE, si considera assolto:

- per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio della SOCIETÀ, con la consegna al soggetto AVENTE DIRITTO indicato in POLIZZA come PROPRIETARIO;
- per i nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2015, con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.

Gli AVENTI DIRITTO possono richiedere in qualunque momento L'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO relativa agli ultimi 5 anni. In tal caso la SOCIETÀ consegna per via telematica ed entro 15 giorni dal pervenimento della richiesta, l'ATTESTATO DI RISCHIO comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il PERIODO DI OSSERVAZIONE. Gli attestati così rilasciati non possono essere utilizzati dagli AVENTI DIRITTO in sede di stipula di un nuovo contratto.

L'ATTESTATO DI RISCHIO viene consegnato anche nei seguenti casi sempreché il PERIODO DI OSSERVAZIONE risulti concluso: FURTO del VEICOLO, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione o cessazione definitiva della circolazione, vendita del VEICOLO con risoluzione o cessione del contratto. In caso di sospensione della garanzia in corso di contratto e successiva riattivazione, l'ATTESTATO DI RISCHIO viene rilasciato in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.

L'ATTESTATO DI RISCHIO conserva validità fino ad un massimo di 5 anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce. In caso di mancato rinnovo per non utilizzo del VEICOLO, decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l'ATTESTATO DI RISCHIO può essere utilizzato a condizione che il CONTRAENTE o il PROPRIETARIO del VEICOLO dichiari che il VEICOLO non ha circolato nel periodo di

---

[11] Che cos'è l'ATTESTATO DEL RISCHIO e a cosa serve?

L'ATTESTATO DI RISCHIO è il documento elettronico che certifica la storia assicurativa - solitamente del PROPRIETARIO del VEICOLO - relativamente alla garanzia obbligatoria della R.C.A. In altre parole, è una sorta di "curriculum" che le Compagnie acquisiscono dalla BANCA DATI DEGLI ATTESTATI DI RISCHIO al fine di conoscere il "rischio" che devono assicurare.

Chi è l'"AVENTE DIRITTO"?

Oltre al PROPRIETARIO, la normativa indica alcune figure che, pur non essendo "proprietarie" del Veicolo, ne sono equiparate: chi utilizza la vettura nel caso di un Contratto di leasing (LOCATARIO); chi ha comprato la vettura "a rate" (patto di riservato dominio); chi gode del diritto di utilizzare l'autovettura senza esserne il PROPRIETARIO (usufruttuario).

tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o alla data di sospensione del medesimo o attesti la stipula di un contratto della durata inferiore ad un anno. In caso di dichiarazione non corretta trova applicazione della Art. 5 – Dichiarazioni del CONTRAENTE relative alle circostanze del rischio, della Sezione A.

In ogni caso, qualora siano decorsi 5 anni, l'ATTESTAZIONE non è più valida.

In assenza di ATTESTAZIONE valida l'assicurazione viene stipulata con la penalizzazione maggiore e, qualora prevista, con assegnazione alla CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (C.U.) 18.

La SOCIETÀ non rilascia l'ATTESTAZIONE nei seguenti casi:

- sospensione della garanzia in corso di contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore all'anno;
- contratti che abbiano avuto un'efficacia inferiore all'anno per mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

8.2 Contenuto dell'attestato

L'ATTESTATO DI RISCHIO riporta:

a) la denominazione della SOCIETÀ;
b) il nome ed il codice fiscale del CONTRAENTE (in caso di persona giuridica la denominazione della ditta/denominazione sociale ed il relativo codice fiscale/partita IVA);
c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al PROPRIETARIO ovvero ad altro AVENTE DIRITTO;
d) il numero del contratto di assicurazione;
e) i dati identificativi del VEICOLO (targa o, se non è prescritta, il telaio);
f) la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
g) la data di scadenza del contratto per il quale si rilascia l'ATTESTATO;
h) una tabella di sinistrosità pregressa con il numero dei SINISTRI pagati (anche a titolo parziale) con RESPONSABILITÀ PRINCIPALE e con RESPONSABILITÀ PARITARIA nei 10 anni anteriori alla scadenza del contratto con la specificazione della tipologia di danno liquidato (danno a cose, danno a persone o danno sia a persone che a cose); dal 1° gennaio 2019 la tabella di sinistrosità pregressa sarà progressivamente integrata annualmente con l'indicazione di un'annualità in più, oltre la quinta, fino a raggiungere il decennio;
i) la percentuale di responsabilità per i SINISTRI con RESPONSABILITÀ PARITARIA;
j) gli eventuali importi delle FRANCHIGIE, richiesti e non corrisposti dall'ASSICURATO;
k) il CODICE IUR;
l) nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4 - bis, del Decreto, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, l'ATTESTATO dovrà comunque contenerne indicazione. Tale indicazione deve essere mantenuta anche negli ATTESTATI successivi al primo;
m) la CLASSE CU di provenienza e di assegnazione per l'annualità successiva secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018. Qualora il contratto sia stipulato sulla base di una formula TARIFFARIA BONUS/MALUS che prevede ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del PREMIO in relazione al verificarsi o meno di SINISTRI vengono indicate anche la CLASSE INTERNA di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva.

8.3 Utilizzo dell'ATTESTATO DI RISCHIO per il recupero della classe di merito da parte di una persona fisica ai sensi dell'art. 134 comma 4 bis della LEGGE

a) La SOCIETA', in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistata dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo famigliare (circostanza che deve essere comprovata dal certificato di stato famiglia) non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato. c.d. "Classe Familiare"). [12] .

[12] Che cosa prevede l'articolo 134, comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni Private?

L'articolo disciplina le agevolazioni prevista dalla "Classe Familiare" che permettono ad una persona, o ai membri del suo nucleo familiare, di ereditare la migliore classe di merito legata a un altro veicolo purché la proprietà di questo appartenga a un componente della stessa famiglia. Viene quindi ampliata le possibilità di recupero della classe di merito rispetto a quanto era previsto dal c.d. "Decreto Bersani". Quest'ultimo infatti prevedeva la possibilità di recuperare la classe maturata da un veicolo se una persona fisica, o un suo familiare convivente, acquistavano un ulteriore veicolo della stessa tipologia. Con la nuova formulazione dell'art. 134 bis invece viene estesa la possibilità di recupero della classe anche tra veicoli di diversa tipologia e anche a favore di veicoli già assicurati, in occasione della loro scadenza di rinnovo annuale, purché dispongano di un attestato di rischio indenne da sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni.

b) In caso di FURTO del VEICOLO assicurato il PROPRIETARIO del VEICOLO (o il LOCATARIO in caso leasing) può beneficiare della CLASSE DI MERITO maturata per altro VEICOLO di sua proprietà (o in leasing).

Art. 9 - Periodo di osservazione

Il PERIODO DI OSSERVAZIONE è determinato come segue:

- Primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza del contratto e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- Periodi successivi: hanno una durata di 12 mesi a partire dalla scadenza del precedente PERIODO DI OSSERVAZIONE.

La sostituzione del contratto non interrompe il periodo di osservazione in corso.

Art. 10 - Sinistri penalizzanti ai fini dell'applicazione delle regole evolutive

Ai fini dell'applicazione delle REGOLE EVOLUTIVE per l'attribuzione del MALUS si considerano:

a) I SINISTRI OSSERVATI con:
   - RESPONSABILITÀ PRINCIPALE
   - RESPONSABILITÀ PARITARIA con una percentuale di RESPONSABILITÀ PARITARIA CUMULATA pari ad almeno il 51%.

b) Per le annualità successive a quella della stipulazione della POLIZZA la SOCIETÀ considera inoltre:
   - i SINISTRI TARDIVI
   - i SINISTRI relativi a POLIZZE TEMPORANEE qualora successivamente alla polizza temporanea venga stipulata una polizza di durata annuale (o di anno più frazione).

I pagamenti di SINISTRI con RESPONSABILITÀ PARITARIA non concorrono all'applicazione delle REGOLE EVOLUTIVE ma la percentuale di RESPONSABILITÀ viene annotata nell'ATTESTATO DI RISCHIO.

Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso SINISTRO, non determinano l'applicazione del MALUS. In mancanza di pagamento, anche parziale, di DANNI – anche in presenza di DENUNCIA DI SINISTRO o di richiesta di RISARCIMENTO - il contratto è considerato privo di SINISTRI.

Facoltà del CONTRAENTE di evitare applicazioni di MALUS rimborsando i SINISTRI liquidati [13]

Il CONTRAENTE può evitare le penalizzazioni in MALUS derivanti dall'applicazione delle REGOLE EVOLUTIVE offrendo il rimborso degli importi liquidati per tutti, o per alcuni, dei SINISTRI avvenuti nel PERIODO DI OSSERVAZIONE. Tale facoltà riguarda solo i SINISTRI liquidati integralmente nel corso dell'annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro 10 mesi dalla scadenza contrattuale rivolgendosi:

- a CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.) per i sinistri liquidati nell'ambito della procedura di RISARCIMENTO DIRETTO;
- alla SOCIETÀ per tutti gli altri sinistri da questa liquidati.

Art. 11 - Classe universale CU – Criteri di assegnazione[14]

[13] Posso evitare l'applicazione del malus in caso di incidente con colpa?

Nella RCA fare incidenti vuol dire peggiorare la propria classe di merito e pagare di più negli anni successivi. Quindi, la prima regola per evitare malus e non pagare un Premio maggiore è non fare incidenti ed avere uno stile di guida attento e virtuoso. Se poi succede, per evitarne l'applicazione si può rimborsare l'importo di quanto risarcito ai danneggiati.

Per conoscere l'importo del rimborso, e decidere se rimborsarlo o meno, occorre rivolgersi alla Stanza di Compensazione presso CONSAP - Concessionaria Servizi Pubblici Assicurativi S.p.A. - Via Yser 14 – 00198 Roma. Collegandosi al sito www.consap.it è possibile avere tutte le informazioni su come attivare la richiesta di rimborso.

La classe di merito CU di assegnazione al momento dell'emissione della stipulazione della POLIZZA – prevista per tutte le formule tariffarie – viene determinata seguendo i criteri del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018; ai medesimi criteri si fa riferimento anche qualora L'ATTESTATO SULLO STATO DEL RISCHIO non riporti la classe di merito CU.
Il Provvedimento disciplina anche le REGOLE EVOLUTIVE della classe CU per le annualità successive, la quale viene determinate sulla base della sinistrosità registrata dal VEICOLO e secondo quanto riportato nella "Tabella 1 – Criteri di attribuzione della classe di CU" riportata nel Provvedimento".

Art. 12 - Formule tariffarie

Al contratto è applicata una delle seguenti formule tariffarie:

a) BONUS/MALUS: prevede aumenti o riduzioni di premio, rispettivamente, in presenza o in assenza di SINISTRI PENALIZZANTI. Nel caso in cui la formula BONUS/MALUS preveda una FRANCHIGIA, ferma restando l'applicazione di tutte le altre disposizioni previste, in caso di SINISTRO causato dal VEICOLO indentificato in POLIZZA, il CONTRAENTE e l'ASSICURATO sono tenuti in solido a rimborsare alla SOCIETÀ l'importo del RISARCIMENTO nel limite massimo della FRANCHIGIA riportata in polizza. La SOCIETÀ conserva il diritto di gestire il SINISTRO anche se questo rientra nei limiti della FRANCHIGIA. Nel caso in cui l'importo del RISARCIMENTO rientri nei limiti della FRANCHIGIA, il SINISTRO non sarà tenuto in considerazione nell'applicazione delle REGOLE EVOLUTIVE bonus/malus o delle penalizzazioni. A partire dal momento in cui tale importo sia stato versato alla SOCIETÀ.
   Il passaggio dalla formula tariffaria bonus/malus con franchigia a bonus/malus, è consentito solo alla scadenza annuale del contratto e a condizione che sia richiesto con gli stessi termini e modalità previste per le variazioni contrattuali.
b) TARIFFA FISSA (valida solo per rimorchi autovetture): prevede l'applicazione di un premio che, indipendentemente dal verificarsi o meno di sinistri, non prevede modifiche.
   La formula tariffaria applicata al contratto viene mantenuta anche in caso di sostituzione del contratto per cambio del veicolo se il veicolo subentrante prevede la stessa formula tariffaria appartiene allo stesso settore tariffario. In questo caso vengono mantenute anche la Classe CU e la classe interna in vigore sul contratto.

Art. 13 - Bonus/Malus[15]

Tenuto conto della situazione assicurativa del VEICOLO che viene determinata sulla base delle **dichiarazioni del CONTRAENTE e della documentazione che lo stesso, a secondo dalla dichiarazione rilasciata, è tenuto a**

---

[14] Cos'è la Classe C.U e come viene determinata?
La classe di merito di Conversione Universale (classe C.U.) viene assegna ad ogni VEICOLO assicurato in Italia, secondo i criteri stabiliti dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), che con il provvedimento n. 72 del 2018 stabilisce anche le regole di assegnazione, di evoluzione e di mantenimento della classe CU. La classe CU, che prevede una scala bonus malus di 18 classi, serve per consentire il confronto fra i molteplici sistemi Bonus Malus predisposti dalle Compagnie. Ciò al fine di facilitare il "passaggio" dei Clienti fra le diverse Compagnie rendendo più facilmente confrontabili i preventivi delle polizze RCA, a parità di classe di merito. Se il VEICOLO da assicurare è sprovvisto della CLASSE CU si procede a determinarla con riferimento agli ultimi 5 anni e considerando gli anni in cui è stato assicurato e gli eventuali SINISTRI. A titolo di esempio:
- il rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarà collocato nella classe 9;
- il rischio assicurato da 5 anni con un SINISTRO sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un SINISTRO);
- il rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri sarà collocato nella classe 11;
- il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due SINISTRI);
- il rischio assicurato da 4 anni con 2 SINISTRI in anni diversi sarà collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri + 4 per due SINISTRI).

[15] Come mai sulla polizza vedo indicate due classi di merito: una classe detta "CU" e una classe interna (classe Arca)? Ogni compagnia può adottare, nei contratti RC Auto, una propria "scala" di classi di merito di bonus/malus (classi "interne") liberamente predisposte con proprie regole di assegnazione e di evoluzione. Arca Assicurazioni ad esempio prevede una scala bonus malus con 18 classi, come le CU, a cui si aggiungono delle classi di superbonus alle quali possono accedere tutti i clienti in classe CU 1 che soddisfano determinati requisiti. Accanto alla classe interna c'è poi la presenza della classe CU, assegnata in base a regole stabilite dall'IVASS e uguali per tutte le compagnie, che serve per facilitare il confronto tra i preventivi di diverse compagnie.

produrre, si procede ad assegnare al contratto una CLASSE CU (Art. 11 - Classe universale CU – Criteri di assegnazione) e una CLASSE INTERNA (Art. 14 Modalità di assegnazione della classe interna).

Art. 14 - Modalità di assegnazione della classe interna

14.1 Prima Immatricolazione o Voltura

In caso di veicolo immatricolato per la prima volta, di veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. (o di Veicolo immatricolato in Italia per la prima volta) al contratto viene assegnata:

a) la CLASSE INTERNA 13, se la polizza viene stipulata entro 6 mesi e il **CONTRAENTE esibisce:**
- **in caso di prima immatricolazione: carta di circolazione e certificato di proprietà;**
- **in caso di voltura: carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà oppure se esibisce l'appendice di cessione del contratto;**

b) in caso di mancata esibizione della documentazione di cui sopra o se la polizza non viene stipulata entro 6 mesi viene assegnata la CLASSE INTERNA 18.

Applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 134 comma 4 bis del Codice delle Assicurazioni

In caso di prima immatricolazione o voltura, il CONTRAENTE (persona fisica) può dichiarare di volersi avvalere dei benefici previsti dall'Art. 134 comma 4 bis del Codice delle Assicurazioni. In tal caso deve **fornire alla SOCIETÀ il libretto del VEICOLO da assicurare**. La SOCIETÀ si riserva di richiedere **anche il libretto del VEICOLO del quale si intende recuperare la CLASSE DI MERITO**. IL PROPRIETARIO del VEICOLO da assicurare e quello del VEICOLO già assicurato devono coincidere altrimenti, se il VEICOLO di cui si vuole recuperare la classe di merito è intestato ad un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, **deve essere consegnato anche un certificato di stato famiglia.**

14.2 Veicolo già assicurato

Al contratto viene assegnata una CLASSE INTERNA sulla base della CLASSE CU di assegnazione acquisita dall'ultimo ATTESTATO DI RISCHIO presente nella BANCA DATI DEGLI ATTESTATI DI RISCHIO e delle regole di seguito dettagliate. **A seconda dei casi il CONTRAENTE può essere tenuto a fornire specifica documentazione integrativa. Nel caso in cui tale documentazione non venga fornita, la POLIZZA viene rettificata d'ufficio assegnando la classe massima (CU e INTERNA).** Qualora nei 6 mesi successivi alla stipulazione del contratto il CONTRAENTE presenti i documenti mancanti, la SOCIETÀ provvederà alla revisione della classe di merito attribuendo al contratto quella spettante sulla base della documentazione presentata. Tale operazione comporta il rimborso al CONTRAENTE dell'eventuale differenza di PREMIO al netto delle IMPOSTE e di eventuali oneri finanziari.

a) Veicolo assicurato con altra impresa

La CLASSE INTERNA viene determinata considerando:
- la CLASSE CU di assegnazione riportata nell'ATTESTATO DI RISCHIO;
- i SINISTRI OSSERVATI riportati nell'ATTESTATO DI RISCHIO e relativi agli ultimi 3 anni (anno corrente più le 2 annualità precedenti).

Le regole sotto riportate si applicano in tutti i casi, fermo restando che la massima classe di assegnazione è la classe 18.

Tabella B2 – Regole per la determinazione della classe di assegnazione Arca

Sinistri osservati negli ultimi 3 anni (anno corrente + 2 annualità precedenti)	Classe interna Arca
0	CU
1	CU+2
2	CU+4
3	CU+6
4	CU+8
5 o più	Cu+10

Tabella B3 – Classi di Superbonus Arca

Età' intestatario veicolo	32	33	34	35	36	37	>
Classe di Superbonus	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A

b) Veicolo già assicurato con Arca Assicurazioni

Se L'ATTESTATO DI RISCHIO è scaduto da meno di 5 anni, il contratto viene assegnato alla CLASSE INTERNA di assegnazione riportata nell'ATTESTATO DI RISCHIO. Se invece **l'ATTESTATO DI RISCHIO è scaduto da oltre 15 giorni vale quanto indicato alla successiva lett. f).**

c) Veicolo già assicurato con forma tariffaria diversa e con attestato di rischio che riporta la classe CU o veicolo già assicurato con attestato di rischio sprovvisto della classe CU

Si prende a riferimento la CLASSE CU di assegnazione riportata nell'ATTESTATO DI RISCHIO. Se l'ATTESTATO DI RISCHIO non riporta la CLASSE CU si procede alla sua determinazione in base all'Art. 10) Classe universale CU – Criteri di assegnazione. La CLASSE INTERNA da assegnare al contratto viene poi determinata partendo dalla CLASSE CU e applicando le regole illustrate alla precedente lett. a) Veicolo assicurato con altra impresa.

d) Veicolo assicurato all'estero

Il contratto è assegnato alla CLASSE INTERNA 14 salvo che il CONTRAENTE non consegni una dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della CLASSE CU e della CLASSE INTERNA da applicare al contratto, sulla base di quanto previsto dal Provvedimento IVASS n° 72 del 16 aprile 2018, e l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di Sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto.

e) Veicolo assicurato con polizza temporanea

Il CONTRAENTE è tenuto ad esibire copia della POLIZZA TEMPORANEA e il contratto è assegnato alla CLASSE INTERNA corrispondente alla CLASSE CU riportata sul contratto**. Se la CLASSE CU non è indicata al contratto viene assegnata la classe 14.** Per il resto rimangono ferme le disposizioni di cui al presente punto 14.2) Veicolo già assicurato.

f) Veicolo assicurato con contratto di durata non inferiore all'anno e attestato di rischio scaduto da oltre 15 giorni

Se nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto il VEICOLO non ha circolato, **il CONTRAENTE deve sottoscrive una dichiarazione di mancata circolazione** nella quale attesti di non aver circolato nel periodo di tempo intercorso tra la scadenza del precedente contratto e la data di decorrenza della POLIZZA**.** Se il precedente contratto è scaduto da meno di 5 anni la CLASSE INTERNA viene assegnata applicando le regole di cui al precedente punto a) Veicolo già assicurato con altra impresa. Se invece IL CONTRANTE presenta UN ATTESTATO DI RISCHIO rilasciato dalla SOCIETÀ, la CLASSE INTERNA viene assegnata in base alla lett. b) Veicolo già assicurato con Arca Assicurazioni.

In presenza di anche solo uno di questi casi si assegna la CLASSE INTERNA 18:

- il CONTRAENTE non sottoscrive la dichiarazione di mancata circolazione
- il VEICOLO ha circolato
- il precedente contratto è scaduto da oltre 5 anni.

g) Contratto proveniente da altra impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa

Il CONTRAENTE deve rilasciare una dichiarazione con la quale:

- attesta che alla compagnia dove era precedente assicurato è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;
- fornisce le informazioni necessarie alla ricostruzione della sua posizione assicurativa secondo quanto previsto alla seguente lett. l) Attestato di rischio non presente nella banca dati degli attestati.

h) Mancata acquisizione dell'attestato di rischio o altra documentazione necessaria ai fini della corretta attribuzione della classe di merito

Se il CONTRAENTE non dispone dell'ATTESTATO DI RISCHIO o altra documentazione equipollente necessaria ai fini della corretta attribuzione della classe di merito il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

i) Veicolo assicurato a seguito di consegna in conto vendita, di furto, alienazione, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di altro veicolo precedentemente assicurato

Il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base ai seguenti criteri:

a) veicolo da assicurare appartenente al medesimo settore tariffario:

- Se la formula tariffaria riportata nell'ATTESTATO DI RISCHIO è bonus/malus (bonus/malus con franchigia), ed è presente la CLASSE CU si assegna una CLASSE INTERNA secondo quanto previsto alla precedente lett. a) veicolo già assicurato con altra impresa o lett. b) veicolo già assicurato con Arca Assicurazioni.
- In caso di formule tariffarie diverse e/o di assenza della CLASSE CU la CLASSE INTERNA viene attribuita in base alle regole di alla lett. c) Veicolo già assicurato con forma tariffaria diversa e con attestato di rischio che riporta la classe CU o veicolo già assicurato con attestato di rischio sprovvisto della classe CU.

b) veicolo da assicurare appartenente a un diverso settore tariffario: si assegna la CLASSE CU 14, mentre la CLASSE INTERNA verrà assegnata in base ai criteri di assegnazione previsti dall'Art.11 - Classe universale CU - Criteri di assegnazione, sulla base della sinistrosità pregressa presente al momento dell'emissione del contratto.

A condizione che:

1) il precedente VEICOLO non abbia circolato dopo la scadenza contrattuale;
2) sia esibita idonea documentazione comprovante: il FURTO, la consegna in conto vendita, la vendita, la cessazione della circolazione, l'esportazione all'estero in via definitiva ai sensi dell'Art. 103 del CODICE DELLA STRADA, ovvero la demolizione del VEICOLO precedentemente assicurato;
3) il CONTRAENTE disponga di un ATTESTATO DI RISCHIO relativo al VEICOLO precedentemente assicurato;

4) il PROPRIETARIO (locatario in caso di contratti di leasing) del VEICOLO venduto, consegnato in conto vendita, rubato, alienato, distrutto, demolito o esportato definitivamente e del VEICOLO da assicurare coincidano.

Nel caso in cui il CONTRAENTE si sia avvalso della facoltà di recuperare su un altro VEICOLO la classe di un VEICOLO ceduto in conto vendita o rubato e il VEICOLO in conto vendita risulti invenduto o veicolo rubato venga ritrovato il CONTRAENTE potrà assicurarli stipulando un nuovo contratto al quale verrà assegnata la CLASSE CU precedente alla perdita di possesso. Tale criterio si applica anche nel caso di ritrovamento del VEICOLO avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto. Si procederà poi alla determinazione della CLASSE INTERNA sulla base dei criteri di cui al precedente Art. 14.2. - Veicolo già assicurato.

l) Attestato di rischio non presente nella banca dati degli attestati

Si procede a ricostruire la situazione assicurativa e a determinare la classe CU sulla base delle dichiarazioni del CONTRAENTE che verranno poi verificate dalla SOCIETÀ e, se necessario, provvederà a riclassificare il contratto:

a) Ultimo ATTESTATO DI RISCHIO maturato non presente in Banca Dati

Nel caso in cui, all'atto della stipulazione del contratto, l'ultimo ATTESTATO DI RISCHIO maturato non fosse presente nella Banca Dati, la SOCIETÀ acquisisce telematicamente l'ultimo ATTESTATO DI RISCHIO disponibile, purché non scaduto da oltre 5 anni, e **il CONTRAENTE è tenuto, per il periodo residuo, a rilasciare una dichiarazione che permetta di determinare la effettiva classe CU.** Se in tale periodo si fossero verificati dei SINISTRI per i quali il CONTRAENTE non sia in grado di fornire informazioni circa il proprio grado di responsabilità, e la SOCIETÀ non sia in grado di acquisire tempestivamente tale informazione anche in via telematica, viene acquisita la CLASSE CU risultante dall'ultimo attestato presente in Banca Dati.

b) Completa assenza di ATTESTATI DI RISCHIO in Banca Dati

Il CONTRAENTE è tenuto a rilasciare una dichiarazione che permetta di determinare la effettiva CLASSE CU con riferimento all'intero quinquennio precedente. In caso la SOCIETÀ ne faccia richiesta **il CONTRAENTE è tenuto a fornire precedenti attestati cartacei o contratti di assicurazione a supporto della sua dichiarazione. In assenza di tale documentazione probatoria al contratto viene assegnata la CLASSE CU 18**.

14.3 Regole Evolutive

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto viene assegnato alla classe interna risultante dall'applicazione delle REGOLE EVOLUTIVE secondo la seguente tabella. Ai fini dell'applicazione delle REGOLE EVOLUTIVE si considerano:

- i SINISTRI OSSERVATI per i quali, all'interno del PERIODO DI OSSERVAZIONE è stato effettuato un pagamento, anche a titolo parziale di un SINISTRO PENALIZZANTE da parte della SOCIETÀ.
- i SINISTRI TARDIVI trasmessi in corso di contratto alla SOCIETÀ dalla BANCA DATI DEGLI ATTESTATI DI RISCHIO. I sinistri relativi a POLIZZE TEMPORANEE sono considerati, ai fini delle regole evolutive, qualora il contratto per il quale si rilascia L'ATTESTATO DI RISCHIO sia stato stipulato successivamente alla stipulazione di un contratto temporaneo.

Tabella B4 - Regole evolutive

Classe di provenienza	Classe di assegnazione				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 sinistri
7A	7A	3A	02	06	10
6A	7A	2A	03	07	11

5A	6A	1A	04	08	12
4A	5A	01	05	09	13
3A	4A	02	06	10	14
2A	3A	03	07	11	15
1A	2A	04	08	12	16
01	1A	05	09	13	17
02	01	06	10	14	18
03	02	07	11	15	18
04	03	08	12	16	18
05	04	09	13	17	18
06	05	10	14	18	18
07	06	11	15	18	18
08	07	12	16	18	18
09	08	13	17	18	18
10	09	14	18	18	18
11	10	14	18	18	18
12	11	15	18	18	18
13	12	16	18	18	18
14	13	17	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Art.15 - Bonus Protetto

Se il contratto prevede il BONUS PROTETTO viene salvaguardato dalla penalizzazione della CLASSE INTERNA in caso di imputazione di un SINISTRO PENALIZZANTE osservato nell'ultimo PERIODO DI OSSERVAZIONE o di un SINISTRO TARDIVO. A parziale deroga di quanto previsto al punto C) REGOLE EVOLUTIVE non si ha evoluzione di classe e viene mantenuta, come CLASSE INTERNA di assegnazione, quella già in vigore sul contratto. **La "protezione" vale solo sul primo SINISTRO** e la CLASSE INTERNA relativamente a quel SINISTRO, non evolverà quindi né in malus né in bonus.

Perdita del Bonus Protetto

Il contratto perde automaticamente il beneficio del Bonus Protetto se, nel corso dell'annualità assicurativa o al rinnovo, viene meno anche uno solo dei seguenti requisiti:

- ATTESTATO DI RISCHIO con storia assicurativa di 5 anni più l'anno corrente completa e indenne da SINISTRI
- Frazionamento annuale o semestrale;
- CLASSE INTERNA inferiore alla 6;
- Presenza di almeno uno dei seguenti pacchetti base di coperture accessorie:
  - □ Protezione circolazione (Assistenza +Tutela Legale + Copertura Globale);
  - □ Protezione Veicolo (Incendio e Furto);
  - □ Protezione Persona.

Art. 16 - Anni di Anzianità Assicurativa

Al contratto viene assegnata una classe di Anzianità Assicurativa che considera gli anni di esperienza assicurativa effettivamente maturati dall'AVENTE DIRITTO al momento dell'emissione della POLIZZA. Nel caso in cui, il CONTRAENTE stipuli il contratto avvalendosi di un ATTESTATO DI RISCHIO rilasciato dalla SOCIETÀ, scaduto da meno di 5 anni, e la figura dell'AVENTE DIRITTO riportato in POLIZZA coincida con quello dell'ATTESTATO DI RISCHIO, la SOCIETÀ mantiene la medesima classe di anzianità assicurativa eventualmente già assegnata.

L'Anzianità Assicurativa viene applicata solo se l'AVENTE DIRITTO è una persona fisica e a prescindere dalla dichiarazione del CONTRAENTE ed evolve nelle annualità successive come riportato nella tabella B5 che segue.

Tabella B5 – Anni di Anzianità assicurativa desunti dalla tabella di sinistrosità pregressa

Anzianità assicurativa	**Tabella di sinistrosità al momento dell'emissione della polizza**

Classe	Anno in corso	1° anno precedente	2° anno precedente	3° anno precedente	4° anno precedente	5° anno precedente
0	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND
1	>=0	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND
2	>=0	>=0	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND
3	>=0	>=0	>=0	NA/ND	NA/ND	NA/ND
4	>=0	>=0	>=0	>=0	NA/ND	NA/ND
5	>=0	>=0	>=0	>=0	>=0	NA/ND
6	>=0	>=0	>=0	>=0	>=0	>=0
4	Altre combinazioni con due o più NA/ND					
6	Altro					

Per una sintesi dei limiti di indennizzo della Sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella B6 – RCA

Riepilogo massimi indennizzi

Il MASSIMALE operante sul contratto è riportato in POLIZZA

Prestazioni	Massimali per sinistro
Risarcimento danni da circolazione	La garanzia è prestata nei limiti di uno dei seguenti MASSIMALI che viene riportato in POLIZZA: - € 7.290.000 MINIMO DI LEGGE: € 6.070.000 per danni a persone / € 1.220.000 per danni a cose - € 10.000.000 - € 15.000.000 - € 25.000.000

C PROTEZIONE VEICOLO

Incendio, Furto, Eventi Speciali, Collisione, Kasko

Le garanzie della presente Sezione sono facoltative e sono operanti solo se richiamate in polizza.

COSA ASSICURANO

Art. 1 - Rischio Assicurato

Con le garanzie Incendio, Furto, Eventi Speciali, Collisione e Kasko riportate in questa Sezione, la SOCIETÀ assicura i rischi relativi:

a) al VEICOLO indicato in POLIZZA;

b) agli OPTIONAL: sono inclusi nelle garanzie quando sono forniti dalla casa costruttrice purché siano stabilmente installati sul veicolo e a condizione che il loro valore sia espressamente indicato in POLIZZA alla voce OPTIONAL

c) agli APPARECCHI AUDIO - FONO – VISIVI: sono inclusi nelle garanzie purché siano stabilmente installati sul VEICOLO e a condizione che il loro valore sia espressamente indicato alla voce APPARECCHI AUDIO - FONO - VISIVI. In caso di danno l'INDENNIZZO viene determinato con l'applicazione del DEGRADO D'USO. Gli APPARECCHI AUDIO – FONO - VISIVI integrati nella plancia del VEICOLO e costituenti dotazione di serie essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del VEICOLO, sono già compresi nel VALORE ASSICURATO per il VEICOLO indicato in POLIZZA.

Art. 2 - Valore assicurato e adeguamento del valore al rinnovo[16]

Opzione valida solo per autovetture.

All'atto della stipulazione del contratto, il CONTRAENTE deve indicare marca, modello, allestimento del veicolo e valore da assicurare. Se il veicolo è presente nel listino QUATTRORUOTE, il CONTRAENTE può scegliere tra una delle seguenti opzioni che verrà riportata in POLIZZA:

a) Attivare l'opzione di adeguamento automatico del VALORE ASSICURATO.
   In tal caso il VALORE ASSICURATO per la prima annualità viene determinato sulla base del listino QUATTRORUOTE e viene poi adeguato automaticamente dalla SOCIETA' ad ogni scadenza annuale, sulla base dell'edizione più aggiornata del listino QUATTRORUOTE tra quelle disponibili al momento dell'operazione e fino a che il veicolo risulta censito nel listino. Se la POLIZZA prevede anche degli OPTIONAL, in occasione del rinnovo annuale, il loro VALORE ASSICURATO, viene adeguato nella stessa misura percentuale utilizzata per l'adeguamento del valore del VEICOLO. **La clausola di adeguamento automatico non è attivabile e, se già prevista dal contratto, non opera automaticamente in occasione del rinnovo annuale nei seguenti casi:**
   - il listino QUATTRORUOTE non riporta il valore del veicolo assicurato, o lo riporta non aggiornato;
   - il veicolo non è presente nel listino QUATTRORUOTE o ne viene escluso in seguito ai vari aggiornamenti;

b) Non attivare l'opzione di adeguamento automatico del VALORE ASSICURATO.
   In tal caso **il CONTRAENTE è tenuto a comunicare alla SOCIETÀ il VALORE ASSICURATO sia all'atto della stipulazione del contratto che in occasione dei vari rinnovi annuali.** La SOCIETÀ provvederà ad assicurare il VEICOLO sulla base del valore da assicurare comunicato dal CONTRAENTE, **che in occasione del rinnovo annuale e in assenza di indicazioni da parte del CONTRAENTE non verrà aggiornato.**

COME ASSICURANO

Art.3 - Operatività delle garanzie

Le garanzie Incendio, Furto, Eventi Speciali, Collisione e Kasko che sono operanti solo se sono riportate in POLIZZA e ne è stato pagato il relativo PREMIO.

---

[16] Qual è il valore del VEICOLO da indicare sul contratto?

Indicare il corretto valore del VEICOLO al momento della stipula o del rinnovo del contratto è il primo passo per avere un INDENNIZZO equo e corretto qualora si verifichino le circostanze per il quale il VEICOLO è assicurato (Furto, Incendio, Kasko ecc). Per procedere a tale indicazione occorre agire sulla scorta del valore che si vuole effettivamente assicurare, ad esempio: il valore della fattura di acquisto e degli eventuali ACCESSORI non di serie o il valore del VEICOLO indicato sul listino redatto da Quattroruote ("quotazione valore di vendita"). Occorre inoltre verificare tale valore ad ogni scadenza di rinnovo annuale adeguandolo se necessario.

In caso di SINISTRO sulla garanzia principale, o su una delle estensioni previste, **la SOCIETÀ corrisponderà all'ASSICURATO la somma liquidata a termini di contratto deducendo dalla stessa lo SCOPERTO con il relativo minimo o la FRANCHIGIA pattuiti, che rimangono pertanto a carico dell'ASSICURATO**
In caso di SINISTRO in corso di contratto il VALORE ASSICURATO si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine del periodo annuale di assicurazione in corso, di un importo pari a quello del danno indennizzato a termini di POLIZZA. A richiesta del CONTRAENTE, e previo benestare da parte della SOCIETÀ, il VALORE ASSICURATO può essere integrato di un importo pari alla riduzione subita, mediante pagamento del relativo conguaglio di PREMIO.

DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 4 - Estensione territoriale
L'assicurazione opera nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione RCA obbligatoria a cui si riferisce.

C1. Incendio – Furto – Eventi Speciali

COSA ASSICURANO E COME ASSICURANO LE GARANZIE INCENDIO E FURTO

Art. 1 - Incendio (Rischio Assicurato)

1.1 Cosa assicura
La Società risponde dei DANNI MATERIALI E DIRETTI subiti dal VEICOLO assicurato a seguito di INCENDIO, azione del fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del VEICOLO stesso.
Estensioni di garanzia gratuite e sempre operanti - valide solo per autovetture.
a) INCENDIO da ATTO VANDALICO: la SOCIETÀ garantisce il rimborso dei DANNI MATERIALI E DIRETTI subiti dal VEICOLO assicurato e derivanti da INCENDIO in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni a carattere locale, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
b) Il rimborso spese per documenti: in caso di DANNO TOTALE al VEICOLO, la SOCIETÀ rimborsa le spese sostenute dal CONTRAENTE per produrre i documenti richiesti per la LIQUIDAZIONE del danno. **Tali spese devono essere comprovate da idonea documentazione**

1.2 Come assicura
L'Assicurazione è prestata nel limite del VALORE ASSICURATO in polizza per il VEICOLO e per gli eventuali ACCESSORI aggiuntivi. La garanzia INCENDIO non prevede applicazione di scoperti e franchigie mentre, in caso di **INCENDIO da ATTO VANDALICO, dall'ammontare del danno indennizzabile viene detratto lo scoperto del 10% del danno con il minimo di € 250.**

Art. 2 - Furto (Rischio Assicurato)

2.1 Cosa assicura
La SOCIETÀ risponde della PERDITA del VEICOLO o di sue parti a seguito di FURTO o di RAPINA, nonché dei DANNI MATERIALI E DIRETTI subiti dal VEICOLO stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.
Estensioni di garanzia gratuite e sempre operanti - valide solo per autovetture.
a) Rimborso pese per documenti: in caso di FURTO del VEICOLO (DANNO TOTALE) la SOCIETÀ rimborsa le spese sostenute dal CONTRAENTE per produrre i documenti richiesti per la LIQUIDAZIONE del danno. **Tali spese devono essere comprovate da idonea documentazione**.
b) DANNI al VEICOLO per FURTO di cose non assicurate: la SOCIETÀ garantisce i danni materiali diretti subiti dall'autovettura quando l'esecuzione del FURTO, o il tentativo di FURTO riguardino, oggetti ed accessori non assicurati che si trovino all'interno del VEICOLO.
c) Danni al VEICOLO durante la circolazione abusiva: in caso di FURTO con successivo ritrovamento, la SOCIETÀ garantisce i DANNI MATERIALI DIRETTI subiti dal VEICOLO durante la circolazione abusiva successiva al FURTO.

2.2 Come assicura
L'ASSICURAZIONE è prestata nel limite del VALORE ASSICURATO in polizza per il VEICOLO e per gli eventuali ACCESSORI aggiuntivi. **Dall'ammontare del DANNO INDENNIZZABILE viene detratto lo SCOPERTO se pattuito in POLIZZA**. L'ASSICURAZIONE non prevede applicazione di SCOPERTI e FRANCHIGIE se il FURTO si verifica mentre il VEICOLO è ricoverato all'interno di un box regolarmente chiuso o in un garage custodito.
Se il contratto prevede che il veicolo sia dotato di:

- un dispositivo ARCA MOTOR BOX FULL o ARCA MOTOR BOX VOICE **troveranno applicazione le condizioni disciplinate all'Art. 1.4 della Sezione G.**
- sistema di antifurto satellitare **troveranno applicazione le condizioni disciplinate al successivo Art. 2.4 con l'applicazione di uno scoperto del 30% che si cumula con lo SCOPERTO eventualmente previsto in POLIZZA**.

COME PERSONALIZZARE LA GARANZIA FURTO

2.3 Limitazione della copertura al solo Furto Totale.

Opzione valida se già prevista dal contratto.

Se in POLIZZA la garanzia è prestata nella forma "FURTO TOTALE", **il RISARCIMENTO è previsto solo in caso di FURTO o RAPINA del VEICOLO senza** ritrovamento oppure quando, in seguito ad eventi che diano luogo a DANNI materiali, **l'ammontare del danno subito è pari o superiore all'80% del suo VALORE COMMERCIALE al momento del SINISTRO.**

2.4 Antifurto satellitare

Il CONTRAENTE/ASSICURATO può usufruire della garanzia FURTO con una tariffazione agevolata se, all'atto della stipula del contratto, sul VEICOLO assicurato è installato un **sistema di antifurto satellitare con localizzatore GPS/GSM/GRPS, che soddisfa tutti i seguenti requisiti:**

a) risulta conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla normativa di seguito indicate:
- Direttiva 2014/53/EU
- Direttiva 2014/35/EU
- Direttiva 2014/30/EU
- Direttiva 2019/19/EU
- Omologazione CE;
- Certificazione di sistema di qualità ISO 9001;

b) il dispositivo è stato installato dal produttore, ovvero da sue filiali e/o punti vendita ufficiali, centri di installazione da lui formalmente riconosciuti e convenzionati, dalla casa costruttrice del VEICOLO e/o suo rappresentante.

c) sul dispositivo è stato attivato un **contratto telesorveglianza attivo per la localizzazione satellitare del veicolo da parte di società terze.**

Il CONTRAENTE si impegna, su richiesta della SOCIETÀ, a consegnare:
- Il documento rilasciato dai soggetti sopraindicati, attestante la sussistenza di tuti i requisiti tecnici dichiarati in polizza;
- Il contratto relativo alla fornitura del servizio di localizzazione satellitare che deve essere attivo al momento del SINISTRO;
- Il documento comprovante l'avvenuta installazione.

In considerazioni che le dichiarazioni rese dal CONTRAENTE/ASSICURATO e degli obblighi dallo stesso assunti, considerati essenziali per l'assunzione e la valutazione del rischio, ed a fronte dei quali gli sono riconosciute agevolazioni sulle condizioni contrattuali ed economiche, **la SOCIETÀ garantisce le prestazioni previste dalla garanzia FURTO alle seguenti condizioni:**

a) il sistema di antifurto e di localizzazione satellitare deve essere stato installato a bordo del VEICOLO e deve risultare operante secondo le procedure di attivazione riportate nelle condizioni del contratto di fornitura e/o abbonamento ai servizi di sicurezza ed assistenza;
b) il sistema di antifurto e di localizzazione satellitare deve essere gestito totalmente da una centrale;
c) il centro di installazione autorizzato deve aver rilasciato una certificazione di verifica e collaudo sia del sistema di antifurto e di localizzazione satellitare montato sul veicolo, sia del corretto funzionamento dei segnali elettronici di comunicazione tra periferica di bordo e centrale;
d) il sistema di antifurto e di localizzazione satellitare deve consentire di far pervenire in modo autonomo, il segnale di allarme alla centrale, secondo quanto stabilito dal contratto di fornitura e/o abbonamento ai servizi di installazione;
e) la centrale deve essere in grado di rilevare eventuali guasti e/o malfunzionamenti del sistema di localizzazione satellitare;
f) il veicolo assicurato, ove lasciato incustodito, deve avere la periferica di bordo sempre attiva, anche nel caso in cui vi sia mancanza di copertura delle linee telefoniche o del segnale GPS/GSM/GPRS.
g) In caso di mancata trasmissione dell'allarme causata da assenza di campo della rete GPS/GSM/GPRS, la garanzia assicurativa sarà pienamente operante.

2.4.1 Applicazione di scoperto aggiuntivo

Fatta eccezione del caso di RAPINA**, al verificarsi di una delle situazioni di seguito elencate, la garanzia** rimane operante ma **viene prestata con uno SCOPERTO del 30% che si cumula con lo SCOPERTO eventualmente previsto in POLIZZA:**

a) una delle condizioni riportate nelle lettere da a) a g) viene meno nel corso del periodo assicurativo;

b) il segnale di allarme, relativo al FURTO del VEICOLO assicurato, non perviene alla centrale e la comunicazione dell'evento avviene mediante un messaggio vocale o scritto;

c) l'ASSICURATO, pur messo a conoscenza dell'esistenza di un guasto a carico del sistema di antifurto e di localizzazione satellitare e/o di sue parti o componenti non ha provveduto ad ottemperare alle istruzioni della centrale relative alle riparazioni e/o ai necessari interventi di ripristino.

COSA NON ASSICURANO LE GARANZIE INCENDIO E FURTO

Art. 3 - Esclusioni operanti sulle garanzie Incendio e Furto

Le garanzie non coprono:

a) i danni causati da semplici bruciature non conseguenti ad INCENDIO, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a FENOMENO ELETTRICO comunque manifestatosi;
b) i danni dovuti ad eventi sociopolitici e causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni a carattere locale, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo subiti dal veicolo assicurato (l'esclusione non opera se la polizza prevende la garanzia Eventi Speciali);
c) i danni verificatisi durante il trasporto di materiale atomico e/o radioattivo;
d) i danni verificatisi durante il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa salvo diversa pattuizione indicata in polizza;
e) i danni verificatisi sia all'interno che all'esterno del VEICOLO e determinati da dolo o colpa grave del CONTRAENTE, dell'ASSICURATO, delle persone con essi conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione e della custodia del VEICOLO assicurato, nonché dei trasportati;
f) i danni materiali e diretti subiti dal VEICOLO avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
g) i danni verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara;
h) i danni indiretti come sospensione di lavoro o mancato godimento del VEICOLO, deprezzamento e traino;
i) i danni preesistenti al SINISTRO denunciato;
j) i danni causati da contaminazione nucleare, biologica e chimica e inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
k) l'APPROPRIAZIONE INDEBITA;
l) furto e rapina commessi dai dipendenti del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
m) i danni materiali e diretti causati da fattori climatici (gelo, brina, ghiaccio);
n) danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del FURTO durante la circolazione abusiva salvo che siano conseguenti a collisione con veicoli identificati mediante targa propria;
o) i danni alle cose mobili in uso, custodia o possesso del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO;
p) i danni derivanti da privazione d'uso o da deprezzamento del VEICOLO, qualunque ne sia la causa;
q) le spese di ricovero del VEICOLO danneggiato e quelle sostenute per il trasporto ed il traino del medesimo.

COSA ASSICURA E COME ASSICURA LA GARANZIA EVENTI SPECIALI

Art. 4 - Eventi Speciali (Rischio Assicurato)

4.1 Cosa assicura

La garanzia copre i danni derivanti dai seguenti eventi:

a) Naturali: la SOCIETÀ indennizza i DANNI MATERIALI E DIRETTI subiti dal VEICOLO in seguito a grandine, trombe d'aria, tempeste, uragani, caduta di neve, inondazioni (intese come straripamento dell'acqua dal suo alveo naturale), mareggiate, frane e smottamenti.

b) Sociopolitici: a parziale deroga di quanto previsto alla lettera b) dell'Art. 3) Esclusioni operanti sulle garanzie INCENDIO e FURTO, la SOCIETÀ rimborsa i DANNI MATERIALI E DIRETTI **diversi dall'INCENDIO** subiti dal VEICOLO assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni a carattere locale, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo**. Sono sempre esclusi** i **danni derivanti da circolazione o derivanti da eventi sociopolitici dove l'ASSICURATO o il conducente abbiano avuto parte attiva.** Per quanto non diversamente indicato **la garanzia Eventi Speciali prevede le stesse esclusioni di cui all'Art. 3 - ESCLUSIONI OPERANTI SULLE GARANZIE INCENDIO E FURTO.**

4.2 Come Assicura

L'Assicurazione è prestata nel limite del VALORE ASSICURATO in polizza per il VEICOLO e per gli eventuali ACCESSORI aggiuntivi. **Dall'ammontare del DANNO INDENNIZZABILE viene detratto lo SCOPERTO, il minimo non indennizzabile o la FRANCHIGIA se pattuiti in POLIZZA**.

C2. Collisione – Kasko

COSA ASSICURANO LE GARANZIE COLLISIONE E KASKO[17]

Art. 1 - Collisione (Rischio Assicurato)

1.1 Cosa assicura

La SOCIETÀ risponde dei DANNI MATERIALI E DIRETTI subiti dal VEICOLO durante la sua circolazione in aree pubbliche o private in conseguenza di, collisione con uno più veicoli a motore identificati con targa o altro dato di immatricolazione, investimento di una persona identificata e lesa a seguito del SINISTRO.

1.2 Come assicura

L'ASSICURAZIONE è prestata a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" e fino alla concorrenza del VALORE ASSICURATO in POLIZZA per il VEICOLO inclusi OPTIONAL e apparecchi AUDIO – FONO – VISIVI se riportati in POLIZZA. **Dall'ammontare del DANNO INDENNIZZABILE viene detratto lo SCOPERTO se pattuito in POLIZZA.** Tale SCOPERTO non si applica se il SINISTRO è totalmente o parzialmente addebitabile alla responsabilità di terzi identificati.

Art. 2 - Kasko

2.1 Cosa assicura

La Società risponde dei DANNI MATERIALI E DIRETTI subiti dal VEICOLO durante la sua circolazione in aree pubbliche o private in conseguenza di collisione accidentale con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada, caduta di alberi o sassi.

2.2 Come assicura

L'ASSICURAZIONE è prestata a VALORE INTERO fino alla concorrenza della somma indicata in POLIZZA. **Dall'ammontare del DANNO INDENNIZZABILE viene detratto lo SCOPERTO se pattuito in POLIZZA.** Tale SCOPERTO non si applica se il SINISTRO è totalmente o parzialmente addebitabile alla responsabilità di terzi identificati.

Estensione di garanzia con Collisione e Kasko

Art. 3 - Rimborso spese per documenti

Estensione di garanzia gratuita e sempre operante (*opzione valida solo per autovetture).*

---

[17] Che differenza c'è tra la Garanzia Collisione e la Garanzia Kasko? Cosa vuol dire che la garanzia Collisione è prestata "a primo rischio assoluto"?

A differenza della RCA che copre i danni causati ai TERZI, queste garanzie coprono i cosiddetti "danni propri", ovvero quelli provocati dal conducente al suo stesso VEICOLO. Se si urta un altro mezzo, infatti, la RCA obbligatoria risarcisce solo il TERZO danneggiato mentre non copre i danni al VEICOLO che ha causato l'INCIDENTE. La Garanzia Collisione invece copre proprio questo tipo di danni, ma solo quando il danneggiato viene identificato. La Kasko, invece, è una forma di copertura più estesa che, oltre ai casi previsti dalla Garanzia Collisione, copre più in generale, tutti i rischi da circolazione (ad esempio anche nel caso di urto contro un muro o un cancello, oppure nel caso di ribaltamento o uscita di strada). Arca Assicurazioni presta la Garanzie Collisione nella forma "a primo rischio assoluto". Ciò significa che la Compagnia rimborsa, entro il VALORE ASSICURATO, il danno subito dal VEICOLO solo fino ad un determinato importo riconosciuto per la Garanzia Collisione indicato sul contratto:

VALORE ASSICURATO = € 9.000
INDENNIZZO massimo riconosciuto per la Garanzia Collisione = € 15.000
Danno = € 9.000
SCOPERTO 10% con minimo di € 300 = € 900
INDENNIZZO = € 8.100 ossia danno - Scoperto

In caso di FURTO del VEICOLO (DANNO TOTALE) la SOCIETÀ rimborsa le spese sostenute dal CONTRAENTE per produrre i documenti richiesti per la LIQUIDAZIONE DEL DANNO. **Tali spese devono essere comprovate da idonea documentazione**.

COSA NON ASSICURANO LE GARANZIE COLLISIONE E KASKO

Art. 4 - Esclusioni operanti sulle garanzie Collisione e Kasko

Le garanzie non coprono:

a) i danni provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b) i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
c) i danni verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
d) i danni causati da atti dolosi dell'ASSICURATO, del conducente o del CONTRAENTE;
e) i danni verificatisi durante la partecipazione del VEICOLO a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
f) i danni provocati dal conducente che al momento del SINISTRO guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
g) nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
h) nel caso di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o l'autoveicolo non sia guidato dal PROPRIETARIO o da suo dipendente;
i) i danni verificatisi durante il trasporto di materiale atomico e/o radioattivo;
j) i danni verificatisi durante il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa salvo diversa pattuizione indicata in POLIZZA;
k) all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari;
l) verificatisi durante il traino attivo e passivo o in occasione di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada;
m) i danni indiretti quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili;
n) i danni causati da operazioni di carico e scarico;
o) i danni causati al VEICOLO da oggetti, materiali ed animali trasportati;
p) i danni ai dischi ruota e ai pneumatici, se verificatisi non congiuntamente agli altri danni indennizzabili a termini di POLIZZA;
q) i danni preesistenti al SINISTRO denunciato;
r) i danni derivanti da privazione d'uso o da deprezzamento del VEICOLO, qualunque ne sia la causa;
s) le spese di ricovero del VEICOLO danneggiato e quelle sostenute per il trasporto ed il traino del medesimo.

Per una sintesi dei limiti di indennizzo della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella C1– Protezione Veicolo

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

I limiti/sottolimiti all'*Indennizzo, Franchigie, Scoperti/Minimi non indennizzabili*, possono mutare in base alla diversa tipologia del VEICOLO assicurato. Qualora la tariffa preveda la possibilità di poter scegliere diverse soluzioni, saranno indicati solo i rispettivi valori "minimi e massimi". Viene inoltre precisato se tali informazioni sono riportate in POLIZZA o nelle condizioni di assicurazione.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Franchigie o Scoperti/minimi non indennizzabili
Incendio	Indennizzo Valore assicurato;	Incendio: nessuno Incendio da atto vandalico: scoperto 10% min. € 250 (Condizioni di Assicurazione)
Furto	Indennizzo Valore assicurato	- da 0 fino ad un massimo del 15% con minimo di € 500 (Polizza) - 0 se il FURTO si verifica mentre il VEICOLO è ricoverato all'interno di un box regolarmente chiuso o in un garage custodito (Condizioni di Assicurazione)
Eventi Speciali	Indennizzo Valore assicurato	Scoperto 10% con minimo di € 250 (Polizza)
Collisione	Indennizzo massimo di € 15.000	Scoperto 10% con minimo di € 300 (Polizza)
Kasko	Indennizzo Valore assicurato	Scoperto 15 % con minimo di € 500 (Polizza)
Danno Parziale	10% degrado d'uso per ogni anno di vita del veicolo e fino ad un massimo del 50% per parti soggette ad usura: pneumatici, batteria, motopropulsore e parti meccaniche, linea di scarico, selleria e capote (copertura in tessuto impermeabile).	---

Avvertenze

- RIDUZIONE VALORE ASSICURATO A SEGUITO DI SINISTRO: in caso di SINISTRO in corso di contratto il VALORE ASSICURATO si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine del periodo annuale di assicurazione in corso, di un importo pari a quello del danno indennizzato a termini di POLIZZA. A richiesta del CONTRAENTE, e previo benestare da parte della SOCIETÀ, il VALORE ASSICURATO può essere integrato di un importo pari alla riduzione subita, mediante pagamento del relativo conguaglio di PREMIO (vedasi Art. 3 Operatività Delle Garanzie - Sezione C)
- DISPOSITIVI SATELLITARI E GARANZIA FURTO: la presenza di dispositivi satellitari prevede agevolazioni tariffarie a fronte di specifici impegni da parte del contraente. In caso di mancato adempimento verranno applicate maggiorazioni di SCOPERTO che si cumulano con quelle previste in POLIZZA (vedasi Art. 1.4 Sezione G per dispositivi ARCA MOTOR BOX FULL e VOICE e Art. 2.4.1 paragrafo C2 – della Sezione C per altri dispositivi).
- VALORE ASSICURATO IN POLIZZA INFERIORE AL VALORE COMMERCIALE (applicazione cd REGOLA PROPORZIONALE): nel caso in cui il VALORE ASSICURATO copra soltanto una parte del VALORE COMMERCIALE, la SOCIETÀ risponde dei danni in proporzione alla differenza tra il VALORE ASSICURATO e il VALORE COMMERCIALE indicato in POLIZZA, fatto salvo il caso in cui il valore indicato in POLIZZA corrisponda a quello comprovato dalla fattura di acquisto (vedasi Art. 2. Determinazione dell'ammontare del danno del paragrafo H2 Norme per le Garanzie: Incendio, Furto, Eventi Speciali, Collisione/Kasko, Copertura Globale, Cristalli).

D PROTEZIONE PERSONA

Infortuni Conducente e Rimborso Spese Mediche

Le garanzie della presente Sezione sono facoltative e sono operanti solo se richiamate in polizza.

D1. Infortuni Conducente – Rimborso Spese Mediche

COSA ASSICURA

Art. 1 - Rischio assicurato [18]

La SOCIETÀ si obbliga, nei limiti delle garanzie e delle somme assicurate indicate in POLIZZA, alla corresponsione di un INDENNIZZO per le conseguenze dirette ed esclusive degli INFORTUNI che il CONDUCENTE subisca in conseguenza della circolazione del VEICOLO indicato IN POLIZZA nonché delle operazioni effettuate in caso di fermata accidentale per mettere il VEICOLO stesso in condizione di riprendere la marcia, spostarlo dal flusso del traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo e in occasione della salita e discesa del VEICOLO stesso. L'ASSICURAZIONE è prestata anche per i seguenti eventi occorsi al conducente e avvenuti durante la circolazione del VEICOLO:

- infortuni sofferti a seguito di atti compiuti dall'assicurato per doveri di solidarietà umana o di legittima difesa;
- lesioni riportate in conseguenza di inspirazione di gas o vapori;
- annegamento;
- infortunio occorso in stato di malore o incoscienza.

Art. 2 - Esonero

L'ASSICURATO è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre assicurazioni infortuni per gli stessi rischi che avesse in corso o stipulasse con la SOCIETÀ o con altre Imprese.

COSA NON ASSICURA

Art. 3 - Esclusioni

L'ASSICURAZIONE non copre:

a) gli infortuni determinati da abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
b) gli INFORTUNI determinati da azioni dolose del conducente;
c) qualora il SINISTRO si verifichi durante l'operatività della sospensione o del ritiro della patente;
d) gli infortuni determinati da partecipazione a gare e competizioni sportive e relative prove previste nel regolamento della gara;
e) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
f) se il conducente trasporta a bordo del VEICOLO un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione;
g) se la circolazione avviene senza il consenso del CONTRAENTE o di chi ha diritto a disporre del mezzo.

DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 4 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE opera nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione RCA obbligatoria a cui si riferisce.

---

[18] Chi protegge la garanzia Infortuni del Conducente?

Il conducente del veicolo che causa il SINISTRO è l'unico soggetto che non viene tutelato dalla copertura RCA. La garanzia Infortuni del Conducente salvaguarda qualsiasi persona alla guida dell'autovettura assicurata in caso di SINISTRO (con colpa o senza colpa). In caso di SINISTRO senza colpa, Arca Assicurazioni rinuncia al diritto di surrogazione (non andrà a recuperare le somme versate per l'indennizzo Infortuni del Conducente dall'indennizzo RCA), quindi l'assicurato riceverà sia l'indennizzo per la RCA da parte della compagnia di chi ha **causato il danno sia l'indennizzo da parte di Arca Assicurazioni per la garanzia Infortuni del Conducente.**

COME ASSICURA

Art. 5 - Garanzie Infortuni del Conducente e Rimborso Spese Mediche

5.1 Infortuni del conducente

La garanzia Infortuni del Conducente opera limitatamente ai casi di Morte e Invalidità Permanente:
a) Morte: se l'INFORTUNIO ha come conseguenza la morte del conducente del VEICOLO, la SOCIETÀ corrisponde la SOMMA ASSICURATA agli eredi testamentari o legittimi. La garanzia viene prestata nel caso in cui il decesso si verifichi entro 2 anni dalla data di avvenimento dell'INFORTUNIO anche se successivamente alla scadenza contrattuale della POLIZZA.
b) INVALIDITÀ PERMANENTE da INFORTUNIO: se l'infortunio del conducente del veicolo assicurato ha come conseguenza l'INVALIDITÀ PERMANENTE, la SOCIETÀ corrisponde una indennità calcolata in base al grado di INVALIDITÀ PERMANENTE accertata secondo i seguenti criteri della Tabella 1. La garanzia viene prestata nel caso in cui l'INVALIDITÀ PERMANENTE si manifesti entro 2 anni dalla data di avvenimento dell'INFORTUNIO anche se successivamente alla scadenza contrattuale della POLIZZA.

Tabella D1- Percentuali di invalidità ed indennizzo

Percentuali di invalidità permanente accertata	Entità dell'indennizzo
Fino al 10%	Percentuale accertata applicata sulla somma assicurata al netto della franchigia del 3%
Dal 10% al 60%	Percentuale accertata applicata sulla somma assicurata
Superiore al 60%	L'intera somma assicurata

L'accertamento del grado di INVALIDITÀ PERMANENTE è effettuato in base alle percentuali previste dall'Allegato 1 alla Legge Sugli Infortuni Sul Lavoro n.1124/65 INAIL e successive modifiche, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'ASSICURATO allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta. La perdita totale ed irrimediabile della funzionalità di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; nel caso in cui vi sia una minorazione delle funzionalità, le percentuali previste vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti la valutazione viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100% di invalidità. In caso di constatato mancinismo le percentuali per l'accertamento della INVALIDITÀ PERMANENTE riferite all'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e viceversa. Le percentuali previste sono diminuite quando la perdita anatomica o la riduzione funzionale di un organo o di un arto avvenga su invalidità precedentemente riconosciute.

Estensioni di garanzia gratuite e sempre operanti

- Le prestazioni previste dalle garanzie Morte da Infortunio e Invalidità permanente da Infortunio possono cumularsi con analoghe prestazioni previste da altre garanzie in corso con la SOCIETÀ al momento del SINISTRO.
- Per le garanzie Morte da Infortunio e Invalidità Permanente da Infortunio la SOCIETÀ rinuncia al diritto di surrogazione che le compete nei confronti dei responsabili dell'INFORTUNIO, lasciando così integri i diritti dell'ASSICURATO, o dei suoi aventi causa, contro i responsabili dell'INFORTUNIO stesso.
- Relativamente alla garanzia Morte da Infortunio, se il conducente deceduto ha figli minori ed il medesimo incidente da circolazione causa anche il decesso del coniuge, la SOCIETÀ liquida un'indennità aggiuntiva pari al 50% della SOMMA ASSICURATA. Sono equiparati ai figli minori i figli conviventi con il conducente di età non superiore a 25 anni e iscritti ad istituti scolastici o corsi universitari. La garanzia è prestata se il decesso del conducente e del coniuge si verificano entro 2 anni dalla data di avvenimento dell'INFORTUNIO anche se successivamente alla scadenza contrattuale della POLIZZA.

5.2 Rimborso Spese Mediche

In caso di infortunio del conducente del VEICOLO che comporti il ricovero in un ISTITUTO DI CURA, la SOCIETÀ effettua il rimborso delle spese sostenute nel limite del MASSIMALE indicato in POLIZZA relative a: onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria; uso della sala operatoria, del materiale d'intervento, le protesi e gli apparecchi ortopedici applicati durante il ricovero; rette di degenza; esami e accertamenti diagnostici; trasporto con ambulanza dell'assicurato in un istituto di cura e ritorno a casa; prestazioni medico-infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, farmaci, acquisto e noleggio di apparecchi protesici, sanitari e di carrozzelle ortopediche; ticket relativi alle prestazioni precedenti; cure e applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati da INFORTUNIO.
Se la POLIZZA prevede anche la garanzia Assistenza, la garanzia Rimborso Spese Mediche opera ad integrazione e in eccedenza di quanto eventualmente già prestato dalla suddetta garanzia.
La copertura è prestata con l'applicazione degli scoperti e delle franchigie riportati in polizza.

Per una sintesi dei limiti di indennizzo della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella D2– Protezione Persona

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

Nella tabella sono indicati casi in cui l'informazione è riportata in POLIZZA o nelle Condizioni di Assicurazione

Garanzia	Limiti di Indennizzo	Franchigie e Scoperti
Infortuni Conducente (Morte e Invalidità Permanente)	Somma indicata in Polizza	Per Invalidità Permanente: franchigia del 3% fino al 10% di invalidità accertata (*Condizioni di assicurazione Tabella D1*)
Rimborso spese mediche	Somma indicata in Polizza	Scoperto e minimo indicati in Polizza

E PROTEZIONE CIRCOLAZIONE

Copertura Globale, Tutela Legale, Assistenza, Cristalli

Le garanzie della presente Sezione sono facoltative e sono operanti solo se richiamate in polizza.

E1. Copertura Globale

COSA ASSICURA E COME ASSICURA

Art. 1 - Oggetto della garanzia (Rischio Assicurato)

La garanzia è prestata con riferimento al VEICOLO indicato POLIZZA e prevede un INDENNIZZO da parte della SOCIETÀ al verificarsi di una delle circostanze elencate di seguito. In caso di SINISTRO la SOCIETÀ corrisponderà all'ASSICURATO la somma liquidata a termini di contratto deducendo dalla stessa lo SCOPERTO con il relativo minimo o la FRANCHIGIA eventualmente previsti dalla specifica prestazione, che rimangono a carico dell'ASSICURATO. **Il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla presentazione di idonea e regolare documentazione da parte dell'ASSICURATO comprovante l'evento dannoso e le eventuali spese sostenute.**

a) Ricorsi terzi da incendio[19]

La SOCIETÀ garantisce la Responsabilità Civile per danni diretti provocati a cose di terzi dall'INCENDIO, dallo SCOPPIO del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del VEICOLO quando lo stesso non è in circolazione ai sensi della Legge. La garanzia è prestata **fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di € 200.000 per anno assicurativo. Tale garanzia non comprende:**

- i DANNI alle cose mobili in uso, custodia o possesso del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO, i DANNI occorsi alle cose indossate o portate con sé dalle persone occupanti il VEICOLO, nonché ai bagagli, agli animali e in generale alle cose trovatisi a bordo del VEICOLO;
- i DANNI da contaminazione e inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

b) Danni al box o alla rimessa

La SOCIETÀ rimborsa le spese sostenute per il ripristino del locale adibito a rimessa, di proprietà del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO, in conseguenza di INCENDIO, esplosione o SCOPPIO dell'impianto di alimentazione del VEICOLO. La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 10.000 per anno assicurativo.**

c) Perdita delle chiavi

In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio del sistema antifurto, la SOCIETÀ rimborsa le spese sostenute:

- per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
- per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto;
- per il duplicato delle chiavi e i costi di riprogrammazione dei congegni di apertura elettronici.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 250 per anno assicurativo**, **dietro presentazione di regolare fattura/documentazione.**

d) Danni ai bagagli

In caso di danno che comporti la PERDITA TOTALE del VEICOLO, avvenuto al **di fuori della provincia di residenza del conducente** e a seguito di INCENDIO, FURTO, RAPINA o INCIDENTE STRADALE con responsabilità del conducente **indennizzabile a termini di contratto**, la SOCIETÀ rimborsa l'ASSICURATO e le persone trasportate a bordo del VEICOLO per i DANNI ai bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) di loro proprietà che si trovavano sul VEICOLO nel momento in cui si è verificato il SINISTRO. **Sono esclusi in ogni caso denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti di metallo prezioso. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 250 per SINISTRO ed anno assicurativo.**

e) Rimborso spese di immatricolazione

In caso di danno che comporti la PERDITA TOTALE al VEICOLO a seguito di INCENDIO, FURTO, RAPINA o INCIDENTE STRADALE con responsabilità del conducente indennizzabile a termini di contratto, la SOCIETÀ

---

[19] **Cos'è il "ricorso terzi da incendio"?**

È una forma di assicurazione della Responsabilità Civile che copre gli eventuali danni materiali e diretti, dei quali l'Assicurato sia civilmente responsabile, subiti dalle cose di terzi a seguito di un incendio. La copertura RCA infatti opera quando il veicolo assicurato si trova su strade di uso pubblico o a queste equiparate. Se si verifica un incendio con danni a terzi in area privata la copertura RCA non è operante ed interviene la copertura Ricorso Terzi da Incendio.

rimborsa le spese per l'immatricolazione di un nuovo VEICOLO o per il passaggio di proprietà in caso di acquisto di un VEICOLO usato. La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 300 per SINISTRO ed anno assicurativo. In caso di demolizione del veicolo indicato in POLIZZA, il CONTRAENTE deve restituire i DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE e presentare il certificato di perdita del possesso o la radiazione rilasciata dal P.R.A.**

f) Rimborso spese di lavaggio e disinfezione

In caso di FURTO del VEICOLO e del successivo ritrovamento, vengono rimborsate le spese sostenute dall'ASSICURATO per il lavaggio e la disinfezione del VEICOLO **fino ad un massimo di € 250 per SINISTRO ed anno assicurativo**. Tale garanzia è prestata **dietro presentazione di regolare fattura/documentazione.**

g) Rimborso spese di recupero/parcheggio/rimessaggio

La SOCIETÀ garantisce, **fino alla concorrenza di € 500 per SINISTRO**, il rimborso delle spese di recupero, parcheggio o rimessaggio del VEICOLO disposti dall'Autorità, in seguito a INCENDIO, FURTO o RAPINA dello stesso, dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'ASSICURATO. **La garanzia è prestata a condizione che l'assicurato abbia denunciato il fatto all'Autorità.**

h) Rimborso spese di custodia

Qualora il VEICOLO venga sequestrato con provvedimento dell'Autorità adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di INCIDENTE STRADALE, la SOCIETÀ garantisce le spese di custodia nell'attesa di ottenerne lo svincolo, **fino alla concorrenza di € 250 per SINISTRO.**

i) Soccorso vittime della strada

La SOCIETÀ risponde, **fino a concorrenza di € 500 per SINISTRO ed anno assicurativo,** dei DANNI alle parti interne del VEICOLO e degli indumenti del conducente, in conseguenza del trasporto occasionale di vittime da incidente stradale comunque verificatosi dal luogo del fatto al posto di soccorso medico**.** Tale garanzia è prestata **dietro presentazione di regolare fattura/documentazione inoltre il fatto deve essere comprovato da dichiarazione dell'amministrazione ospedaliera o del medico intervenuto o dell'Autorità.**

l) Danni da fenomeno elettrico

La SOCIETÀ risponde dei danni da FENOMENO ELETTRICO comunque verificatosi, **fino alla concorrenza di € 250 per anno assicurativo**. **Non sono rimborsate le spese per le lampade, le altre fonti di luce e per la batteria.** La garanzia è prestata **dietro presentazione di regolare fattura/documentazione.**

m) Ripristino airbag, pretensionatori delle cinture di sicurezza e dispositivi antincendio

La SOCIETÀ risponde, **fino alla concorrenza di € 500 per anno assicurativo**, delle spese necessarie per il ripristino degli airbag, dei pretensionatori delle cinture di sicurezza e dei dispositivi antincendio, a seguito della loro attivazione per cause accidentali o per INCIDENTE STRADALE.

La garanzia è operante se il danno non è stato risarcito dal responsabile civile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie previste dalla POLIZZA ed è prestata dietro presentazione di regolare fattura/documentazione.

n) Duplicato patente

La SOCIETÀ rimborsa le spese di duplicazione della patente dell'ASSICURATO e dei suoi familiari conviventi, resesi necessarie in seguito AD INCENDIO, FURTO, SMARRIMENTO, RAPINA, comprovati dalla **denuncia presentata all'Autorità**. **La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 250 per anno assicurativo e dietro presentazione di regolare fattura/documentazione.**

o) Ripristino dei dispositivi di antifurto e/o di localizzazione satellitare

La SOCIETÀ rimborsa, **fino alla concorrenza di € 500 per SINISTRO,** le spese necessarie al ripristino, o alla sostituzione, dei dispositivi di antifurto e/o di localizzazione satellitare del VEICOLO resesi necessarie in seguito ad INCENDIO o ad INCIDENTE STRADALE. **La garanzia è operante se il danno non è stato risarcito dal responsabile civile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie previste dalla POLIZZA ed** è prestata **dietro presentazione di regolare fattura/documentazione.**

p) Rimborso tassa automobilistica

In caso di distruzione o perdita del VEICOLO a seguito di INCIDENTE STRADALE, INCENDIO, FURTO o RAPINA, la SOCIETÀ rimborsa la tassa automobilistica relativa al periodo intercorrente tra la data del SINISTRO e la data della sua scadenza. In caso di demolizione del VEICOLO, il pagamento dell'INDENNIZZO è subordinato alla **restituzione alla SOCIETÀ dei documenti di circolazione ed alla presentazione del certificato di perdita del possesso rilasciato P.R.A e dell'esibizione della ricevuta di pagamento della tassa automobilistica.**

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 250 per SINISTRO ed anno assicurativo.

q) Danni da collisione con altro veicolo identificato e non assicurato

La SOCIETÀ rimborsa i DANNI subiti dal VEICOLO a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato con la garanzia RCA. L'importo indennizzabile viene determinato in proporzione al grado di responsabilità del terzo **fino alla concorrenza di € 3.000 per sinistro. La garanzia vale per la parte di danno non liquidata dal FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA e non opera se il SINISTRO è indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla POLIZZA.**

r) Rimborso spese di reimmatricolazione

La SOCIETÀ rimborsa le spese per l'eventuale reimmatricolazione per il rilascio di una nuova targa del VEICOLO e dei relativi nuovi documenti, in caso di furto o smarrimento della targa. La **garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 250 per SINISTRO a fronte di presentazione di regolare denuncia effettuata alle Autorità.**

La garanzia è prestata dietro presentazione di regolare fattura/documentazione.

s) Fauna selvatica

La SOCIETÀ rimborsa, nei limiti del **massimale di € 2.000 per anno assicurativo** per la riparazione del VEICOLO a seguito di collisione con animali selvatici, purché **il fatto sia comprovato da denuncia alle Autorità.** In ogni caso **l'ASSICURATO deve astenersi** dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia della SOCIETÀ fatte salve le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il VEICOLO danneggiato nella rimessa o nell'officina.

Sono esclusi dalla copertura i fenomeni di randagismo. La garanzia prevede uno scoperto per sinistro del 10% con il minimo di € 250. La garanzia è prestata se il danno non è risarcibile dal responsabile civile né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate con la POLIZZA e dietro presentazione di regolare fattura/documentazione.

COSA NON ASSICURA

Art. 2 - Esclusioni

La garanzia non copre:

a) i danni verificatisi durante il trasporto di materiale atomico e/o radioattivo;
b) i danni verificatisi durante il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa salvo diversa pattuizione indicata in polizza;
c) i danni determinati da dolo o colpa grave del CONTRAENTE, dell'ASSICURATO, delle persone con essi conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione e della custodia del VEICOLO, nonché dei trasportati;
d) i danni materiali e diretti subiti dal VEICOLO avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
e) i danni preesistenti al sinistro denunciato;
f) i danni causati da contaminazione nucleare, biologica e chimica e inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 3 - Estensione territoriale

La garanzia opera nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione RCA obbligatoria a cui si riferisce.

Per una sintesi dei limiti di indennizzo della Sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella E1 – Copertura Globale

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

Garanzia/Argomento	Limiti della prestazione
Ricorsi terzi da incendio	€ 200.000 per anno assicurativo
Danni al box o alla rimessa	€ 10.000 per anno assicurativo
Perdita delle chiavi	€ 250 per anno assicurativo
Danni ai bagagli	€ 250 per sinistro ed anno assicurativo
Rimborso spese di lavaggio e disinfezione	€ 250 per sinistro ed anno assicurativo
Rimborso spese di recupero/parcheggio/rimessaggio	€ 500 per sinistro
Rimborso spese di custodia	€ 250 per sinistro
Soccorso vittime della strada	€ 500 per sinistro ed anno assicurativo
Danni da fenomeno elettrico	250 per sinistro assicurativo
Ripristino airbag, pretensionatori delle cinture di sicurezza e dispositivi antincendio	€ 500 per anno assicurativo
Duplicato patente	€ 250 per anno assicurativo
Ripristino dispositivi di antifurto e/o di localizzazione satellitare	€ 500 per sinistro
Rimborso tassa automobilistica	€ 250 per sinistro ed anno assicurativo
Danni da collisione con altro veicolo identificato e non assicurato	€ 3.000 per sinistro
Rimborso spese di reimmatricolazione	€ 250 per sinistro
Rimborso spese di immatricolazione	€ 300 per sinistro ed anno assicurativo
Fauna selvatica	€ 2.000 per anno assicurativo Scoperto per sinistro del 10% con il minimo di € 250

Il limite per singola prestazione è riportato nelle Condizioni di Assicurazione

E2. Tutela Legale

Art. 1 - Premessa

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla SOCIETÀ a:

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Viale del Commercio, n° 59 - 37135 Verona

in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'ASSICURATO può rivolgersi direttamente.
Principali riferimenti:

- telefono centralino: 045.8290411
- mail per invio nuove denunce di SINISTRO: denunce@ARAG.it
- fax per invio nuove denunce di SINISTRO: +39 045.8290557
- mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del SINISTRO: sinistri@ARAG.it
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del SINISTRO: +39 045.8290449

COSA ASSICURA

Art. 2 - Oggetto della Garanzia Tutela Legale (Rischio Assicurato)[20]

La SOCIETÀ alle condizioni della presente polizza e nei limiti stabiliti dalla polizza, quando l'assicurato è coinvolto in una vertenza, copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG;
- spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato;
- spese di esecuzione forzata fino a due casi per sinistro;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria;
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;

Le spese legali sono coperte per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.

COME ASSICURA

Art. 3 - Assicurati

Le garanzie, previste all'Art. 2 - Oggetto della Garanzia Tutela Legale, vengono prestate a favore dell'ASSICURATO.
In particolare le garanzie vengono prestate:
a) su VEICOLO:

- al PROPRIETARIO
- al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing
- al conducente autorizzato

---

[20] In quali circostanze è utile la Tutela Legale? Cosa sono le Spese di Giustizia?
La Tutela Legale è utile in tutti quei casi dove, in seguito ad un Incidente stradale, si vuol far valere le proprie ragioni a fronte di controversie con la controparte, come ad esempio:

- quando devi richiedere il risarcimento di danni da circolazione subiti da te e dai tuoi familiari anche in qualità di pedoni o ciclisti (vedi punto 1);
- quando per una distrazione alla guida si passa con il semaforo rosso causando un Incidente grave (vedi punto 2);
- quando si vuol riottenere il dissequestro dell'autovettura in seguito ad un Incidente grave con responsabilità anche di natura penale (Vedi punto 3);
- quando si vuol riottenere la patente sequestrata per un Incidente stradale grave (Vedi punto 4);

Le Spese di giustizia invece sono le spese del processo. Nel procedimento penale sono pagate da "chi perde" (il condannato), allo Stato; nel procedimento civile, invece, vengono pagate da tutte le parti durante lo svolgimento degli atti processuali e, a definizione del giudizio, "chi perde" può essere condannato a rifondere la controparte.

- ai trasportati

per i SINISTRI relativi alla circolazione stradale del veicolo indicato nella scheda di POLIZZA. In caso di sostituzione del VEICOLO indicato nella POLIZZA, ai fini della continuazione della copertura assicurativa sul nuovo VEICOLO e ai fini dell'eventuale adeguamento del PREMIO, il CONTRAENTE deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo VEICOLO.

b) su nucleo familiare:
- al coniuge o al partner convivente del CONTRAENTE
- ai componenti del nucleo familiare del CONTRAENTE risultante dal certificato di stato di famiglia quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

Nel caso di vertenze fra ASSICURATI le garanzie operano unicamente a favore del CONTRAENTE.

Art. 4 - Prestazioni garantite

Le garanzie vengono prestate per il VEICOLO indicato in POLIZZA o per i soggetti ASSICURATI secondo quanto specificato all'Art. 3 - Assicurati.

1) Danni subiti

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale, in caso di:

a) sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (Art. 149 D.Lgs n. 209/05). La richiesta di risarcimento è garantita esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'Art. 8 del D.PR. 254/2006 ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale.
b) SINISTRI stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (Art. 148 D.Lgs n. 209/05);
c) recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali (Art. 141 D.Lgs n. 209/2005).

La garanzia opera anche nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool.

2) Delitti colposi o contravvenzioni

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.

La prestazione opera a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 10 – Esclusioni, lettera i), qualora all'ASSICURATO venga contestata:

- la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente **qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.**
- la guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope esclusivamente nei casi in cui siano state assunte ad uso farmacologico per la cura di stati di malattia o di patologie oggettivamente documentabili. **Sarà onere dell'ASSICURATO, in sede di gestione del SINISTRO, fornire idonea documentazione** atta a comprovare che l'assunzione è avvenuta a scopo terapeutico e che non fosse inibita la guida a seguito dell'assunzione di tali sostanze.

3) Dissequestro del veicolo

Sono coperte le spese sostenute per il dissequestro del VEICOLO sequestrato in seguito ad INCIDENTE STRADALE.

La prestazione opera a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 10 – Esclusioni, lettera i), qualora all'ASSICURATO venga contestata:

- la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'ASSICURATO venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.
- la guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope esclusivamente nei casi in cui siano state assunte ad uso farmacologico per la cura di stati di malattia o di patologie oggettivamente documentabili. **Sarà onere dell'ASSICURATO, in sede di gestione del SINISTRO, fornire idonea documentazione** atta a comprovare che l'assunzione è avvenuta a scopo terapeutico e che non fosse inibita la guida a seguito dell'assunzione di tali sostanze.

4) Ritiro, sospensione o revoca della patente

Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida irrogata in seguito ad INCIDENTE STRADALE e connessa allo stesso. ARAG provvederà, su richiesta dell'ASSICURATO, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso. L'ASSICURATO deve far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale **entro 5 giorni** dalla data di notifica dello stesso.

La prestazione opera a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 10 – Esclusioni, lettera i), qualora all'ASSICURATO venga contestata:

- la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente **qualora l'ASSICURATO venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale;**

- la guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope esclusivamente nei casi in cui siano state assunte ad uso farmacologico per la cura di stati di malattia o di patologie oggettivamente documentabili. **Sarà onere dell'ASSICURATO, in sede di gestione del SINISTRO, fornire idonea documentazione** atta a comprovare che l'assunzione è avvenuta a scopo terapeutico e che non fosse inibita la guida a seguito dell'assunzione di tali sostanze.

5) **Ricorso o opposizione**

Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione della sanzione pecuniaria irrogate in seguito a INCIDENTE STRADALE.ARAG provvederà, su richiesta dell'ASSICURATO, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso. L'ASSICURATO deve far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale **entro 5 (cinque) giorni** dalla data di notifica dello stesso.

La prestazione opera a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 10 – Esclusioni, lettera i), qualora all'ASSICURATO venga contestata:

- la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, **la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale**.
- la guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope esclusivamente nei casi in cui siano state assunte ad uso farmacologico per la cura di stati di malattia o di patologie oggettivamente documentabili. Sarà onere dell'ASSICURATO, in sede di gestione del SINISTRO, fornire idonea documentazione atta a comprovare che l'assunzione è avvenuta a scopo terapeutico e che non fosse inibita la guida a seguito dell'assunzione di tali sostanze.

6) **Delitti dolosi**

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi connessi ad INCIDENTE STRADALE.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro del VEICOLO sequestrato in seguito ad INCIDENTE STRADALE.

La garanzia opera quando:

- l'ASSICURATO è assolto con decisione passata in giudicato;
- il reato è derubricato da doloso a colposo;
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Nel caso di sentenza definitiva diversa da assoluzione o da derubricazione del reato da doloso a colposo ARAG richiede all'ASSICURATO il rimborso di quanto anticipato per la difesa in ogni grado di giudizio.

L'ASSICURATO ha l'obbligo di trasmettere ad ARAG la sentenza nel più breve tempo possibile.

7) **Atto di pirateria stradale - spese d'investigazione**

Sono coperte le spese entro il massimale convenuto, in caso di SINISTRO cagionato da veicolo non identificato che abbia per conseguenza lesioni alla persona per:

- l'esercizio dell'azione di risarcimento danni alla persona subiti dal conducente del veicolo assicurato nei confronti dell'impresa designata dall'IVASS per la gestione del FONDO DI GARANZIA DELLE VITTIME DELLA STRADA nei limiti e con le modalità definite dal Titolo XVII della Legge;
- le spese per un eventuale investigatore per lo svolgimento di tutte le indagini necessarie all'identificazione del responsabile del fatto. Le indagini avranno termine decorsi 60 giorni dalla data di accadimento del fatto e **la SOCIETÀ terrà a proprio carico le relative spese sino a un massimo di € 5.000 per evento.**

8) **Danni causati**

Sono coperte le spese sostenute per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli stessi ASSICURATI.

La garanzia opera a secondo rischio per spese di resistenza e soccombenza dopo l'esaurimento del MASSIMALE dovuto per legge e per contratto dall'assicuratore di Responsabilità Civile**.**

Se la POLIZZA di Responsabilità Civile non esiste, non opera, non fornisce copertura totale o parziale per qualunque motivo, la presente garanzia non opera.

9) **Assistenza per dissequestro del veicolo**

Sono coperte le spese di assistenza nel procedimento di dissequestro del VEICOLO assicurato che, come successivamente risulti, sia solo apparentemente scoperto da assicurazione obbligatoria RCA.

Art. 5 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

Quando l'ASSICURATO è coinvolto in una vertenza, **la SOCIETÀ non copre le seguenti spese:**

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da ARAG;
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo caso per sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;

- multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali;
- spese non concordate con ARAG;
- in caso di domiciliazione ogni duplicazione di onorari.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.
Nel caso di vertenze fra ASSICURATI le garanzie operano unicamente a favore del CONTRAENTE.

Art. 6 - Insorgenza del Caso Assicurativo

La data di avvenimento del SINISTRO è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.
L'evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come:
- il danno o presunto danno extracontrattuale subìto o causato dall'ASSICURATO;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge;

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del SINISTRO è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.
Sono coperti i SINISTRI che sono avvenuti:
- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi; se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di 3 (tre) mesi opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente contratto.

La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno indicato in POLIZZA, se il PREMIO è stato pagato; se il PREMIO non è stato pagato la copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno del pagamento. Resta ferma, in ogni caso, la data di scadenza prevista nella scheda di POLIZZA.
La copertura assicurativa ha la durata indicata nella scheda di POLIZZA e si rinnova in caso di rinnovo del contratto RC Auto mantenendo le stesse date di decorrenza e scadenza previste da quest'ultimo.
Qualora la presente POLIZZA sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una POLIZZA precedente della SOCIETÀ, il termine di denuncia dei SINISTRI insorti durante la vigenza della POLIZZA precedente decorre dalla cessazione della presente POLIZZA anziché dalla cessazione della POLIZZA precedente.
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura.
Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.
Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso SINISTRO, la garanzia opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli ASSICURATI a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. **Se al momento della definizione del SINISTRO il massimale per sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.**

Art. 7 - Scelta del legale incaricato

Per la fase giudiziale l'ASSICURATO ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'albo:
- dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza;
- del proprio luogo di residenza o sede legale; in caso di domiciliazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

L'incarico all'avvocato o al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'ASSICURATO, pertanto la SOCIETÀ e/o ARAG non sono responsabili del loro operato.

Art. 8 - Massimale

Gli oneri oggetto della garanzia previsti dall'Art. 6 - PRESTAZIONI GARANTITE sono rimborsati **nel limite del MASSIMALE indicato in POLIZZA**, a eccezione del punto 7) Atto di pirateria stradale – spese d'investigazione, che prevede un **massimale di € 5.000 per evento**.

DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 9 - Estensione Territoriale

La garanzia opera nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione RCA obbligatoria a cui si riferisce.

COSA NON ASSICURA

Art. 10 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

a) in materia fiscale ed amministrativa;
b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall'Art. 3 del D. Lgs. 171/2005);
e) per fatti dolosi delle persone assicurate (salvo quanto previsto dall'Art. 6 - Prestazioni garantite, punto 6);
f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'ASSICURATO viene perseguito in sede penale;
h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'ASSICURATO, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del VEICOLO in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs n. 209/2005;
i) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;
j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
k) se il VEICOLO non è omologato;
l) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso;
m) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
n) per le vertenze contrattuali con la SOCIETÀ (salvo quanto previsto dall'Art. 6 - Prestazioni garantite, punto 1);
o) per i casi di adesione a class action;
p) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale.

Per una sintesi dei limiti di indennizzo della Sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella E2 – Tutela Legale

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

Nella tabella sono indicati casi in cui l'informazione è riportata in POLIZZA o nelle Condizioni di Assicurazione

Prestazione	Limiti della prestazione
Danni subiti	Somma indicata in Polizza
Delitti colposi o contravvenzioni	
Dissequestro del veicolo	
Ritiro, sospensione o revoca della patente	
Ricorso o opposizione	
Delitti dolosi	
Danni causati	
Assistenza per dissequestro del veicolo	
Atto di pirateria stradale - spese d'investigazione	€ 5.000 per evento

E3. Assistenza
Garanzia valida solo per le autovetture

COSA ASSICURA

Art. 1 - Oggetto della garanzia (Rischio Assicurato)

La SOCIETÀ si obbliga a fornire assistenza nel caso in cui l'ASSICURATO venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti previsti nelle seguenti prestazioni. Le garanzie sono prestate da Arca Assicurazioni che si avvale, per la gestione e liquidazione dei SINISTRI relativi alla presente Sezione, della CENTRALE OPERATIVA di Pronto Assistance Servizi s.c.r.l. (di seguito nominata per semplicità PAS) e **possono essere rese non più di 3 volte per tipologia di servizio entro ciascun anno di validità della POLIZZA. L'ASSICURAZIONE è operante per il conducente e i trasportati a bordo del VEICOLO indicato in POLIZZA.**

Art. 2 - Prestazioni Assistenza

Con la presente garanzia sono in coperture le seguenti prestazioni:

2.1 Traino - Soccorso stradale

In caso di immobilizzo del VEICOLO per guasto, INCIDENTE, evento atmosferico, ATTO VANDALICO, INCENDIO o ritrovamento del mezzo a seguito di FURTO, la CENTRALE OPERATIVA organizza il Traino – soccorso stradale del veicolo:

- fino al punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del VEICOLO;
- o, a scelta del cliente, presso un'officina di sua fiducia, purché situata entro un raggio di 50 km dal luogo del SINISTRO.

Per ogni SINISTRO è previsto un solo Traino – Soccorso stradale, tuttavia, qualora la garanzia venga fornita durante la chiusura del punto di assistenza, ed il VEICOLO venga ricoverato presso un deposito provvisorio scelto dalla CENTRALE OPERATIVA, la stessa tiene a proprio carico i costi relativi ad un secondo traino per trasferire il mezzo da tale deposito fino al punto di assistenza disponibile scelto dal cliente **entro un raggio di 50 km dal luogo del SINISTRO**.

La CENTRALE OPERATIVA tiene a proprio carico i costi sostenuti per il soccorso stradale e per l'eventuale secondo traino **fino alla concorrenza di € 600 complessivi per SINISTRO, resta a carico dell'ASSICURATO la parte di spesa eccedente.**

Inoltre, la stessa provvede anche al recupero del VEICOLO fuoriuscito dalla sede stradale anche con l'eventuale intervento di mezzi eccezionali, tenendo a proprio carico la relativa spesa fino al limite massimo di **€ 1.000 per SINISTRO.**

La garanzia non prevede il trasporto dei passeggeri ma esclusivamente il traino del veicolo. Pertanto, in caso di necessità l'assicurato potrà avvalersi delle garanzie "Servizio Taxi" o "Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio" nel rispetto di quanto previsto dalle rispettive garanzie previa comunicazione alla CENTRALE OPERATIVA di tale richiesta al momento della chiamata per traino del veicolo.

2.2 Depannage

La CENTRALE OPERATIVA esegue sul luogo del SINISTRO, qualora le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, dei piccoli interventi di riparazione i cui tempi di esecuzione **non superino i 30 minuti** e che consentano al VEICOLO di riprendere la marcia.

Sono compresi i casi di foratura, mancanza di carburante, errato rifornimento, esaurimento della batteria, mancato avviamento del motore, smarrimento o rottura delle chiavi e anche in caso di necessità di montaggio da catene da neve. Restano a carico della CENTRALE OPERATIVA i soli costi di manodopera e le spese relative al soccorso purché la sede del fornitore si trovi **entro 20 chilometri dal luogo del fermo**. In caso contrario, si procederà con l'erogazione della prestazione "Traino - soccorso stradale". **La prestazione è operante esclusivamente in Italia.**

2.3 Quick Service

Qualora l'intervento di riparazione sul luogo (Depannage) non sia stato risolutivo e il VEICOLO abbia subito DANNI che, a parere dal soccorritore, siano riparabili in un breve arco temporale, la CENTRALE OPERATIVA, in accordo con l'ASSICURATO, s'impegna a proseguire la riparazione presso un'officina convenzionata mettendo a disposizione dell'ASSICURATO le risorse e la struttura necessarie per la riparazione del mezzo.

Restano a carico della CENTRALE OPERATIVA i soli costi delle prime due ore di manodopera.

2.4 Autovettura sostitutiva

In caso di indisponibilità o inutilizzabilità del mezzo assicurato, la CENTRALE OPERATIVA mette a disposizione dell'ASSICURATO, presso un noleggio convenzionato, un'auto sostitutiva di categoria C (1.600 CC) senza autista e con percorrenza illimitata. In caso di indisponibilità di un veicolo di categoria C (1600 CC) verrà fornito all'assicurato un veicolo di diversa categoria. **La prestazione viene fornita solo qualora siano necessarie oltre 8 ore di manodopera** certificate dall'officina che ha in carico la riparazione del mezzo e sulla base del tempario ufficiale della casa costruttrice. **La prestazione è operante esclusivamente in Italia.**

In caso di furto del VEICOLO, la prestazione viene fornita purché il fatto sia comprovato da denuncia alle Autorità competenti.
L'autovettura sostitutiva verrà fornita durante gli orari di apertura del centro, alle condizioni previste dal contratto di noleggio e secondo i seguenti criteri:

a) fino a un massimo di 30 giorni consecutivi in caso di FURTO totale o rapina del veicolo;
b) in tutti gli altri casi:
   - fino a un massimo di 10 giorni consecutivi, in caso di SINISTRO che ha dato origine all'erogazione della prestazione Traino – soccorso stradale.
   - fino a un massimo di 5 giorni consecutivi, in caso di SINISTRO che non ha dato origine all'erogazione della prestazione Traino – soccorso stradale.

L'auto sostitutiva non avrà le stesse garanzie della polizza sottoscritta dal Contraente ma sarà fornita all'ASSICURATO con le seguenti garanzie: RCA obbligatoria, Incendio, Furto, e Kasko
Il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente, può chiedere che in alternativa della prestazione "Auto sostitutiva" sia fornito il **servizio taxi fino alla somma massima di € 180.**
Restano a carico dell'ASSICURATO: la franchigia o il relativo scoperto previsto dal contratto di noleggio del VEICOLO, per i SINISTRI che colpiscano le garanzie Furto, Kasko o dovuti ad atto doloso di terzi; il costo del carburante e altre spese non espressamente comprese (ad esempio: pedaggi autostradali, traghetti, spese di prolungamento del noleggio). Al momento del ritiro del VEICOLO è previsto che l'ASSICURATO costituisca forma cauzionale a garanzia con carta di credito. Eventuali altri mezzi di pagamento devono essere contrattualmente previsti dalla società di noleggio.
In caso di indisponibilità di auto a noleggio, l'assicurato, previo accordo con CENTRALE OPERATIVA, può organizzarsi autonomamente con altri autonoleggi per la ricerca di un veicolo da noleggiare.
Il costo sostenuto dall'assicurato sarà poi rimborsato dalla CENTRALE OPERATIVA, previa presentazione della relativa fattura, con l'applicazione delle tariffe convenzionate ed entro i limiti della garanzia stessa.
La CENTRALE OPERATIVA non si assume la responsabilità di eventuali tariffe e/o spese aggiuntive concordate tra noleggiatore e assicurato per l'acquisto di garanzie non coperte dalla polizza (abbattimento di franchigie, ecc) in quanto non di diretta competenza della CENTRALE OPERATIVA.

2.5 Demolizione del veicolo (in Italia) /Abbandono legale del veicolo (estero)

Qualora a seguito di SINISTRO, e in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti si deve procedere alla demolizione del VEICOLO, la CENTRALE OPERATIVA, su richiesta dell'ASSICURATO, provvede alla demolizione del VEICOLO. La CENTRALE OPERATIVA tiene a proprio carico le spese relative al trasporto, alla demolizione e alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). La demolizione del VEICOLO avverrà nel Centro Autorizzato Convenzionato alla CENTRALE OPERATIVA più vicina al luogo dove è ricoverato il VEICOLO stesso.
In caso di SINISTRO avvenuto all'estero, che comporti un danno al VEICOLO assicurato per cui il suo VALORE COMMERCIALE risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la CENTRALE OPERATIVA, su richiesta dell'ASSICURATO, procede al disbrigo delle pratiche di abbandono del VEICOLO. Le relative spese sono a carico della CENTRALE OPERATIVA, mentre restano a carico dell'ASSICURATO i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'ASSICURATO stesso.
In aggiunta a quanto sopra riportato, in caso di abbandono legale del VEICOLO all'estero, la CENTRALE OPERATIVA predispone quanto necessario per il rimpatrio dei bagagli presenti nel veicolo a mezzo corriere presso un luogo in Italia indicato dall'assicurato. **La garanzia rimpatrio bagagli è prestata fino alla concorrenza di € 250 per SINISTRO.**
L'ASSICURATO dovrà contattare la CENTRALE OPERATIVA e deve presentare richiesta con allegato un elenco dei bagagli contenuti nel VEICOLO. La CENTRALE OPERATIVA non si assume nessuna responsabilità in merito all'eventuale danneggiamento dei bagagli e del relativo contenuto occorso durante la spedizione tramite corriere.

2.6 Disbrigo pratiche legali in caso di FURTO

Qualora, a seguito di FURTO totale del VEICOLO, l'ASSICURATO desideri avvalersi della CENTRALE OPERATIVA per la richiesta dei seguenti documenti:

- Estratto cronologico;
- Perdita di possesso;
- Sentenza di chiusura inchiesta

potrà contattare la CENTRALE OPERATIVA stessa comunicando la targa del VEICOLO ed i**nviando l'originale della denuncia rilasciata all'ASSICURATO dall'Autorità competente.**
La CENTRALE OPERATIVA provvederà al reperimento dei documenti sopra riportati in nome e per conto dell'ASSICURATO tenendo a proprio carico i relativi costi.

2.7 Servizio Taxi

La CENTRALE OPERATIVA provvederà all'invio di un taxi sul luogo del SINISTRO per permettere all'ASSICURATO di raggiungere:

- l'autonoleggio convenzionato dove è stata messa a disposizione l'autovettura sostitutiva;
- o per rientrare alla propria abitazione dal luogo del SINISTRO;

- o per raggiungere l'hotel, la stazione ferroviaria o l'aeroporto.

La garanzia viene prestata fino a un massimo di € 100 per SINISTRO.
Tutti gli eventuali eccessi di spesa restano a carico dell'ASSICURATO.

2.8 Recupero del veicolo riparato

Qualora a seguito di GUASTO, INCIDENTE, INCENDIO, tentato FURTO o FURTO PARZIALE e tentata RAPINA il veicolo subisca, per riparazione, un fermo superiore a 36 ore in Italia o 5 giorni all'estero, la CENTRALE OPERATIVA, dopo verifica del ripristino del VEICOLO, metterà a disposizione dell'ASSICURATO, o chi per esso, al fine di consentirgli il recupero del VEICOLO:
- biglietto ferroviario di prima classe (se la durata del viaggio è inferiore alle 8 ore);
- biglietto aereo di classe economica (se la durata del viaggio è superiore alle 8 ore);
- recupero con carro attrezzi.

La garanzia è prestata fino a un massimo di € 300 per SINISTRO ed è operante solo quando il SINISTRO si verifichi a **oltre 50 km dal comune di residenza dell'ASSICURATO**.

2.9 Rientro dei passeggeri/Prosecuzione del viaggio

In caso di SINISTRO, avvenuto in conseguenza di GUASTO, RAPINA, INCIDENTE, INCENDIO, FURTO TOTALE, PARZIALE O tentato FURTO, che immobilizzi il VEICOLO per almeno 36 ore o che lo renda inutilizzabile, la CENTRALE OPERATIVA al fine di predisporre il rientro degli occupanti del VEICOLO o la prosecuzione del viaggio, mette a disposizione:
- biglietto aereo classe economica;
- biglietto ferroviario di prima classe;
- veicolo a noleggio.

La garanzia viene prestata con il limite complessivo di € 260 per SINISTRO ed è operante solo quando il SINISTRO si verifichi a **oltre 50 km dal comune di residenza dell'ASSICURATO.**

2.10 Organizzazione del pernottamento degli assicurati in albergo

In caso di SINISTRO, avvenuto in conseguenza di GUASTO, RAPINA, INCIDENTE, INCENDIO, FURTO TOTALE, PARZIALE o tentato FURTO, che immobilizzi il VEICOLO per almeno 36 ore o che lo renda inutilizzabile e ciò esiga una sosta forzata degli assicurati per la riparazione, la CENTRALE OPERATIVA organizza il pernottamento e la prima colazione delle persone che si trovino a bordo del VEICOLO (conducente ed eventuali trasportati) in un albergo del luogo convenzionato con la CENTRALE OPERATIVA. Qualora nel luogo dove si è verificato il SINISTRO non siano presenti strutture convenzionate, la CENTRALE OPERATIVA organizzerà il pernottamento e prima colazione in un'altra struttura del luogo.

La garanzia è prestata per il conducente/ASSICURATO e i trasportati con **il massimo di € 150 per persona e fino al limite di € 500 e per SINISTRO ed è operante solo quando il sinistro si verifichi a oltre 50 km dal comune di residenza dell'ASSICURATO**.

2.11 Anticipo spese di prima necessità

Qualora l'ASSICURATO debba sostenere delle spese impreviste per la riparazione del VEICOLO, per spese mediche, spese legali o per cauzioni civili e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la CENTRALE OPERATIVA provvede al pagamento sul posto, per conto dell'ASSICURATO, di fatture fino a un importo massimo di € 5.000 per SINISTRO.

La garanzia viene fornita dietro adeguate garanzie bancarie di restituzione di quanto ricevuto entro un mese dalla data dell'anticipo stesso.

La prestazione non è operante:
- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della CENTRALE OPERATIVA;
- se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'ASSICURATO.

L'ASSICURATO deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria e il suo recapito.

Questa garanzia è operante solo quando il sinistro si verifichi a **oltre 50 km dal comune di residenza dell'ASSICURATO**.

2.12 Rientro sanitario

Qualora a seguito di INFORTUNIO causato da INCIDENTE STRADALE in cui sia rimasto coinvolto il VEICOLO, le condizioni dell'ASSICURATO, accertate tra i medici della CENTRALE OPERATIVA e il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o presso la residenza, la CENTRALE OPERATIVA provvederà a effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della CENTRALE OPERATIVA stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente:
- aereo sanitario (esclusivamente nei Paesi europei);
- aereo di linea classe economica eventualmente in barella;
- treno di prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio.

Il trasporto viene interamente organizzato dalla CENTRALE OPERATIVA e include l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio se ritenuta necessaria. Le relative spese sono a carico di CENTRALE OPERATIVA.

Questa garanzia è operante solo quando il SINISTRO si verifichi a **oltre 50 km dal comune di residenza dell'ASSICURATO**.

2.13 Rientro minori alla residenza

Qualora a seguito di INFORTUNIO causato da INCIDENTE STRADALE l'ASSICURATO sia impossibilitato a occuparsi dei minori di 15 anni che viaggiano con lui, la CENTRALE OPERATIVA fornisce a un familiare convivente:
- biglietto aereo classe economica;
- biglietto ferroviario prima classe;

di andata e ritorno per consentirgli di raggiungere, prendersene cura e ricondurre alla residenza i minori di 15 anni che viaggiano con l'ASSICURATO.

La CENTRALE OPERATIVA tiene a proprio carico anche le spese di albergo del familiare fino alla concorrenza di € 500 per SINISTRO e anno assicurativo ed è operante solo quando il SINISTRO si verifichi a **oltre 50 km dal comune di residenza dell'assicurato**

2.14 Familiare all'estero

Qualora a seguito di INFORTUNIO causato da INCIDENTE STRADALE l'ASSICURATO venga ricoverato per un periodo superiore a 3 giorni, la CENTRALE OPERATIVA fornisce a un familiare convivente:
- biglietto aereo classe economica;
- biglietto ferroviario prima classe;

di andata e ritorno per permettergli di raggiungere l'assicurato ricoverato all'estero.

La SOCIETÀ tiene a proprio carico anche le spese di albergo del famigliare fino alla concorrenza di € 250. Questa garanzia è operante solo quando il SINISTRO si verifica **oltre 50 km dal comune di residenza dell'ASSICURATO**.

2.15 SOS Incidente (servizio attivo 24 ore)

Qualora l'ASSICURATO desiderasse ricevere supporto a seguito di INCIDENTE STRADALE, la CENTRALE OPERATIVA si attiverà per:
- supportare nella compilazione del modello C.A.I. a seguito di INCIDENTI avvenuti in Italia;
- supportare nella raccolta dei dati da trasmettere alla Compagnia di assicurazione a seguito di INCIDENTI avvenuti all'estero;
- fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all'estero al fine di chiedere assistenza burocratica;
- fornire informazioni sulle procedure di dissequestro VEICOLO (solo Italia - all'estero occorre contattare il consolato).

Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il consulente/ente di competenza oppure fosse richiesta la consulenza legale, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00. Questa garanzia è operante solo quando il SINISTRO si verifichi a **oltre 50 km dal comune di residenza dell'ASSICURATO**.

2.16 Trasporto della salma

In caso di INCIDENTE DA CIRCOLAZIONE che causi il decesso dell'ASSICURATO, la CENTRALE OPERATIVA provvede al trasporto della salma sino al luogo di inumazione in Italia e al disbrigo delle incombenze burocratiche sul luogo dell'incidente. Questa garanzia è operante solo quando il SINISTRO si verifichi **a oltre 50 km dal comune di residenza dell'ASSICURATO.**

DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 3 - Estensione territoriale

La garanzia opera nell'ambito territoriale per il quale è valida l'ASSICURAZIONE RCA obbligatoria a cui si riferisce con le seguenti **eccezioni:**
- **sono erogate solo in Italia**: 2.2 Depannage, 2.4 AutoSostitutiva e 2.5 Demolizione del VEICOLO;
- **sono erogate solo all'estero**: 2.5 Abbandono legale del VEICOLO e 2.14 Familiare all'estero.

COSA NON ASSICURA

Art. 4 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

L'assicurazione non è operante:

a) per tutte quelle spese non rientranti in quanto convenuto all'interno delle singole prestazioni;
b) per SINISTRI avvenuti nel corso di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
c) in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
d) per DANNI conseguenti a mancato o ritardato intervento da parte della CENTRALE OPERATIVA dovuti a circostanze fortuite o imprevedibili per i quali la CENTRALE OPERATIVA non assume responsabilità;

e) per la circolazione del VEICOLO al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
f) il diritto alle assistenze decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la CENTRALE OPERATIVA al verificarsi del SINISTRO;
g) nel caso di richieste di rimborso da parte dell'ASSICURATO per prestazioni usufruite senza il preventivo consenso della CENTRALE OPERATIVA, fatta eccezione per i casi di Soccorso Stradale in autostrada o nei paesi dove è imposto l'intervento di un fornitore diverso o per i casi in cui l'ASSICURATO non riesca a mettersi in contatto con la CENTRALE OPERATIVA per cause di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della CENTRALE OPERATIVA;
h) per le spese di riparazione del VEICOLO, le spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio e tutte le eventuali eccedenze diverse da quelle convenute con la CENTRALE OPERATIVA nonché agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del VEICOLO, le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento, salvo ove diversamente indicato all'interno delle singole prestazioni della presente sezione ASSISTENZA;
i) per le infermità o lesioni che a giudizio dei medici di CENTRALE OPERATIVA possono essere curate sul posto o che non impediscono all'ASSICURATO di proseguire il viaggio;
j) per le spese di inumazione e funerarie legate alla prestazione trasporto della salma;
k) stato di ebbrezza alcolica del conducente in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, o influenza di sostanze stupefacenti;
l) mancata revisione del VEICOLO;
m) non abilitazione alla guida del conducente secondo le disposizioni in vigore, salvo il caso in cui al conducente che guida con patente scaduta la stessa sia rinnovata entro 90 giorni dal SINISTRO.

Per una sintesi dei limiti di indennizzo della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella E3 – Assistenza

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

Il limite per singola prestazione è riportato nelle Condizioni di Assicurazione

Prestazione	Limiti della prestazione
Traino - Soccorso stradale	fino alla concorrenza di € 600 complessivi per sinistro
Depannage (prestazione operante solo in Italia)	piccoli interventi di riparazione i cui tempi di esecuzione non superino i 30 minuti
Quick Service	I soli costi delle prime 2 ore di manodopera
Autovettura sostitutiva (prestazione operante solo in Italia)	La prestazione viene fornita solo qualora siano necessarie oltre 8 ore di manodopera
Demolizione del veicolo (in Italia) Abbandono legale del veicolo (estero)	
Disbrigo pratiche legali in caso di furto	
Servizio Taxi	€ 100 per sinistro
Recupero del veicolo riparato	€ 300 per sinistro
Rientro dei passeggeri/Prosecuzione del viaggio	€ 260 complessivi per sinistro
Organizzazione del pernottamento degli assicurati in albergo	€ 150 per assicurato fino ad un massimo di € 500 complessivi per tutti gli assicurati e per sinistro
Anticipo spese di prima necessità	€ 5.000 per sinistro
Rientro sanitario	
Rientro minori alla residenza	€ 500 per sinistro e anno assicurativo
Familiare all'estero	€ 250
SOS Incidente	
Trasporto della salma	

E4. Cristalli

Art. 1 - Oggetto della garanzia (Rischio Assicurato)

1.1 Cosa assicura

La SOCIETÀ rimborsa le spese sostenute per sostituire o per riparare il parabrezza, il tettuccio, il lunotto posteriore ed i cristalli laterali del VEICOLO a seguito di loro rottura.

1.2 Come assicura

La garanzia è prestata per evento e per anno assicurativo fino alla concorrenza della somma indicata in POLIZZA e **previa presentazione di regolare fattura/documentazione.**
La garanzia non prevede FRANCHIGIA se la sostituzione e/o la riparazione avviene in uno dei centri convenzionati con la SOCIETÀ. **In tutti gli altri casi è prevista l'applicazione di una FRANCHIGIA di €150.**

1.3 Cosa non assicura (Esclusioni)

La garanzia non opera per i danni:

a) causati da rigature e segnature, screpolature e simili;
b) a fari, fanalini e specchi, nonché i DANNI ad altre parti del VEICOLO, anche se causati dalla rottura dei cristalli stessi;
c) subiti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio organizzato o vandalismo;
d) determinati da dolo o colpa grave del CONTRAENTE, dell'ASSICURATO, delle persone con essi conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione e della custodia del VEICOLO assicurato, nonché dei trasportati;
e) derivanti ai cristalli a seguito di operazioni di applicazione o rimozione.

Per una sintesi dei limiti di indennizzo della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella E4 – Cristalli

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

Garanzia	Limiti della prestazione	Franchigie o Scoperti/minimi non indennizzabili
Cristalli	Somma indicata in polizza	- Nessuno in centro convenzionato - € 150 in centro non convenzionato (Condizioni di Assicurazione)

F RAPPORTO DI VINCOLO

Le disposizioni della presente sezione si applicano solo se in POLIZZA risulta la presenza di un vincolo e se è stata sottoscritta almeno una delle seguenti garanzie: Incendio, Furto, Eventi Speciali, Collisione/Kasko.

Art. 1 - Veicolo locato in leasing

Per veicoli locati in leasing con pagamento del PREMIO di ASSICURAZIONE per un periodo di copertura inferiore o uguale a quello del contratto di LEASING (se quest'ultimo ha durata uguale a quella del contratto assicurativo).

Dal momento che il VEICOLO assicurato di proprietà del VINCOLATARIO, e immatricolato a suo nome al PRA, è stato concesso in leasing al CONTRAENTE/ASSICURATO sino alla data di scadenza del vincolo indicata sulla POLIZZA, la SOCIETÀ si impegna nei confronti del VINCOLATARIO stesso e per tutta la durata del contratto assicurativo a:

a) non consentire alcuna riduzione, o variazione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto del VINCOLATARIO
b) comunicare al VINCOLATARIO qualsiasi ritardo nel pagamento del PREMIO di ASSICURAZIONE della prima rata e di eventuali rate infrannuali scadute, fermo restando che il mancato pagamento del PREMIO comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di Legge.

In caso di danni relativi al VEICOLO assicurato coperti dalle garanzie prestate in POLIZZA, **l'INDENNIZZO** da liquidarsi ai sensi di contratto **verrà corrisposto al VINCOLATARIO** nella sua qualità di PROPRIETARIO del VEICOLO e, pertanto, da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. Il CONTRAENTE potrà avvalersi della facoltà di **sospendere il contratto**, prevista dalle Condizioni di Assicurazione, **solo previo consenso scritto fornito alla SOCIETÀ dal VINCOLATARIO.**

Art. 2 - Veicolo venduto ratealmente con presenza di vincolo a favore dell'ente finanziatore

Per i veicoli venduti ratealmente con presenza di vincolo a favore dell'ente finanziatore, e con pagamento del PREMIO di ASSICURAZIONE per un periodo di copertura inferiore o uguale a quello del contratto di vendita rateale (se quest'ultimo ha durata uguale a quella del contratto assicurativo).

Il vincolo è prestato a favore del VINCOLATARIO e, per la durata della POLIZZA, la SOCIETÀ si obbliga a:

a) non consentire alcuna riduzione, o variazione delle garanzie prestate in base al valore del VEICOLO indicato se non con il consenso scritto del VINCOLATARIO;
b) a comunicare al VINCOLATARIO qualsiasi ritardo nel pagamento del PREMIO di ASSICURAZIONE della prima rata e di eventuali rate infrannuali scadute, fermo restando che il mancato pagamento del PREMIO comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di Legge;
c) **non pagare** in caso di INCENDIO, FURTO, collisione o altri DANNi relativi al VEICOLO, **l'indennizzo liquidato a termini di POLIZZA senza il consenso scritto del VINCOLATARIO**, e, sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul frontespizio di POLIZZA, a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio il VINCOLATARIO è fin d'ora autorizzato dal CONTRAENTE.

Il CONTRAENTE potrà avvalersi della facoltà di **sospendere il contratto**, prevista dalle Condizioni di Assicurazione, **solo previo consenso scritto fornito alla SOCIETÀ dal VINCOLATARIO.**

Art. 3 - Obblighi in carico al CONTRAENTE in caso di SINISTRO

Il CONTRAENTE ha l'obbligo di comunicare al VINCOLATARIO ogni SINISTRO in cui sia stato coinvolto il VEICOLO assicurato e oggetto di vincolo **ed è quindi tenuto a trasmettere**, contestualmente all'invio della DENUNCIA di SINISTRO alla SOCIETÀ, una copia della stessa per conoscenza anche al VINCOLATARIO

G TECNOLOGIA

Le garanzie della presente Sezione sono facoltative e sono operanti solo se la polizza prevede il dispositivo ARCA MOTOR BOX.

Art.1 - Arca Motor Box [21]

1.1 Premessa

La SOCIETÀ ha stipulato un accordo con il PROVIDER TELEMATICO, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite il contatore satellitare denominato ARCA MOTOR BOX che viene fornito in comodato al CONTRAENTE.

Presupposti per la validità delle presenti clausole e per l'applicazione delle conseguenti riduzioni di PREMIO sono:

1. **l'installazione/attivazione a bordo del VEICOLO assicurato di ARCA MOTOR BOX,** concesso in comodato dal PROVIDER TELEMATICO al CONTRAENTE nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile;
2. **la stipulazione da parte del CONTRAENTE del contratto di abbonamento ai servizi del PROVIDER TELEMATICO.**

Si rinvia al contratto di abbonamento ai servizi di cui al precedente punto 2, che **deve essere sottoscritto dal CONTRAENTE** contemporaneamente al contratto di ASSICURAZIONE, per quanto riguarda:

- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016;
- diritti dell'interessato;
- definizioni;
- oggetto del contratto;

---

[21] **Quali sono dispositivi satellitari ARCA MOTOR BOX e che vantaggi e servizi offrono?**

ARCA MOTOR BOX prevede 3 tipologie di dispositivi satellitari: SUPEREASY, FULL e VOICE. Ognuno di essi offre specifici servizi e il CONTRAENTE è libero di scegliere la soluzione più adatta alle sue esigenze.

Le offerte ARCA MOTOR BOX erogano servizi legati alla sicurezza e alla gestione del VEICOLO che permettono di usufruire anche di interessanti agevolazioni. I dispositivi rilevano infatti i dati relativi all'utilizzo dell'autovettura (chilometri annui, strade e fasce orarie di percorrenza) offrendo significative riduzioni di PREMIO sulla POLIZZA Auto (Garanzia RCA con tariffa "A Kilometro", sconto sulle Garanzie Assistenza, Tutela Legale e, con FULL e VOICE, anche sulla Garanza Furto). Oltre a questo consentono di poter accedere ai dati relativi ad un INCIDENTE stradale, ad esempio in caso di dinamiche controverse, o di sanzioni comminate dalle Autorità. In particolare, in caso di incidenti stradali superiori ad una certa entità (crash) ARCA MOTOR BOX attiva l'invio dei soccorsi per il traino del Veicolo (servizio sempre incluso con FULL e VOICE mentre con SUPEREASY opera solo se la POLIZZA prevede la garanzia Assistenza). Il dispositivo VOICE, inoltre, permette di comunicare direttamente con la Centrale operativa di assistenza grazie al vivavoce installato a bordo del VEICOLO. Inoltre se la polizza prevede le garanzie Incendio e Furto è possibile attivare il servizio di ricerca dell'autovettura in caso di Furto (solo con dispositivi FULL e VOICE). Questi sono alcuni dei principali servizi offerti. Consultando il contratto di abbonamento ai servizi con il Provider telematico, che viene consegnato alla stipula del contratto, è possibile visione nel dettaglio di tutti i servizi offerti dai dispositivi ARCA MOTOR BOX.

Cosa succede se si fruisce delle riduzioni di premio previste con l'installazione di Arca Motor Box ma non si installa la box o non si rispettano gli altri specifici impegni previsti dalle Condizioni di Assicurazione?

Con l'installazione di ARCA MOTOR BOX vengono riconosciuti, a seconda del tipo di box installato, sconti sul premio di POLIZZA. Se non si installa la box o non si rispettano gli altri specifici impegni previsti dal contratto, ad esempio in caso di malfunzionamento, vengono meno i presupposti dello sconto e si è tenuti a restituire tale importo alla SOCIETÀ. Se non si provvede al pagamento di questa differenza di PREMIO, al verificarsi di un SINISTRO, la SOCIETÀ si riserva la facoltà di limitare le coperture previste dalle garanzie interessate in proporzione alla differenza del PREMIO non corrisposto e/o di agire, nella stessa misura, in rivalsa fino a € 5.000 per recuperare le somme eventualmente pagate a TERZI.

A titolo esemplificativo:

- premio RCA con sconto per Arca Motor Box - € 90
- integrazione necessaria per mancata installazione di Arca Motor Box - € 10 (sconto da restituire)

In tale esempio, in caso di SINISTRO RCA, potrà essere applicata una rivalsa pari al 10% sul danno liquidato a terzi: danno di € 10.000, rivalsa di € 1.000.

- natura del contratto e sua durata;
- descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione;
- estensione territoriale;
- canone e sue modalità di calcolo (valido per tutti i dispositivi);
- installazione, disinstallazione, reinstallazione di ARCA MOTOR BOX;
- cessione del contratto.

Sul sito web del PROVIDER TELEMATICO è possibile consultare l'elenco delle strutture convenzionate e abilitate all'installazione di ARCA MOTOR BOX. Le operazioni di smontaggio e successiva re-installazione di ARCA MOTOR BOX in caso di sostituzione VEICOLO e di smontaggio definitivo di ARCA MOTOR BOX dovranno essere effettuate senza costi presso le strutture convenzionate ed abilitate a eseguire tali operazioni e consultabili sul sito del PROVIDER TELEMATICO; **qualora il CONTRAENTE intenda effettuare tali operazioni presso strutture convenzionate diverse da quelle appositamente abilitate, ne dovrà sopportare le relative spese**.
La SOCIETÀ ha facoltà di cambiare il PROVIDER TELEMATICO dandone tempestivo avviso al CONTRAENTE.

1.2 Validità dei servizi infotelematici
I servizi sono validi esclusivamente su autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'articolo 54, I comma, lettere a) e c) del CODICE DELLA STRADA a condizione che siano richiamati in POLIZZA.

1.3 Condizioni di Assicurazione per ARCA MOTOR BOX SUPEREASY
Fatto salvo quanto indicato al precedente Art. 1.1 – Premessa, tra le parti si conviene quanto segue:
a) **Il CONTRAENTE**, per usufruire delle riduzioni di PREMIO praticate dalla SOCIETÀ, **si impegna a:**
   1) **fare installare e ad attivare ARCA MOTOR BOX** da un installatore convenzionato con il PROVIDER TELEMATICO, **entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del PREMIO assicurativo o di effetto della POLIZZA se successiva**;
   2) **avvisare immediatamente il servizio clienti del PROVIDER TELEMATICO o l'installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione** per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe;
   3) **comunicare immediatamente alla SOCIETÀ il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico** nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
   4) **trasferire ARCA MOTOR BOX, sul nuovo veicolo in caso di sostituzione del VEICOLO assicurato** e a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi **entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di effetto se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla SOCIETÀ che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del PROVIDER TELEMATICO**;
   5) **fare disinstallare ARCA MOTOR BOX**, in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del VEICOLO assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della POLIZZA per qualunque motivo, **fissando autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato e ad avvertire tempestivamente la SOCIETÀ**, che provvederà a darne comunicazione al PROVIDER TELEMATICO per le operazioni di recupero di ARCA MOTOR BOX presso l'installatore stesso;
   6) **recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento** di ARCA MOTOR BOX, segnalato dal servizio clienti del PROVIDER TELEMATICO, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal servizio clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. **In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il CONTRAENTE dovrà avvisare il servizio clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato**;
   7) **informare il nuovo CONTRAENTE, nel caso di cessione del contratto di assicurazione** con o senza trasferimento di PROPRIETÀ del VEICOLO, dell'installazione di ARCA MOTOR BOX a bordo del VEICOLO e dell'esistenza del contratto di abbonamento ai servizi con il PROVIDER TELEMATICO; se il CONTRAENTE cessionario non intende subentrare nel contratto di abbonamento ai servizi, **il cedente dovrà provvedere alla disinstallazione di ARCA MOTOR BOX dal VEICOLO assicurato, fissando l'appuntamento con un installatore convenzionato e a darne comunicazione alla SOCIETÀ**;
   8) **recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento di ARCA MOTOR BOX:**
      - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del VEICOLO effettuate da installatori non convenzionati;

- dopo un INCIDENTE, UN FURTO e/o RAPINA e/o APPROPRIAZIONE INDEBITA o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti ad ARCA MOTOR BOX o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del servizio clienti del PROVIDER TELEMATICO mediante lettera o altri mezzi telematici.

b) Se il CONTRAENTE ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), in caso di SINISTRO RCA avvenuto prima dell'attivazione di ARCA MOTOR BOX o, in caso di vendita/demolizione del veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio di ARCA MOTOR BOX e la consegna a terzi del veicolo stesso, la SOCIETÀ non effettuerà la rivalsa prevista al punto 1 b) della successiva lettera e).

c) Qualora la polizza venga sospesa per qualsiasi motivo (eccetto il caso di FURTO e/o RAPINA e/o APPROPRIAZIONE INDEBITA per il quale la sospensione del rischio non è ammessa), la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del VEICOLO proseguirà sino allo smontaggio di ARCA MOTOR BOX. L'erogazione del servizio di allarme verso la Società di assistenza, se prevista la Garanzia Assistenza, sarà ripristinato solo con la riattivazione della POLIZZA.
In presenza dell'opzione tariffaria "A Kilometro", il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.

d) In caso di SINISTRO RCA il contraente ha il diritto di richiedere direttamente al servizio clienti del PROVIDER TELEMATICO tutti i dati registrati da ARCA MOTOR BOX.

e) **L' inadempimento degli obblighi di cui alla precedente lettera a) comporta:**
   1) **rispetto agli obblighi di cui ai punti 1, 2 e 4:**
      - **il CONTRAENTE, qualora non si sia verificato alcun SINISTRO, dovrà rimborsare alla SOCIETÀ un'integrazione di PREMIO** pari alla differenza fra il PREMIO pagato per effetto delle riduzioni di PREMIO previste per l'installazione di ARCA MOTOR BOX e il PREMIO che sarebbe stato applicato, sulla base della tariffa in vigore presso la SOCIETÀ al momento della conclusione nel contratto, in assenza di ARCA MOTOR BOX, per l'intero periodo assicurativo;
      - **se prima del pagamento dell'integrazione di PREMIO** di cui al precedente punto, **si dovesse verificare un SINISTRO RCA, la SOCIETÀ effettuerà RIVALSA** per le somme effettivamente pagate ai terzi danneggiati; in ogni caso, la RIVALSA verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor PREMIO pagato per effetto delle riduzioni di PREMIO previste per l'installazione di ARCA MOTOR BOX e il PREMIO che sarebbe stato applicato, sulla base della tariffa in vigore presso la SOCIETÀ al momento della conclusione del contratto**,** in assenza di ARCA MOTOR BOX, **con il massimo di € 5.000;**
   2) **rispetto agli obblighi di cui al punto 3 e 8:**
      i servizi infotelematici di cui al contratto di abbonamento ai servizi del PROVIDER TELEMATICO **non potranno essere correttamente erogati;**
   3) **rispetto agli obblighi di cui ai punti 6 e 7,** al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, **il contratto verrà** – a seconda dei casi – **annullato oppure rettificato d'ufficio eliminando la presente clausola; il CONTRAENTE dovrà pagare alla SOCIETÀ un'integrazione di PREMIO** pari alla differenza fra il minor PREMIO pagato per effetto delle riduzioni di PREMIO previste per l'installazione di ARCA MOTOR BOX e il PREMIO che sarebbe stato applicato, sulla base della tariffa in vigore presso la SOCIETÀ al momento della conclusione del contratto, in assenza di ARCA MOTOR BOX, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza. **Tale disposizione si applicata anche nel caso di rinuncia del CONTRAENTE/CONTRAENTE cessionario ai servizi del PROVIDER TELEMATICO**.

   La rinuncia del CONTRAENTE/CONTRAENTE cessionario ai servizi del PROVIDER TELEMATICO come anche **l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 1, 2, 4 e 6 della precedente lettera a) comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.**

f) In presenza dell'opzione tariffaria "A Kilometro", si prende atto tra le parti che la rinuncia del CONTRAENTE/CONTRAENTE cessionario a tale opzione comporta l'automatica rinuncia ai servizi della presente sezione.

1.4 Condizioni di Assicurazione per ARCA MOTOR BOX FULL e ARCA MOTOR BOX VOICE

Fatto salvo quanto indicato al precedente Art. 1.1 – Premessa, tra le parti si conviene quanto segue:

a) Il CONTRAENTE, per usufruire delle riduzioni di PREMIO praticate dalla SOCIETÀ, si impegna a:
   1) **fare installare e attivare ARCA MOTOR BOX** da un installatore convenzionato con il PROVIDER TELEMATICO, **entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del PREMIO assicurativo o di effetto della POLIZZA Se successiva**;
   2) **avvisare immediatamente il servizio clienti del PROVIDER TELEMATICO o l'installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione** per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; **non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe**;
   3) **comunicare immediatamente alla SOCIETÀ il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico** nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;

4) **trasferire ARCA MOTOR BOX, sul nuovo veicolo in caso di sostituzione del veicolo assicurato** e a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi **entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di effetto se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla SOCIETÀ che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del PROVIDER TELEMATICO**;
5) **fare disinstallare ARCA MOTOR BOX,** in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del VEICOLO assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della POLIZZA per qualunque motivo, **fissando autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato e ad avvertire tempestivamente la SOCIETÀ**, che provvederà a darne comunicazione al PROVIDER TELEMATICO per le operazioni di recupero di ARCA MOTOR BOX presso l'installatore stesso;
6) **recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento** di ARCA MOTOR BOX, segnalato dal servizio clienti del PROVIDER TELEMATICO, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal servizio clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. **In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il CONTRAENTE dovrà avvisare il servizio clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato**;
7) **informare il nuovo CONTRAENTE, nel caso di cessione del contratto di assicurazione** con o senza trasferimento di PROPRIETÀ del VEICOLO, dell'installazione di ARCA MOTOR BOX a bordo del VEICOLO e dell'esistenza del contratto di abbonamento ai servizi con il PROVIDER TELEMATICO; se il CONTRAENTE cessionario non intende subentrare nel contratto di abbonamento ai servizi, **il cedente dovrà provvedere alla disinstallazione di ARCA MOTOR BOX dal VEICOLO assicurato, fissando l'appuntamento con un installatore convenzionato e a darne comunicazione alla SOCIETÀ**;
8) **contattare immediatamente, dopo il FURTO e/o RAPINA e/o appropriazione indebita, il call center sinistri di Arca Assicurazioni oppure, negli orari di chiusura della stessa, la sala operativa di sicurezza incaricata dal PROVIDER TELEMATICO** (recapiti indicati nel contratto di abbonamento ai servizi), allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca, qualora lo stesso risulti assicurato con la SOCIETÀ per tali rischi;
9) **recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento di ARCA MOTOR BOX**:
   - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del VEICOLO effettuate da installatori non convenzionati;
   - dopo un INCIDENTE, un FURTO E/O RAPINA e/o APPROPRIAZIONE INDEBITA o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti ad ARCA MOTOR BOX o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del servizio clienti del PROVIDER TELEMATICO mediante lettera o altri mezzi telematici.

b) Se il CONTRAENTE ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), la SOCIETÀ:
1) non applicherà eventuali limiti all'Indennizzo pattuiti in POLIZZA, in caso di mancato ritrovamento del VEICOLO a seguito di FURTO E/O RAPINA e/o APPROPRIAZIONE INDEBITA consumato dopo l'attivazione di ARCA MOTOR BOX;
2) in caso di sinistro (RCA, FURTO e/o RAPINA e/o APPROPRIAZIONE INDEBITA senza ritrovamento del VEICOLO) avvenuto prima dell'attivazione di ARCA MOTOR BOX o, in caso di vendita/demolizione del VEICOLO, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio di ARCA MOTOR BOX e la consegna a terzi del VEICOLO stesso:
   - non effettuerà la RIVALSA prevista al punto 1b) della successiva lettera e);
   - non applicherà la riduzione dell'INDENNIZZO di cui al punto 1b) della successiva lettera e), fermi restando gli eventuali limiti all'Indennizzo pattuiti in POLIZZA.

c) Qualora la POLIZZA venga sospesa per qualsiasi motivo (**eccetto il caso di FURTO per il quale la sospensione del rischio non è ammessa**), la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del VEICOLO proseguirà sino allo smontaggio di ARCA MOTOR BOX. L'erogazione del servizio di allarme verso la Società di Assistenza e del servizio di ricerca del veicolo saranno ripristinati solo con la riattivazione della polizza.
In presenza dell'opzione tariffaria "A Kilometro", il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.

d) In caso di SINISTRO RCA il CONTRAENTE ha il diritto di richiedere direttamente al servizio clienti del PROVIDER TELEMATICO tutti i dati registrati da ARCA MOTOR BOX.

e) **L' inadempimento degli obblighi di cui alla precedente lettera a) comporta:**
1) **rispetto agli obblighi di cui ai punti 1, 2 e 4**:
   - **il CONTRAENTE, qualora non si sia verificato alcun SINISTRO, dovrà rimborsare alla SOCIETÀ un'integrazione di PREMIO** pari somma pari alla differenza fra il minor PREMIO pagato per effetto delle riduzioni di PREMIO previste per l'installazione di ARCA MOTOR BOX e il PREMIO che sarebbe stato applicato, sulla base della tariffa in vigore presso la SOCIETÀ al momento della conclusione nel contratto, in assenza di ARCA MOTOR BOX, per l'intero periodo assicurativo;

- **se prima del pagamento dell'integrazione di PREMIO** di cui al precedente punto, **si dovesse verificare:**
  a) **un SINISTRO RCA, la SOCIETÀ effettuerà RIVALSA** per le somme effettivamente pagate ai terzi danneggiati; in ogni caso, la RIVALSA verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor PREMIO pagato per effetto delle riduzioni di PREMIO previste per l'installazione di ARCA MOTOR BOX e il PREMIO che sarebbe stato applicato, sulla base della tariffa in vigore presso la SOCIETÀ al momento della conclusione del contratto, in assenza di ARCA MOTOR BOX, **con il massimo di € 5.000;**
  b) **il FURTO e/o RAPINA e/o APPROPRIAZIONE INDEBITA del VEICOLO**, in deroga a quanto stabilito **in** POLIZZA, **l'INDENNIZZO dovuto in caso di mancato ritrovamento del VEICOLO sarà ridotto in** misura pari al rapporto tra il minor PREMIO pagato per effetto delle riduzioni di PREMIO previste per l'installazione di ARCA MOTOR BOX e quello che sarebbe stato applicato, sulla base della tariffa in vigore presso la SOCIETÀ al momento della conclusione del contratto, in assenza di ARCA MOTOR BOX, **con il massimo del 45%;**

2) **rispetto agli obblighi di cui al punto 3 e 9 i servizi infotelematici** di cui al contratto di abbonamento ai servizi del PROVIDER TELEMATICO **non potranno essere correttamente erogati;**
3) **rispetto agli obblighi di cui ai punti 6 e 7** oltre che nel caso di rinuncia del CONTRAENTE/CONTRAENTE cessionario ai servizi del PROVIDER TELEMATICO al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, **il contratto verrà** – a seconda dei casi – **annullato oppure rettificato d'ufficio eliminando la presente clausola; il CONTRAENTE dovrà pagare alla SOCIETÀ un'integrazione di PREMIO** pari alla differenza fra il PREMIO applicato con ARCA MOTOR BOX e il premio che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza ARCA MOTOR BOX, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza.
4) **rispetto agli obblighi di cui ai punti 8 e 9** in caso di FURTO e/o RAPINA e/o APPROPRIAZIONE INDEBITA senza ritrovamento del VEICOLO, **si applicheranno i limiti all'Indennizzo pattuiti in POLIZZA**, **fermo restando, relativamente al punto 8, il disposto dell'articolo 1915 del Codice Civile** (inadempimento dell'obbligo di avviso).

La rinuncia del CONTRAENTE/CONTRAENTE cessionario ai servizi del PROVIDER TELEMATICO come anche **l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 1, 2, 4 e 6 della precedente lettera a) comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.**

f) In presenza dell'opzione tariffaria "A Kilometro", si prende atto tra le parti che la rinuncia del CONTRAENTE/CONTRAENTE cessionario a tale opzione comporta l'automatica rinuncia ai servizi della presente sezione.

Art. 2 - Spese recupero box

Garanzia sempre operante per i dispositivi FULL e VOICE.

Se l'ASSICURATO è impossibilitato a restituire ARCA MOTOR BOX al PROVIDER TELEMATICO o alla diversa società proprietaria del dispositivo perché distrutto, danneggiato o perduto, la SOCIETÀ si obbliga a tenerlo indenne e a risarcire direttamente il PROVIDER TELEMATICO o la diversa società proprietaria del dispositivo per il danno subito nei casi di:

a) demolizione del veicolo e di ARCA MOTOR BOX a seguito di incidente e/o incendio;
b) FURTO, RAPINA e APPROPRIAZIONE INDEBITA del solo ARCA MOTOR BOX
c) asportazione di ARCA MOTOR BOX a seguito di FURTO, RAPINA e APPROPRIAZIONE INDEBITA del VEICOLO con ritrovamento dello stesso;
d) danneggiamento totale di ARCA MOTOR BOX per qualsiasi causa intervenuta;
e) FURTO, RAPINA e APPROPRIAZIONE INDEBITA del VEICOLO senza ritrovamento dello stesso;

La SOCIETÀ rimborserà inoltre all'ASSICURATO le eventuali spese sostenute direttamente presso l'installatore per:

f) le riparazioni su ARCA MOTOR BOX a seguito di danneggiamento parziale del sistema a seguito di INCIDENTE, FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA o INCENDIO del VEICOLO assicurato o per qualsiasi causa intervenuta;
g) l'installazione di un nuovo dispositivo ARCA MOTOR BOX sul VEICOLO assicurato, o su altro VEICOLO, a seguito di uno degli avvenimenti di cui ai casi a)-b)-c)-d)-e).

Previa presentazione di idonea documentazione comprovante:

- l'avvenuta demolizione del VEICOLO per il caso a);
- la denuncia DI FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA per il caso b) ed e);
- una dichiarazione dell'installatore per i casi c) e d);
- le spese sostenute presso l'installatore per i casi f) e g);

1) il risarcimento al PROVIDER TELEMATICO o alla diversa società proprietaria del dispositivo è dovuto fino alla concorrenza degli importi indicati nelle condizioni generali del Contratto di Abbonamento ai Servizi del PROVIDER TELEMATICO sottoscritte dal CONTRAENTE al momento del perfezionamento della POLIZZA o del suo ultimo rinnovo per i casi indicati alle lettere a), b), c), d) ed e);

2) la garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato sulla ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'installatore con il limite massimo di € 750 per evento per casi indicati alle lettere e) ed f) e g).

Se in POLIZZA è prevista la Garanzia Spese Recupero Box, in caso di mancata installazione del dispositivo ARCA MOTOR BOX nei termini previsti, il relativo PREMIO pagato si intenderà acquisito dalla SOCIETÀ.

H Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

Arca Assicurazioni S.p.A.

Servizio Sinistri Auto

Via del Fante 21, 37122 Verona

fax 045.81.92.397

dalle 8.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì

per telefono dall'Italia
al numero verde gratuito

Numero Verde **800-484343** SERVIZIO SINISTRI

dall'estero: **+39.045.8181941**

H.1 Norme per la Garanzia RCA

Art. 1 - Denuncia di sinistro

In caso di SINISTRO il CONTRAENTE o l'ASSICURATO devono comunicarlo immediatamente alla SOCIETÀ fornendole ogni notizia o documento utili (articolo 1913 del Codice Civile e articolo 143 della Legge). **L'inadempimento degli obblighi relativi alla DENUNCIA di SINISTRO può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'INDENNIZZO.**

1.1 Invio della denuncia

La DENUNCIA di SINISTRO deve essere comunicata con le seguenti modalità:

a) telefonando tempestivamente al Servizio Sinistri della SOCIETÀ per dare l'avviso del SINISTRO;
b) Inviando al Servizio Sinistri della SOCIETÀ entro 3 giorni dalla data di accadimento del SINISTRO una DENUNCIA scritta a mezzo posta o a mezzo fax.

1.2 Denuncia sulla garanzia R.C.A.

La DENUNCIA deve essere redatta, anche in assenza di accordo tra le parti, utilizzando il "Modulo Blu - Constatazione Amichevole", che l'ASSICURATO avrà cura di compilare in ogni sua parte.

Art. 2 – Informazioni relative all'esercizio del diritto al risarcimento del danno da circolazione

La richiesta di risarcimento per i danni subiti è effettuata secondo le seguenti procedure:

a) Sinistro rientrante nella procedura ordinaria

- per i danni alle cose

In caso di SINISTRO che abbia causato danni alle cose l'Impresa assicuratrice del responsabile del SINISTRO dovrà formulare al danneggiato una congrua e motivata offerta o inviare una motivata negazione al RISARCIMENTO motivandolo entro i seguenti termini:

- 60 giorni dal ricevimento della richiesta di Risarcimento danni;
- 30 giorni se il "Modulo blu" è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti.

In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luogo nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal VEICOLO danneggiato.

- per i danni alla persona

In caso di SINISTRO che abbia causato danni alla persona (lesioni o decesso) il danneggiato o i suoi aventi diritto possono ottenere dall'Impresa assicuratrice del responsabile del SINISTRO l'offerta di RISARCIMENTO dei danni entro 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte dell'Impresa e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal "Modulo blu".

In particolare dovranno essere inviati i dati relativi all'età, al codice fiscale, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, la dichiarazione di non aver diritto a Prestazioni da parte degli assicuratori sociali, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia del defunto.

La SOCIETÀ provvederà al pagamento della somma offerta entro 15 giorni dall'accettazione del danneggiato. Il pagamento avverrà nello stesso termine di 15 giorni anche in caso di mancata accettazione o, decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta, in caso di mancata risposta del danneggiato; la somma corrisposta verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno.

b) Risarcimento Diretto [22]

Come previsto dalla procedura di "RISARCIMENTO DIRETTO" (di cui all'articolo 149 del Codice e al Regolamento emanato con D.P.R. N. 254/06), per i SINISTRI nei quali l'ASSICURATO ritiene che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell'altro conducente coinvolto, la richiesta di RISARCIMENTO dei danni subiti dal VEICOLO assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9% di IP) del conducente, dovrà essere inoltrata direttamente alla SOCIETÀ anziché all'Impresa del responsabile.

La stessa richiesta può anche essere inoltrata al Call Center Sinistri di Gruppo (per i recapiti consultare la Sezione "Riferimenti utili"). È esclusa la forma di presentazione della richiesta di RISARCIMENTO in via telematica.

Fermo restando i termini previsti al precedente punto a), la richiesta deve contenere:

• per i danni al VEICOLO ed alle cose i seguenti elementi:
- i nomi degli ASSICURATI;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la denominazione delle rispettive imprese;
- la descrizione delle circostanze e delle modalità del SINISTRO;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di Polizia;
- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;

• nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti:
- l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
- l'entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione di cui all'articolo 142 del Codice circa la spettanza o meno di Prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
- l'eventuale consulenza medico legale di parte corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista

Qualora sussistano i requisiti previsti, la SOCIETÀ provvederà, per conto dell'Impresa assicuratrice del responsabile, a risarcire direttamente all'ASSICURATO i danni entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione o non accettazione o mancata risposta del danneggiato all'offerta formulata. Negli ultimi due casi, la somma corrisposta verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno.

Qualora al SINISTRO non sia applicabile la procedura di "RISARCIMENTO DIRETTO", la SOCIETÀ provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di RISARCIMENTO, ad informare l'ASSICURATO e a trasmettere la documentazione ricevuta all'Impresa del responsabile.

c) Risarcimento del terzo trasportato

Ai sensi dell'articolo 141 della Legge i danni subiti dal trasportato del VEICOLO assicurato, salva l'ipotesi di SINISTRO cagionato da caso fortuito e a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, sono risarciti dalla SOCIETÀ con attivazione della procedura prevista dall'articolo 148 della Legge.

d) Incidente stradale con controparti estere

- Nel caso in cui il SINISTRO sia stato provocato in Italia da veicolo immatricolato all'estero, il danneggiato può rivolgere la richiesta di risarcimento all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.).
- Nel caso in cui il SINISTRO sia stato provocato in uno dei Paesi del Sistema CARTA VERDE da veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile. Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario") bisogna inviare apposita richiesta al Centro Informazione Italiano presso Consap scrivendo al seguente indirizzo: Consap S.p.A. - Via Yser, 14, 00187 Roma

---

[22] Che cos'è la procedura di "Risarcimento Diretto"? Che cosa prevede?

La procedura di "Risarcimento Diretto" è un particolare sistema di Indennizzo che consente al "danneggiato" - al fine di snellire e velocizzare la liquidazione del danno - di chiedere il Risarcimento alla propria Compagnia anziché alla Compagnia del responsabile.

È una procedura che può essere attivata quasi sempre, ossia in presenza di un Incidente stradale con le seguenti caratteristiche (la maggioranza):

- deve coinvolgere due veicoli immatricolati in Italia (o Città del Vaticano o Repubblica San Marino) assicurati per la garanzia R.C.A.;
- gli eventuali danni fisici subiti dai conducenti devono essere di lieve entità (non ci sono limitazioni per i danni subiti dai veicoli o altre cose/animali coinvolti);
- le Compagnie dei conducenti devono aver aderito alla speciale Convenzione che regolamenta la procedura di "Risarcimento Diretto" (CARD).

e indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati. Nel sito internet www.consap.it è inoltre presente l'elenco dei siti dei Centri di Informazione degli altri Stati dello Spazio Economico Europeo (mandatari per la gestione e la liquidazione dei sinistri r.c. Auto), consultando i quali è possibile acquisire direttamente l'informazione relativa al mandatario dell'impresa estera competente per la liquidazione dei SINISTRI in Italia.

- Nel caso in cui il SINISTRO sia stato provocato in uno dei Paesi del Sistema CARTA VERDE da veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, il danneggiato può chiedere il RISARCIMENTO del danno all'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro ovvero, se il veicolo responsabile è immatricolato in uno Stato diverso da quello di accadimento, al Bureaux nazionale di quest'ultimo Stato. Gli indirizzi dei Bureaux nazionali di tutti gli Stati aderenti al Sistema CARTA VERDE sono presenti nel sito internet dell'U.C.I. (www.ucimi.it).

e) Sinistro con veicolo non identificato o non assicurato

Nel caso in cui il SINISTRO sia stato provocato da veicolo non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere rivolta all'Impresa designata dal FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

Art. 3 - Gestione delle vertenze

La SOCIETÀ assume a nome dell'ASSICURATO, fino a quando ne è interessata, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'ASSICURATO in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. **La SOCIETÀ non riconosce le spese sostenute dall'ASSICURATO per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.**

H2 Norme per le Garanzie: Incendio, Furto, Eventi Speciali, Collisione/Kasko, Copertura Globale, Cristalli.

Art. 1 - Denuncia di sinistro

In caso di SINISTRO il CONTRAENTE o l'ASSICURATO devono comunicarlo immediatamente alla SOCIETÀ fornendole ogni notizia o documento utili (articolo 1913 del Codice Civile). **L'inadempimento degli obblighi relativi alla DENUNCIA di SINISTRO può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'INDENNIZZO.**

La DENUNCIA di SINISTRO deve essere comunicata con le seguenti modalità:

a) telefonare tempestivamente al Servizio Sinistri della SOCIETÀ per dare l'avviso del SINISTRO;

b) inviare al Servizio Sinistri della SOCIETÀ entro 3 giorni dalla data di accadimento del SINISTRO, una DENUNCIA scritta a mezzo posta o a mezzo fax redatta utilizzando il "MODULO DI RICHIESTA DI INDENNIZZO PER GARANZIE DIVERSE DALLA R.C.A.", allegato al presente set informativo.

L'ASSICURATO, salvo che per le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il VEICOLO danneggiato nella rimessa o nell'officina, **deve astenersi dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia della SOCIETÀ**.

Art. 2 - Determinazione dell'ammontare del danno [23]

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il VALORE che il VEICOLO o le sue parti avevano al momento del SINISTRO ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il SINISTRO detratti eventuali SCOPERTI e FRANCHIGIE contrattualmente previsti (Questi ultimi non vengono detratti per le garanzie Collisione e Kasko quando il SINISTRO è totalmente o parzialmente addebitabile alla responsabilità di terzi identificati).

L'INDENNIZZO complessivo non può comunque superare il limite del VALORE ASSICURATO in POLIZZA per VEICOLO, OPTIONAL E APPARECCHI AUDIO – FONO - VISIVI.

---

[23] **Cosa vuol dire che se il veicolo è sottoassicurato si applica la regola proporzionale?** Se il veicolo è sottoassicurato vuol dire che è stato assicurato per un valore inferiore a quello effettivo (e si è pagato anche un premio minore). L'ASSICURAZIONE copre quindi solo una parte del VALORE che la cosa assicurata ha al momento del SINISTRO e, di conseguenza, si applica la regola proporzionale, ossia l'INDENNIZZO viene determinato in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo della medesima al momento del SINISTRO così come previsto dall'Art. 1907 del Codice Civile. La Compagnia risponde quindi dei danni in misura direttamente proporzionale al valore che è stato assicurato: ad esempio: se veicolo che vale € 50.000 viene assicurato per € 25.000 e si verifica un danno parziale da € 10.000, l'assicuratore pagherà al massimo € 5.000 (cioè il 50% del valore del danno). Rimane pertanto in carico all'ASSICURATO la parte di danno rimasta scoperta.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nel caso la richiesta sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge.
Qualora il beneficiario dell'indennizzo sia una società di leasing e l'importo assicurato sia comprensivo di I.V.A., l'indennizzo liquidabile comprenderà anche l'ammontare dell'I.V.A. solo nel caso di cessione di credito al locatario, e sempre se quest'ultimo tenga l'imposta a suo carico.
Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.
Nel caso in cui venga accertato che il VALORE ASSICURATO copre soltanto una parte del VALORE COMMERCIALE che il VEICOLO ha al momento della stipula, della sostituzione o del rinnovo del contratto, si applica la **REGOLA PROPORZIONALE**: in tal caso **la SOCIETÀ risponde dei danni in proporzione alla differenza tra il VALORE ASSICURATO e il VALORE COMMERCIALE indicato in POLIZZA**. Tale regola non si applica se il VALORE ASSICURATO indicato in POLIZZA corrisponde a quello comprovato dalla fattura di acquisto.

2.1 Incendio, Furto, Eventi Speciali, Collisione/Kasko

L'indennizzo viene determinato con le seguenti modalità:

2.1.1 Danno parziale

In caso di danno parziale l'INDENNIZZO viene determinato in base al Prontuario dei tempi di riparazione ed al Listino prezzi dei ricambi pubblicati dalla Società Editoriale Assicurativa.
Il danno parziale viene liquidato a valore a nuovo, e comunque nel limite del valore assicurato, senza applicazione del degrado d'uso ad eccezione di tutte le parti soggette ad usura: **pneumatici, batteria, motopropulsore e parti meccaniche, linea di scarico, capote (copertura in tessuto impermeabile) e selleria. In tali casi è prevista l'applicazione di una percentuale di degrado pari al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo decorrente dalla data della sua prima immatricolazione, (anche se avvenuta all'estero), con il massimo del 50%.**

2.1.2 Danno totale

Si considera DANNO TOTALE ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore del VEICOLO al momento del SINISTRO. Il VALORE COMMERCIALE del VEICOLO è determinato in base al valore pubblicato dal listino "Quattroruote". Per i veicoli non riportati nella suddetta pubblicazione il VALORE COMMERCIALE viene desunto dalle valutazioni di mercato.
Fermo restando quanto disposto dall'Art. 2.1 Determinazione dell'ammontare del danno, in caso di danno totale, l'INDENNIZZO viene determinato come segue:
a) **Garanzie Incendio – Furto – Eventi Speciali**
- Autovetture
Il valore del VEICOLO viene determinato con le seguenti modalità:
1) per i SINISTRI verificatisi entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione dell'autovettura, la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto, nei limiti del VALORE ASSICURATO. Nel caso di acquisto della autovettura con cessione del veicolo in permuta, si terrà conto ai fini del rimborso anche del valore del veicolo eventualmente ceduto in permuta;
2) per i SINISTRI verificatisi tra il 7° ed il 12° mese dalla data di prima immatricolazione dell'autovettura, il valore espresso dal listino QUATTRORUOTE relativo al mese di avvenimento del danno;
3) per i SINISTRI verificatisi dopo il 12° mese dalla data di prima immatricolazione dell'autovettura:
- se il CONTRAENTE ha scelto la clausola "adeguamento automatico", il VALORE ASSICURATO per l'autovettura ed i relativi optional. Tuttavia, qualora all'ultimo rinnovo di POLIZZA siano trascorsi meno di 12 mesi dalla data di prima immatricolazione dell'autovettura, viene rimborsato il valore espresso dal listino di QUATTRORUOTE relativo al mese in cui l'autovettura ha compiuto il 1° anno dalla data di prima immatricolazione;
- se il CONTRAENTE non ha scelto la clausola "adeguamento automatico", la valutazione espressa dal listino QUATTRORUOTE relativa al mese di avvenimento del danno.
- Rimorchi autovetture
Il valore viene determinato con riferimento al valore commerciale al momento del SINISTRO, degli optional e degli apparecchi audio - fono – visivi riportati in POLIZZA.
b) **Garanzie Collisione e Kasko**
Il valore del VEICOLO, in caso di DANNO TOTALE, viene determinato considerando il VALORE COMMERCIALE del VEICOLO, degli OPTIONAL e degli APPARECCHI AUDIO - FONO - VISIVI assicurati al momento del SINISTRO. La garanzia COLLISIONE è prestata a "primo rischio assoluto" ossia senza l'applicazione della REGOLA PROPORZIONALE, e fino alla concorrenza del VALORE ASSICURATO per l'annualità in corso per il VEICOLO e per gli eventuali ACCESSORI aggiuntivi, con il limite massimo di € 15.000,00.

2.2 Copertura Globale e Cristalli

L'ammontare dell'INDENNIZZO è determinato secondo quanto previso dalle rispettive garanzie e riportato alla Sezione E – Protezione Circolazione al punto E1 per la Copertura Globale e al punto E4 per i Cristalli.

Art. 3 - Adempimenti complementari alla denuncia di sinistro

Oltre ad effettuare la DENUNCIA di SINISTRO, **l'ASSICURATO è tenuto**, a seconda del tipo di danno e della garanzia interessata, **a fornire alla SOCIETÀ la documentazione di seguito specificata**. La SOCIETÀ si riserva in ogni caso di richiedere ulteriore documentazione integrativa ove la stessa risulti necessaria per la LIQUIDAZIONE del SINISTRO.

3.1 Incendio, Furto, Eventi Speciali, Collisione/Kasko

L'ASSICURATO deve trasmettere alla SOCIETÀ:

3.1.1 Danno Parziale

- Incendio: copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti o dichiarazione di altra Autorità. Se l'INCENDIO è stato determinato da ATTO VANDALICO (Sezione C – Art. 1, lett. a) deve essere fornita anche copia conforme della denuncia resa all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente accertante l'evento.
- Furto: copia conforme della denuncia resa all'Autorità di pubblica sicurezza competente;
- Eventi Speciali: per gli ATTI VANDALICI diversi dall'INCENDIO (Sezione C – Art. 4 Eventi speciali, punto 4.1 lett. b): copia conforme della denuncia resa all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente accertante l'evento.

3.1.2 Danno Totale

L'ASSICURATO, **oltre a quanto richiesto in caso di danno parziale** deve trasmettere alla SOCIETÀ:

Per le garanzie INCENDIO, FURTO, EVENTI SPECIALI, **tutte le chiavi in dotazione del veicolo e i seguenti documenti in originale:**

a) estratto cronologico generale attuale con perdita di possesso e relativa causale;
b) certificato di proprietà con annotazione perdita di possesso e relativa causale;
c) procura notarile.

Nel caso di FURTO o RAPINA verificatesi all'estero, l'ASSICURATO deve far pervenire alla SOCIETÀ oltre alla copia autentica della denuncia presentata alle Autorità straniere anche la copia autentica della denuncia ripetuta alle Autorità italiane.

Per le garanzie COLLISIONE / KASKO **i seguenti documenti in originale:**

a) perdita di possesso;
b) estratto cronologico generale attuale;
c) certificato di proprietà.

Con le garanzie Incendio, Furto, Collisione/Kasko è previsto anche il rimborso delle spese sostenute per produrre i documenti richiesti per la LIQUIDAZIONE DEL DANNO. **Tali spese devono essere comprovate da idonea documentazione**.

3.2 Copertura Globale

La documentazione da fornire è riportata all'interno delle singole prestazioni previste dalla garanzia alla Sezione E – Protezione Circolazione, punto E1 per la Copertura Globale.

Art. 4 - Recupero del veicolo oggetto di furto o di rapina

In caso di FURTO o di RAPINA, l'ASSICURATO sarà tenuto ad informare la SOCIETÀ non appena avrà avuto notizia del ritrovamento del VEICOLO o di sue parti, **producendo copia del verbale di ritrovamento rilasciato** dagli Uffici competenti dal quale dovranno anche risultare gli eventuali danni riportati dal VEICOLO.

Se il ritrovamento avvenisse prima del pagamento dell'INDENNIZZO, il DANNO sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i criteri applicabili in ragione delle condizioni e della forma di garanzia espressamente previste e richiamate dal Contratto di Assicurazione.

Se il VEICOLO fosse ritrovato dopo il pagamento dell'INDENNIZZO, l'assicurato potrà chiedere di rientrarne in possesso, rimborsando alla SOCIETÀ l'importo già riscosso, al netto degli eventuali DANNI accertati sul VEICOLO se previsto dal contratto.

Qualora, invece, l'ASSICURATO non esercitasse la suddetta facoltà entro 30 giorni dal ritrovamento del veicolo, la SOCIETÀ darà esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito conferitole dal medesimo ASSICURATO all'atto della LIQUIDAZIONE DEL DANNO con il rilascio della procura a vendere, con autorizzazione a trattenere, a titolo di restituzione dell'indennizzo pagato, quanto eventualmente ricavato dalla vendita.

Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del VEICOLO ritrovato fosse superiore all'indennizzo pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, la SOCIETÀ procederà alla restituzione dell'eccedenza all'ASSICURATO.

In nessun caso la somma incassata dalla SOCIETÀ sarà considerata corrispettivo per la vendita di un bene della SOCIETÀ stessa.

La SOCIETÀ comunicherà all'ASSICURATO l'avvenuta esecuzione del mandato e ne renderà conto, trasmettendogli la dovuta documentazione.

Art. 5 - Procedura per l'accertamento del danno e relative controversie

L'ammontare dell'INDENNIZZO viene determinato dalle parti di comune accordo. Nel caso in cui non si raggiungesse l'accordo, le parti possono prevedere di demandare la risoluzione della controversia a due periti. A tal fine, ciascuna delle parti potrà nominare un perito di fiducia. I periti così individuati, in qualità di mandatari delle parti, determinano l'ammontare dell'indennizzo. Se i due periti così nominati non trovano l'accordo, possono nominare un terzo perito e la determinazione dell'indennizzo viene decisa a maggioranza. Se una delle parti non provvede o se i periti nominati dalle parti sono in disaccordo sulla nomina del terzo perito, la nomina è demandata al Presidente del Tribunale di residenza del contraente. Ciascuna delle parti sostiene le spese del perito da essa designato e contribuisce per la metà alle spese del terzo perito.

Art. 6 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento è effettuato in Italia e in euro tenendo conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in POLIZZA entro 30 giorni da quello in cui, ai sensi del precedente Art. 5 Procedura per l'accertamento del danno e relative controversie, è stato determinato l'ammontare del danno previo accordo tra la SOCIETÀ e l'ASSICURATO oppure all'esito della procedura di perizia contrattuale sempre che non sussistano motivi di non indennizzabilità, ovvero l'opposizione di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari e previa presentazione alla SOCIETÀ di tutti i documenti dalla stessa richiesti indicati al precedente Art. 3 – Adempimenti complementari alla denuncia di sinistro.

H.3 Norme per le garanzie della Sezione Protezione Conducente

Art. 1 - Denuncia su garanzie Infortuni del conducente e Rimborso Spese Mediche

In caso di SINISTRO, il CONTRAENTE o l'ASSICURATO od i loro AVENTI DIRITTO devono darne avviso scritto alla SOCIETÀ, entro 10 giorni dall'INFORTUNIO o dal momento in cui ne abbiano avuto la possibilità.

L'inadempimento dell'obbligo sopra indicato può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO, secondo quanto disposto dall'articolo 1915 del Codice Civile.

La DENUNCIA del SINISTRO sottoscritta dall'ASSICURATO o – in caso di impedimento per le conseguenze riportate – dai suoi AVENTI DIRITTO, deve essere corredata da **certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'INFORTUNIO, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.** Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. **L'ASSICURATO o, in caso di morte, gli eredi, devono consentire alla SOCIETÀ le indagini, le valutazioni e gli accertamenti ritenuti necessari.** L'ASSICURATO è altresì tenuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli medici disposti dalla SOCIETÀ e a fornire tutta la documentazione sanitaria in originale, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici e gli Istituti di cura.

La DENUNCIA DI SINISTRO deve essere comunicata con le seguenti modalità:

a) telefonando tempestivamente al Servizio Sinistri della SOCIETÀ per dare l'avviso del sinistro;
b) Inviando al Servizio Sinistri della SOCIETÀ entro 10 giorni dalla data di accadimento del SINISTRO una DENUNCIA scritta a mezzo posta o a mezzo fax.

Art. 2 - Condizioni di indennizzabilità

Il CONTRAENTE O l'ASSICURATO, o i loro aventi diritto, devono presentare idonea documentazione e consentire la visita dei medici della SOCIETÀ collaborando allo svolgimento delle indagini e degli accertamenti ritenuti necessari.

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la SOCIETÀ quantifica l'INDENNIZZO da corrispondere al quale vengono detratti le FRANCHIGIE e gli SCOPERTI eventualmente previsti dal contratto.

2.1 Garanzie Morte e Invalidità Permanente

La SOCIETÀ corrisponderà l'INDENNIZZO per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'INFORTUNIO, **che siano indipendenti da menomazioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute**; **pertanto l'influenza che l'INFORTUNIO può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'INFORTUNIO, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili**. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione, minorazione o difetto fisico, l'indennità per INVALIDITÀ PERMANENTE è liquidata per le sole conseguenze cagionate dall'INFORTUNIO, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

L'accertamento del grado di invalidità permanente è effettuato in base alle percentuali previste dall'Allegato 1 alla legge sugli infortuni sul lavoro n.1124/65 INAIL e successive modifiche, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'ASSICURATO allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta. La perdita totale ed irrimediabile della funzionalità di un organo o di un arto viene

considerata come perdita anatomica dello stesso; nel caso in cui vi sia una minorazione delle funzionalità, le percentuali previste vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti la valutazione viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100% di invalidità. In caso di constatato mancinismo le percentuali per l'accertamento della invalidità permanente riferite all'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e viceversa. Le percentuali previste sono diminuite quando la perdita anatomica o la riduzione funzionale di un organo o di un arto avvenga su invalidità precedentemente riconosciute

Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'INFORTUNIO ed in conseguenza di questo, l'ASSICURATO muore, la SOCIETÀ corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo già pagato e la somma assicurata per la garanzia Morte, ove questa sia superiore.

2.2 Garanzia Rimborso Spese Mediche

La SOCIETÀ effettua il rimborso delle spese sostenute dall'ASSICURATO **su presentazione, in originale,** delle relative notule, distinte, fatture, ricevute debitamente quietanzate e della cartella clinica.

Qualora il contratto preveda la copertura anche per la garanzia Assistenza, la garanzia Rimborso Spese Mediche opera ad integrazione e in eccedenza di quanto eventualmente già prestato dalla suddetta garanzia.

Art. 3 - Risoluzione di eventuali controversie sul pagamento dell'indennizzo

In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità del SINISTRO, le parti, di comune accordo, possono conferire, per iscritto, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l'indennizzo, a norma e nei limiti delle Condizioni Generali di Assicurazione, ad un collegio di tre medici**,** nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'ASSICURATO. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

La previsione di tali procedure non pregiudica in nessun caso il diritto dell'ASSICURATO di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 4 - Pagamento dell'Indennizzo

La SOCIETÀ provvede al pagamento dell'INDENNIZZO dovuto entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato, previo accordo tra la SOCIETÀ e l'ASSICURATO o da quello in cui è stato redatto il verbale delle operazioni arbitrali ai sensi del precedente Art. 3 - Risoluzione di eventuali controversie sul pagamento dell'indennizzo, **a condizione che non si evidenzino casi previsti dalle esclusioni del contratto e previa presentazione alla SOCIETÀ di tutti i documenti dalla stessa richiesti.**

La valutazione dell'INVALIDITÀ PERMANENTE e la liquidazione dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli INDENNIZZI nella valuta corrente.

Le spese sostenute nei paesi aderenti all'Unione Monetaria, saranno rimborsate in Italia e in euro. Le spese sostenute nei paesi non aderenti all'Unione Monetaria saranno rimborsate in Italia e in euro, al cambio medio della settimana in cui sono state sostenute, rilevato delle quotazioni dell'Ufficio Italiano Cambi.

H.4 Norme per la Garanzia Tutela Legale

La gestione dei SINISTRI della garanzia "Tutela Legale" viene affidata dalla SOCIETÀ a:
ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 – 37135 Verona, (VR), www.arag.it, in seguito denominata ARAG alla quale l'ASSICURATO può rivolgersi direttamente.
Principali riferimenti:
- Telefono centralino: 045.8290411;
- fax per denuncia del nuovo CASO ASSICURATIVO: 045.8290557;
- fax per invio successiva documentazione: 045.8290449;
- mail per denuncia del nuovo CASO ASSICURATIVO: denunce@arag.it.

La SOCIETÀ ha la facoltà di cambiare la società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale, dandone tempestivo avviso al CONTRAENTE e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

Art. 1 - Denuncia e gestione del caso assicurativo

La DENUNCIA del SINISTRO deve essere presentata tempestivamente alla SOCIETÀ e/o ad ARAG nel momento in cui l'ASSICURATO ne ha conoscenza e comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

L'ASSICURATO deve informare la SOCIETÀ e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del SINISTRO, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.

In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del SINISTRO, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Ricevuta la DENUNCIA DEL SINISTRO ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'ASSICURATO.

La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'ASSICURATO ha l'onere di fornire.

L'ASSICURATO è obbligato a restituire le spese che sono state anticipate da ARAG nei seguenti casi:

- quando ha diritto di recuperarle dalla controparte;
- nei delitti dolosi, se il giudizio si conclude con sentenza definitiva diversa da assoluzione, o senza la derubricazione del reato da doloso a colposo;
- nella cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta in occasione di incidente stradale verificatosi all'estero.

L'ASSICURATO ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva o il riscontro dato dalla compagnia di responsabilità civile.

Art. 2 - Pagamento del legale incaricato

Per la fase giudiziale l'ASSICURATO ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'albo:

- dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza;
- del proprio luogo di residenza o sede legale; in caso di domiciliazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

L'incarico all'avvocato o al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'ASSICURATO, pertanto la SOCIETÀ e/o ARAG non sono responsabili del loro operato.

Le spese per gli accordi economici tra ASSICURATO e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte **sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG**.

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Se l'ASSICURATO paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

In caso di disaccordo tra l'assicurato e ARAG in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

Art. 3 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'ASSICURATO richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- **informare immediatamente la SOCIETÀ e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del CASO ASSICURATIVO, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

H.5 - Norme per la Garanzia Assistenza

La SOCIETÀ eroga le prestazioni di assistenza tramite la CENTRALE OPERATIVA di Pronto Assistance Servizi, Società consortile a r.l. con sede legale in Torino, via Carlo Marenco 25 e Centrale Operativa in Torino, Corso Massimo D'Azeglio 14, a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.
La SOCIETÀ ha la facoltà di cambiare la società di assistenza e/o la CENTRALE OPERATIVA, dandone tempestivo avviso al CONTRAENTE e senza che ciò comporti la variazione delle Prestazioni garantite.

Art. 1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di SINISTRO coperto dall'Assicurazione assistenza, l'ASSICURATO deve prendere immediatamente contatto con la Centrale Operativa. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione dolosa.

Art. 2 - Modalità per richiedere le prestazioni

2.1 Richiesta di assistenza

Per ottenere l'assistenza l'ASSICURATO deve:

1) Contattare sempre e preventivamente la CENTRALE OPERATIVA in funzione 24 su 24, utilizzando una delle seguenti modalità:

- **NUMERO VERDE 800 01 25 29** (con costo della telefonata a carico del destinatario -non valido per chiamate dall'estero)
- **NUMERO DALL'ESTERO +39 011 6523202** con costo della telefonata a carico del chiamante;
- **APPARATO VIVAVOCE premendo l'apposito pulsante rosso "SOS", se sul VEICOLO è installato il dispositivo "ARCA MOTOR BOX VOICE"**.

2) Fornire le seguenti informazioni:

a) Nome e cognome;
b) Targa del veicolo assicurato;
c) Numero del contratto;
d) Il tipo di assistenza di cui necessita;
e) Indirizzo del luogo in cui si trova;
f) Recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamare nel corso dell'assistenza.

3) Al momento del soccorso stradale l'ASSICURATO deve essere in grado di dimostrare all'autista del mezzo di soccorso la sua identità attraverso l'esibizione del libretto e/o di un documento di identità.

2.2 Per la denuncia del sinistro e per usufruire delle altre prestazioni sarà necessario contattare la Centrale Operativa.

In caso di richiesta rimborso, i criteri per la valutazione sono:

-Preventiva autorizzazione della Centrale Operativa PAS.
-Intervento in autostrada
-Intervento su disposizione delle autorità
-Intervento del 118
-Chiamata senza risposta

La SOCIETÀ, verificata l'operatività della garanzia e l'indennizzabilità del danno, a fronte della ricezione di tutta la documentazione attestante le spese sostenute dal cliente, si impegna a provvedere al rimborso entro 60 (sessanta) giorni dall'invio alla CENTRALE OPERATIVA del modulo dell'esito firmato.

Art. 3 - Prestazione Assistenza Stradale: Modalità di erogazione con ARCA MOTOR BOX[24]

[24] **Ho installato sull'autovettura il dispositivo ARCA MOTOR BOX (FULL, VOICE o SUPEREASY). In caso di INCIDENTE stradale il soccorso arriva in automatico?** Sì, se l'INCIDENTE stradale ha causato un crash (ossia un urto di una entità tale da allarmare la Centrale operativa a cui è collegato il dispositivo ARCA MOTOR BOX). In tal caso la Centrale prenderà contatto con il Cliente tramite i recapiti telefonici dichiarati alla stipula del contratto o tramite il vivavoce ed invierà l'assistenza necessaria.
Diversamente, in caso di bisogno, si può sempre contattare direttamente la Centrale operativa di Pronto Assistance Servizi (vedi Sezione "Riferimenti utili"). Il servizio di assistenza e l'attivazione della centrale in caso di crash è sempre incluso per i dispositivi FULL e VOICE, mentre per SUPEREASY deve essere stata acquistata la Garanzia Assistenza.

3.1 – Modalità di erogazione con ARCA MOTOR BOX FULL e ARCA MOTOR BOX SUPEREASY.

Qualora in POLIZZA siano richiamati sia la Garanzia di Assistenza che i servizi ARCA MOTOR BOX (FULL o SUPEREASY) e si verifichino le condizioni necessarie per l'inoltro automatizzato della segnalazione di allarme crash, dettagliate all'interno delle condizioni generali del contratto di abbonamento ai servizi del PROVIDER TELEMATICO sottoscritto dal CONTRAENTE contestualmente al perfezionamento della POLIZZA o del suo ultimo rinnovo, **le prestazioni di soccorso stradale del VEICOLO saranno fornite in automatico dalla CENTRALE OPERATIVA; sarà infatti quest'ultima a provvedere al contatto telefonico utilizzando, se necessario, tutti i numeri di cellulare forniti dal CONTRAENTE (eventuali numeri di rete fissa saranno utilizzati solo nel caso in cui il CONTRAENTE non sia una persona fisica).**

Una volta effettuato il contatto ed avuta conferma della necessità del soccorso stradale, la CENTRALE OPERATIVA provvederà per il traino del VEICOLO inviando sul posto apposito mezzo di soccorso; nel caso in cui l'ASSICURATO non dovesse rispondere alla chiamata o il/i cellulare/i indicati dal contraente fossero spenti/non raggiungibili o i numeri dichiarati nel contratto fossero errati, la CENTRALE OPERATIVA provvederà comunque ad attivare la prestazione di soccorso stradale del VEICOLO.

Ogni prestazione sarà confermata dall'invio di apposito SMS (qualora l'ASSICURATO non fosse raggiungibile e/o si verificassero problemi nella localizzazione del VEICOLO, l'SMS riporterà l'indicazione di contattare la CENTRALE OPERATIVA in caso di necessità).

L'ASSICURATO, in qualsiasi momento, potrà comunque attivare le prestazioni pattuite seguendo le istruzioni di cui al precedente Art. 2 – Modalità per richiedere le prestazioni.

3.2 Modalità di erogazione con "ARCA MOTOR BOX VOICE"

a) Presenza allarme crash

Qualora in POLIZZA siano richiamati sia la Garanzia di Assistenza che i servizi "ARCA MOTOR BOX VOICE" e si verifichino le condizioni necessarie per l'inoltro automatizzato della segnalazione di allarme crash, dettagliate all'interno delle condizioni generali del contratto di abbonamento ai servizi del PROVIDER TELEMATICO sottoscritto dal CONTRAENTE al momento del perfezionamento della POLIZZA o del suo ultimo rinnovo, **le prestazioni di soccorso stradale del VEICOLO saranno fornite in automatico dalla CENTRALE OPERATIVA. Sarà infatti quest'ultima a provvedere al contatto tramite apparato vivavoce che si attiverà automaticamente anche a quadro veicolo spento: l'accettazione della chiamata in ingresso avverrà mediante pressione del tasto rosso; in ogni caso, la comunicazione vocale si instaurerà automaticamente in caso di mancata accettazione.**

In seconda battuta, qualora l'ASSICURATO non risponda alla chiamata vivavoce, la CENTRALE OPERATIVA provvederà al contatto via telefono utilizzando, se necessario, tutti i numeri di cellulare forniti dal contraente (eventuali numeri di rete fissa saranno utilizzati solo nel caso in cui il CONTRAENTE non sia una persona fisica).

Una volta effettuato il contatto ed avuta conferma della necessità del soccorso stradale, la CENTRALE OPERATIVA provvederà per il traino del VEICOLO inviando sul posto apposito mezzo di soccorso; nel caso in cui l'ASSICURATO non dovesse rispondere alla chiamata vivavoce o telefonica oppure il/i cellulare/i indicati dal contraente fossero spenti/non raggiungibili o i numeri dichiarati nel contratto fossero errati, la CENTRALE OPERATIVA provvederà comunque ad attivare la prestazione di soccorso stradale del VEICOLO.

Ogni prestazione sarà confermata dall'invio di apposito SMS (qualora l'ASSICURATO non fosse raggiungibile e/o si verificassero problemi nella localizzazione del veicolo, l'SMS riporterà l'indicazione di contattare la CENTRALE OPERATIVA in caso di necessità).

L'ASSICURATO, in qualsiasi momento, potrà comunque attivare le prestazioni pattuite seguendo le istruzioni di cui al precedente Art. 2 – Modalità per richiedere le prestazioni.

b) Assenza allarme crash

Qualora in polizza siano richiamati sia la garanzia di assistenza che i servizi "ARCA MOTOR BOX VOICE", **l'ASSICURATO, anche in assenza di crash, può attivare la fornitura delle prestazioni di soccorso stradale del veicolo premendo il pulsante rosso "SOS" posto sull'apparato vivavoce; in questo caso, sarà inviata una chiamata alla CENTRALE OPERATIVA che risponderà direttamente tramite l'apparato vivavoce stesso.**

Una volta effettuato il contatto ed avuta conferma della necessità del soccorso stradale, la CENTRALE OPERATIVA provvederà per il traino del VEICOLO inviando sul posto apposito mezzo di soccorso; nel caso in cui l'ASSICURATO non fosse in grado di fornire indicazioni sulla propria posizione, la CENTRALE OPERATIVA provvederà comunque ad attivare la prestazione di soccorso stradale in base alla geo-localizzazione del VEICOLO.

Ogni prestazione sarà confermata dall'invio di apposito SMS (qualora l'assicurato non fosse raggiungibile e/o si verificassero problemi nella localizzazione del veicolo, l'SMS riporterà l'indicazione di contattare la CENTRALE OPERATIVA in caso di necessità).

L'ASSICURATO prende atto che l'utilizzo ingiustificato del pulsante di emergenza (SOS) presente sull'apparato vivavoce può comportare l'addebito di tutte le spese eventualmente sostenute per l'ingiustificata attivazione della chiamata alla centrale operativa e per la gestione della chiamata stessa.

L'ASSICURATO, in qualsiasi momento, potrà comunque attivare le prestazioni pattuite seguendo le istruzioni di cui al precedente Art. 2 – Modalità per richiedere le prestazioni.

H.6 Accesso agli atti dell'Impresa

Il CONTRAENTE ed i danneggiati hanno diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e LIQUIDAZIONE DEI DANNI che li riguardano, ed in ogni caso trascorsi 120 giorni dalla data del SINISTRO. **La richiesta di accesso deve essere effettuata mediante atto scritto inviato tramite raccomandata a.r. o fax, ovvero consegnato a mano, e deve contenere il motivo della richiesta, i documenti richiesti e la copia di un documento di riconoscimento**. Il richiedente è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. L'esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. È invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l'impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all'Autorità Giudiziaria.

Modalità di apertura sinistri

SERVIZIO SINISTRI

In caso di sinistro potranno essere richieste informazioni sia per l'apertura che eventualmente per la sua successiva gestione contattando i seguenti numeri telefonici:

Arca Assicurazioni S.p.A.
Servizio Sinistri Auto
dalle 8.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì

per telefono dall'Italia
al numero verde gratuito
Numero Verde **800-484343** SERVIZIO SINISTRI

dall'estero: **+39.045.8181941**

L'inoltro della denuncia del sinistro dovrà avvenire per iscritto con una delle seguenti modalità:

Fax	Servizio Sinistri Auto - **045.8192397**
Posta	Arca Assicurazioni S.p.A. - Servizio Sinistri Via del Fante, 21 - 37122 Verona
Posta Elettronica Certificata	arcasinistri@pec.unipol.it

La denuncia di sinistro deve sempre contenere i seguenti dati:

- cognome, nome, indirizzo e numero di telefono;
- numero del CONTRATTO;

e può essere formulata utilizzando il "**MODULO DI DENUNCIA SINISTRO**" che segue.

AVVERTENZA IMPORTANTE
In caso di sinistro RCA compilare sempre il modulo blu (CAI - constatazione amichevole di incidente), anche se la controparte non intende sottoscriverlo.

ASSISTENZA - CENTRALE OPERATIVA PAS

Per la denuncia del sinistro e per usufruire delle prestazioni sarà necessario contattare la Centrale Operativa, **in funzione 24 ore su 24**, come qui di seguito indicato:

PAS S.c.r.l.
C.so Massimo D'Azeglio 14
10125 Torino

Numero Verde **800-012529** SERVIZIO ASSISTENZA

dall'estero:
+39 011.6523202

In ogni caso comunicare sempre con precisione:

- Nome e cognome;
- Targa del veicolo assicurato;
- Numero del contratto;
- Il tipo di assistenza di cui necessita;
- Indirizzo del luogo in cui si trova;
- Recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamare nel corso dell'assistenza.

Al momento del soccorso stradale l'ASSICURATO deve essere in grado di dimostrare all'autista del mezzo di soccorso la sua identità attraverso l'esibizione del libretto e/o di un documento di identità.

AVVERTENZA IMPORTANTE
Prima di prendere qualsiasi iniziativa, contattare sempre telefonicamente la Centrale Operativa ai numeri sopra indicati.

MODULO DI DENUNCIA SINISTRO (per Garanzie diverse dalla R.C.A.)

Arca Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri - Via del Fante, 21 - 37122 Verona
Fax 045 - 8192397

N°. POLIZZA

Targa veicolo :

Marca/Modello veicolo

DATI CONTRAENTE

Cognome e nome/Ragione Sociale

Domicilio. Tel.:

Reperibilità: giorni dalle ore alle ore

DATI PROPRIETARIO
(solo se diverso dal contraente)

Cognome e nome/Ragione Sociale

DATI CONDUCENTE
(da indicare se presente garanzia Infortuni del conducente)

Cognome e nome

DESCRIZIONE DELL'EVENTO

Luogo del sinistro

Data Ora

Conducente Autorità intervenute

Descrizione del sinistro

Luogo in cui si trova il veicolo per la perizia (c/o)

Via Città Tel.

PRESENZA TESTIMONI

Cognome e nome Via Città

Cognome e nome Via Città

COORDINATE BANCARIE DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO*

Codice IBAN:_____

Banca_____ Intestatario_____

GARANZIA INTERESSATA DAL SINISTRO

Compilazione riservata ad ARCA ASSICURAZIONI

Numero Sinistro_____ Garanzia_____ Danno Totale? Danno Parziale?

Firma del conducente _____

*Coordinate bancarie del conducente solo in caso di infortuni del conducente stesso.

Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali appartenenti a categorie particolari di dati (ad esempio relativi alla salute)
Preso atto dell'informativa ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 presente nel Set Informativo, acconsento:

- al trattamento dei dati particolari che mi riguardano;
- alla comunicazione a terzi dei dati particolari che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la società l'impossibilità di gestire e liquidare il sinistro, essendo tali dati necessari per la gestione e la liquidazione dello stesso.

Luogo e data:_____ Firma: _____

Principali norme di legge

Codice Civile

Articolo 1888 - Prova del contratto.
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Articolo 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Articolo 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta all'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Articolo 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi.
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Articolo 1898 - Aggravamento del rischio.
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Articolo 1901 - Mancato pagamento del premio.
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
[…]

Articolo 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione.
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui

si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
[…]

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
(Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005

Articolo 122 - Veicoli a motore
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del Codice della Strada. Il regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

Articolo 124 - Gare e competizioni sportive
1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile.
2. L'assicurazione copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.

Articolo 134 - Attestazione sullo stato del rischio
[…]
4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato571 e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.

Articolo 144 - Azione diretta del danneggiato
[…]
2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
[…]

Articolo 141 - Risarcimento del terzo trasportato
1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
[…]

Articolo 143 - Denuncia di sinistro
1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'IVASS. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.
[…]

Articolo 149 - Procedura di risarcimento diretto
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel

limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.

Articolo 170-bis - Durata del contratto
1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.
1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

Articolo 283 - Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;
d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
[…]

CODICE DELLA STRADA
(Decreto Legislativo n. 285/1992)

Articolo 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
[…]

Articolo 186-bis - Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose
1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:
a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

Articolo 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno.
[…]

NUMERI E RIFERIMENTI UTILI

Denunciare un sinistro per: - **Rca** - **Garanzie Accessorie**: Incendio, Furto, Collisione, Kasko, Eventi Speciali, Copertura Globale, Crisalli, Infortuni del Conducente	**ARCA ASSICURAZIONI** **Servizio Sinistri Auto** dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00	Numero Verde:**800 484 343** Dall'estero: **+39 045 8181941**
Ottenere **Assistenza stradale**	**PAS** Pronto Assistance Servizi **Centrale Operativa** 24 su 24	Numero Verde: **800 012 529** Dall'estero **+39 011 6523202** Da ARCA MOTOR BOX VOICE: pulsante rosso "**SOS**" dell'apparato vivavoce
Attivare le prestazioni previste dalla **Garanzia Tutela Legale**	**ARAG**	Telefono centralino: **045 829 04 11** fax per denuncia nuovo Caso assicurativo: **045 829 05 57** fax per invio successiva documentazione: **045 829 04 49**; mail per denuncia nuovo Caso assicurativo: **denunce@arag.it.**
Assistenza per ARCA MOTOR BOX per guasto, installazione, disinstallazione del dispositivo satellitare	**WAYTECH** Call Center Servizio Clienti	www.waytech.it Numero Verde **800 767 878** Servizioclienti@waytech.it
ARCA MOTOR BOX Attivazione/disattivazione servizi telematici (VAS)	**ARCA ASSICURAZIONI** **WAYTECH**	**APP ARCA MOTOR BOX** www.waytech.it
Rimborsare Sinistri Liquidati	**CONSAP**	www.consap.it CONSAP - Concessionaria Servizi Pubblici Assicurativi SpA Via Yser 14, 00198 Roma
Informazioni su prodotti e servizi	**ARCA ASSICURAZIONI**	www.arcassicura.it
	Punto Vendita	Il punto vendita dell'intermediario dove si è stipulato il contratto

ARCA ASSICURAZIONI

tutto tondo

Assicurazione di responsabilità civile autoveicoli e altre garanzie

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi Diritti

Unipol GRUPPO

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Artt. 13 e 14 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "Regolamento")

Gentile Cliente,
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere e utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO E COME LI TRATTIAMO

Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio economiche, quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite; nonché dati appartenenti a categorie particolari(2) indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.
Il conferimento di questi dati è in genere necessario per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonchè per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio per contratto o per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di Vigilanza(3). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio ed eventualmente, ove Lei sia d'accordo, per illustrarLe nuove opportunità commerciali.
I dati così acquisiti non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato dalle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto(4).
Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale.
I suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.
Nel caso di utilizzo del numero verde per il rinnovo del contratto, la Sua telefonata verrà registrata previo suo consenso; la registrazione verrà conservata per un periodo non superiore a due anni.

TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI (COMUNI E PARTICOLARI) PER FINALITÀ ASSICURATIVE

La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti(5), ai relativi adempimenti normativi, per finalità antifrode (verifica autenticità dei dati, prevenzione rischio frodi, contrasto frodi subite), per l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura particolare), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo(6) e potranno essere inseriti in un archivio clienti.I dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi allo stato di salute) potranno essere oggetto di trattamento soltanto previo rilascio di esplicito consenso della persona interessata (Cliente o Suo eventuale familiare/convivente) (7).
I dati personali potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa(8).

TRATTAMENTI DI DATI COMUNI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI ASSICURATIVI E ALTRE FINALITÀ DI MARKETING

In una sezione separata del modulo di polizza, Le chiediamo di esprimere uno specifico consenso per il trattamento dei Suoi soli dati personali, con esclusione di dati appartenenti a categorie particolari, per finalità commerciali (compresi recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica); il Suo consenso permetterà esclusivamente alla nostra società di utilizzare i Suoi dati per finalità di invio di comunicazioni commerciali a distanza relative a contratti assicurativi nostri e di altre compagnie del Gruppo(6). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio di newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato ed analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.
Il consenso al trattamento dei Suoi dati comuni per tali finalità è **facoltativo** e il suo mancato rilascio non incide sui rapporti assicurativi in essere. I suoi dati saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa privacy e saranno conservati per due anni per finalità relative a comunicazioni commerciali, termine decorrente dalla cessazione dei rapporti con Arca Assicurazioni e/o le altre società del Gruppo; decorsi tale termine non saranno più utilizzati per le predette finalità.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento.
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Assicurazioni S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede legale in via del Fante 21, 37122 Verona.
Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.it al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (7). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.
Inoltre è attiva la nuova area web riservata ai clienti "My Arca". Come previsto dal Regolamento ISVAP n. 35, nel caso sia in possesso dei requisiti previsti, La invitiamo a collegarsi al sito Internet www.arcassicura.it e ad accedere all'area riservata dove, ottenute le credenziali di accesso, potrà consultare la Sua posizione assicurativa tra cui: le coperture in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, le scadenze, ecc.

Note

1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, banche distributrici, ecc.) da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie (in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie), organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche origine razziale o etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale, nonché i dati genetici o biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
3) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
4) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
5) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie.
6) Arca Vita S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.
7) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto) verso i Paesi dell'Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM, società di gestione del risparmio, medici, periti, legali; investigatori privati, società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate, nonché ad enti e organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad esempio il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.